BIANCO E NERO

RASSEGNA MENSILE DI STUDI CINEMATOGRAFICI E TELEVISIVI

numero speciale

Leonardo Fioravanti

La nuova legge sul cinema

Dichiarazioni esclusive di: *ALATRI, GAGLIARDI, MONACO* e inoltre recensioni e rubriche di: *AUTERA, CHITI, RONDOLINO, VERDONE.*

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
EDIZIONI DI BIANCO E NERO - ROMA
ANNO XXVII - NUMERO 1-2 - GENNAIO-FEBBRAIO 1966

Sommario

LA NUOVA LEGGE SUL CINEMA

LEONARDO FIORAVANTI: *Una legge per il cinema* . . . . . . Pag. 1

(*Preparazione del disegno di legge e iter parlamentare - Le proposte di legge concorrenti - Lo Stato e il cinema nella legge n. 1213 - La commissione centrale per la cinematografia - Il film nella legge n. 1213: 1) il lungometraggio; 2) il cortometraggio; 3) il film di attualità; 4) i film prodotti per ragazzi - Il credito cinematografico - Attività culturale - Altri aspetti della legge*)

DOCUMENTAZIONE

La legge approvata . . . . » 44

La relazione della maggioranza: il cinema come fatto sociale e di costume (on. Vincenzo Gagliardi) . . . . . . » 78

Le proposte di legge delle minoranze:

a) *proposta Calabrò (ed altri deputati del M.S.I.)* . . . . » 112

b) *proposta Alicata (ed altri deputati del P.C.I.)* . . . . » 128

OPINIONI SULLA LEGGE

Vincenzo Gagliardi, relatore di maggioranza . . . . . . » 142

Paolo Alatri, firmatario del progetto Alicata . . . . . . » 143

Eitel Monaco, presidente dell'ANICA . . . . » 146

(*Segue a pag. 3 di copertina*)

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - GRUPPO IV

Bianco e Nero

Rassegna mensile di studi cinematografici e televisivi

Anno XXVII - n. 1-2
gennaio-febbraio 1966

Direttore
FLORIS L. AMMANNATI

Condirettore responsabile
LEONARDO FIORAVANTI

Redattore capo
ERNESTO G. LAURA

Direzione e Redazione
Roma, via Tuscolana 1524, tel. 740046 (4 linee urbane).

Amministrazione
Edizioni di Bianco e Nero, Roma, via Antonio Musa 15, telef. 858.030-863.944 - c/c postale n. 1/48668

Abbonamenti
Annuo: Italia lire 5.000, estero lire 6.800; semestrale: Italia lire 2.500. Un numero costa lire 500; arretrato: il doppio. I manoscritti non si restituiscono. Si collabora a « Bianco e Nero » solo su invito della Direzione. Autorizzazione numero 5752 del giorno 24 giugno 1960 presso il Tribunale di Roma - Tipografia « Tiferno Grafica », Città di Castello - Distribuzione esclusiva: Commissionaria Editori S.p.A., Torino, via Brofferio 3.

numero speciale

La nuova legge sul cinema

a cura di
Leonardo Fioravante

Una legge per il cinema

di LEONARDO FIORAVANTI

La Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965 ha pubblicato la legge 4 novembre 1965 n. 1213, che ha per oggetto il « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia », legge che è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto retroattivo, a partire cioè dal 1° gennaio 1965.

Il cinema italiano ha finalmente la sua legge, dopo un periodo di dieci mesi di carenza legislativa, durante la quale però il ritmo produttivo non ha subito un rilevante ristagno (1); segno dunque che produttori, autori e tutti quanti operano in questo settore hanno avuto fiducia nella iniziativa del Governo in un primo momento, e del Parlamento successivamente, anche se il lungo iter parlamentare, cui è stata sottoposta questa legge, avrebbe potuto in qualche circostanza far vacillare le speranze e le attese più fondate.

Va però subito detto non a difesa di chicchessia, ma per puro amore della verità storica, che non è stata questa la prima volta che si è verificata una frattura temporale tra una legge riguardante il cinema e la seguente. Infatti, venuta a cessare con il 31 dicembre del 1954 la validità della legge 29 dicembre 1949 n. 958, la legge di proroga delle provvidenze stabilite per la industria cinematografica nazionale porta la data del 31 marzo 1955 e fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1955. Si ebbe quindi un periodo di ben oltre tre mesi durante il quale il cinema restò privo di ogni tutela legislativa. Altro periodo di completa carenza legislativa, e

(1) Secondo dati forniti dall'Anica, dal 1° gennaio al 30 novembre sono stati realizzati 80 film nazionali al cento per cento, 140 film di coproduzione di cui 64 maggioritari italiani.

questa volta di ben sette mesi, si ebbe nell'anno 1956 tra la legge n. 174 del 31 marzo 1955 e la legge 31 luglio 1956 n. 897. Dopo di che inizia il periodo delle proroghe — nove per la esattezza — che, dato il clima di precarietà delle leggi stesse, alcune delle quali vissero pochi mesi e cioè anche meno di una normale stagione cinematografica, servirono, più che ad aiutare il cinema, a creare difficoltà per ogni iniziativa produttiva e a generare sfiducia nella capacità dei pubblici poteri di dare al Paese una legge nuova nello spirito e più aderente alle esigenze di una cinematografia avanzata e progredita quale si è rivelata la nostra in questo ultimo ventennio.

Quindi ben fece il Ministro del Turismo e dello Spettacolo a non cadere nella trappola di una ennesima proroga (2), quando in data 9 dicembre 1964 presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge sulla cinematografia, vicende a tutti note, quali la tormentata elezione del Presidente della Repubblica, fecero chiaramente intravvedere che dal 1° gennaio 1965 si sarebbe aperta una fase, di imprevedibile durata, durante la quale il cinema sarebbe rimasto senza alcuna protezione legislativa.

Prima di addentrarci nell'esame, che non può essere che per grandi linee, della legge n. 1213, riteniamo opportuno, per debita informazione dei nostri lettori, ricapitolare brevemente le fasi attraverso le quali si sono svolte la elaborazione, la discussione, l'approvazione di questa legge, che certamente resta la più discussa e forse la più combattuta tra le leggi che il nostro paese si è dato nel cinema del dopoguerra.

Preparazione del disegno di legge e iter parlamentare

Bisogna ricordare che per la prima volta nella storia della nostra legislazione cinematografica il progetto della legge non è nato dallo studio, dal lavoro di un ristretto gruppo di sia pur preparati funzionari, ma è stato il risultato di una vasta consultazione di tutte le categorie interessate al cinema, condotta direttamente dallo stesso Ministro on. Corona, che ha presieduto per numerose e lunghe sedute una Commissione della quale facevano parte rappresentanti degli Enti di Stato, dei produttori, dei noleggiatori, degli esercenti, degli autori cinematografici, dei giornalisti, dei lavoratori, ecc., per

(2) L'ultima proroga si ebbe con legge 11 agosto 1964, n. 694, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1964, con una carenza legislativa di oltre 50 giorni.

cui apparve piuttosto legittima la meraviglia di molti nel constatare che il disegno di legge, preparato dal Governo, suscitava al suo apparire più polemiche che consensi (3). Polemiche che non hanno certo agevolato il cammino della legge, mentre l'urgenza di una situazione ormai improrogabile avrebbe richiesto un maggior spirito di collaborazione e di conciliazione di interessi contrastanti, i quali, per essere stati già ampiamente discussi in sede di commissione, avevano trovato per grandi linee e spesso nel dettaglio una collocazione se non di piena soddisfazione, per lo meno di sufficiente e accettabile compromesso.

Reso pubblico il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, non vi fu organismo, non vi fu associazione di lavoro e professionale che non emise ordini del giorno per chiedere emendamenti e modifiche, sul cui contenuto non mancò davvero una certa amplificazione propagandistica, che riuscì a creare in qualche momento sfiducia e perplessità.

Il disegno di legge, trasmesso alla Camera dei Deputati in data 9 novembre 1964, prese il n. 1920. Assegnato in sede referente alla II Commissione permanente, subì notevoli emendamenti. In data 28 aprile 1965 la Commissione terminò i suoi lavori e presentò il testo per la discussione in aula, che ebbe inizio il 21 maggio e terminò il 24 giugno 1965. Il 26 dello stesso mese il testo era già pervenuto al Senato, ove prese il n. 1267. Esaminato dapprima dalla Commissione Presidenza e Interni nel mese di luglio, il testo dopo le ferie estive fu portato in aula ed approvato con alcuni emendamenti in data 7 ottobre 1965.

Si può dire che l'iter di questa legge termini a questo punto, perché nel successivo ritorno alla Camera non ha subito modificazioni, anche se vi furono tentativi di rivedere alcune parti della legge e specialmente l'art. 5, articolo che durante tutto il dibattito alla Camera e al Senato ha costituito il terreno sul quale si sono scontrati i partiti, i gruppi, le ideologie e che parve persino il pomo

---

(3) Nella sua prima intervista concessa al settimanale « Tempo » nel dicembre 1964, il Ministro Achille Corona così si espresse: « Una legge prima di essere criticata nei dettagli va presa in esame nel suo significato globale. Nessuna regolamentazione è perfetta e tutte prestano il fianco a critiche non disinteressate. L'importante è realizzare una legge che tenga conto non solo delle necessità presenti, ma anche degli sviluppi futuri. Questa è stata la nostra costante preoccupazione studiando il disegno di legge per il cinema ».

della discordia tra gli stessi partiti della compagine ministeriale. Infatti nella seduta del 26 ottobre 1965 alla Camera dei Deputati, mentre per la seconda tornata si discuteva sulla accettazione dell'emendamento apportato dal Senato all'art. 5, il Governo — credo che sia stata la prima volta nella storia della legislazione cinematografica — pose il voto di fiducia sull'accettazione di questo articolo per richiamare i gruppi politici ed i singoli parlamentari al maggiore senso di responsabilità (4).

---

(4) Le premesse dell'ampia e dibattuta questione che ha travagliato l'iter dell'art. 5 sono evidenti già nella relazione dell'on. Gagliardi, che così si esprime: « A tale proposito, il relatore suggerisce all'Assemblea l'opportunità di migliorare la definizione dei requisiti che debbono essere riconosciuti al film che intenda essere ammesso a detta programmazione. Consentire infatti che soltanto l'idoneità tecnica possa essere requisito sufficiente, significa, di fatto, far perdere ogni importanza, ai fini del miglioramento della qualità, alle provvidenze previste per i film nazionali ». Da notare però che l'on. Gagliardi si riferiva quasi certamente all'emendamento, approvato in Commissione, la cui formulazione aveva per la verità attenuato il disposto dell'art. 5 secondo la originaria stesura del progetto governativo.

E l'on. Veronesi, che prese per primo la parola in aula nella seduta del 21 maggio 1965, in un discorso chiaro, sereno, senza alcun spirito polemico, fra l'altro disse: « Leggendo il provvedimento si ha l'impressione che l'aspetto economico sia stato convenientemente considerato e tutelato. Si tratta di alimentare un'industria che crea ricchezza e occupazione e fornisce valuta estera. Questo aspetto sembra curato attraverso la programmazione obbligatoria della produzione nazionale (quando abbia certi requisiti) mediante i ristorni, le esenzioni, le sovvenzioni. Circa l'aspetto culturale ed artistico, per quanto riguarda cioè la qualità dei film, si dovrebbe dire che è stato messo in atto un meccanismo che, complessivamente, va giudicato molto migliore dei precedenti e con il quale ci si sforza di aiutare la produzione di qualità. È veramente difficile, invece, potersi dichiarare soddisfatti per quanto riguarda il terzo aspetto, quello morale. (...) Lo Stato non ha una sua morale, ma la sua legge. La legge fondamentale, la Costituzione, parla di buon costume. (...). Si afferma, anzi che, in occasione di questa legge, non si dovesse parlare di contenuto morale, poiché si tratta di una legge finanziaria. A mio giudizio non si può separare l'economia dalla morale, ritenere la prima svincolata dalla seconda. (...) Se in questa aula si riverberano i moti, le passioni, le convinzioni dei gruppi sociali che formano il popolo italiano, mi pare che legittimamente io possa, che i miei amici possano far valere qui il parere di quel gruppo sociale che è il mondo cattolico in Italia. Questo mondo si scandalizza perché il denaro dello Stato viene dato ai film immorali ». Parimenti un preciso riferimento alla Costituzione e al buon costume previsto dall'art. 21 fu fatto dalla on. Maria Pia Dal Canton sul suo intervento del 22 maggio. Sostennero la necessità di tener presente l'aspetto morale quale elemento di giudizio ai fini dell'ammissione del film ai benefici, gli onn. De Zan, Berté, Greggi ecc.

La discussione dell'art. 5 ebbe inizio nella seduta antimeridiana del 3 giugno con la illustrazione dei due più importanti emendamenti presentati e precisamente

Le proposte di legge concorrenti

Altra circostanza che occorre ricordare è che il disegno governativo ha avuto alla Camera dei Deputati altre due proposte di legge concorrenti: la prima, presentata il 10 giugno 1964, dovuta ai depu-

---

dell'emendamento Paolicchi, Orlandi, Montanti ed altri tendente a ripristinare il testo governativo in luogo di quello modificato in Commissione e di quello degli onn. Zaccagnini, Piccoli, Zanibelli, Lucifredi ed altri che così era formulato: « Sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, i lungometraggi nazionali che nel rispetto dei principi etico-sociali posti alla base della Costituzione repubblicana, escludendo ogni discriminazione ideologica, presentino oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica anche sufficienti qualità artistiche, culturali o di dignità spettacolare. L'accertamento di tali requisiti è demandato al Comitato di esperti di cui all'art. 46 ». L'on Paolicchi, illustrando la opportunità di tornare al testo legislativo predisposto dal Governo, si riferì chiaramente all'emendamento Zaccagnini e, fra l'altro, così espresse il punto di vista del suo gruppo: « (...) Questa nostra opposizione non vuole significare insensibilità morale davanti a certa degenerazione o a certe manifestazioni di disgregazione sociale rappresentate cinematograficamente. Non è in questione la nostra sensibilità morale o quella dei gruppi politici che ciascuno di noi rappresenta. Il problema è un altro. Si tratta cioè di considerare se questi valori morali, ai quali tutti teniamo, siano o meno giuridicamente protetti. Se lo sono, essi trovano la loro naturale difesa in sede giudiziaria; se non lo sono, non è possibile cercare per essi una protezione in sede amministrativa, come è questa dell'ammissione alla programmazione obbligatoria o come lo è quella della censura. Non è possibile cioè inserire una condizione d'ordine morale in provvedimenti di natura economica ».

L'on. Zaccagnini, chiamato ad illustrare il suo emendamento, dopo aver dichiarato che la proposta democristiana non intendeva modificare gli accordi intervenuti fra i quattro partiti della coalizione governativa e che non significava, come da qualche parte era stato sostenuto, un tentativo per introdurre criteri di discriminazione ideologica o di parte, così chiarì la proposta dell'emendamento: « Esso intende soltanto inserire nel testo governativo un più esplicito richiamo ai valori etico-sociali posti a fondamento della Costituzione repubblicana, affinché nel positivo intento di migliorare la qualità della produzione cinematografica italiana, lo Stato, custode del bene comune, per il quale, secondo l'art. 1 del disegno di legge del Ministro Corona " l'attività cinematografica è di rilevante interesse generale ", si accerti che un film non solo possegga requisiti di idoneità tecnica e sufficienti qualità artistiche o culturali o spettacolari, ma sia nel contempo rispettoso dei valori che costituiscono la base della nostra civile convivenza e sono nostro comune patrimonio ».

Il relatore di maggioranza, on. Gagliardi, a proposito degli emendamenti Paolicchi e Zaccagnini, così precisò il suo pensiero: « (...) Dove purtroppo, sig. Presidente, il relatore per la maggioranza non è più tale, e per fortuna in un unico caso, è per quanto riguarda la modificazione del primo comma dell'art. 5, per il quale, come l'Assemblea avrà rilevato, esistono due emendamenti, uno dei gruppi socialista,

tati Calabrò, Manco, Caradonna e Cruciani, la seconda depositata il 19 dello stesso mese a firma dei deputati Alicata, Valori, Alatri ed altri, proposta che richiamava in vita con qualche variante un precedente progetto del 1958 sottoscritto dai Partiti comunista e

---

socialdemocratico e repubblicano, e uno democristiano. Evidentemente su questo punto il relatore per la maggioranza potrebbe parlare a puro titolo personale e, a tal proposito, la sua scelta sarebbe facilmente individuabile. Ma esaurendo ancora questo suo compito, il relatore per la maggioranza non può non far rilevare all'Assemblea come nei due emendamenti, che pur rispecchiano impostazioni di natura filosofica e ideologica indubbiamente diverse nelle componenti della stessa maggioranza governativa e non per questo alienabili, non certo modificabili per il fatto che esiste una collaborazione di governo, esista uno sforzo per legare il meccanismo del ristorno a un minimo di requisito che faccia sì che quello che noi non consideriamo tanto un premio, perché da questa concezione paternalistica siamo ben lontani, quanto un riconoscimento a un certo tipo di produzione, dato col danaro dello Stato, sia conferito non in contrasto con i fondamenti dello Stato stesso, ma, ove è possibile, facilitando le opere più degne e significative. Questo sforzo emerge in ambedue gli emendamenti e il relatore per la maggioranza non poteva non farlo rilevare ».

Il Ministro Corona, a chiusura della discussione, dopo aver posto l'accento sulla volontà del Governo rivolta a compiere un atto di fiducia, un invito alla collaborazione « perché da parte del pubblico potere e delle categorie interessate si collabori nella produzione per la stessa collettività nazionale di opere capaci di incidere positivamente sul costume civile e democratico del nostro paese », riferendosi all'emendamento Zaccagnini disse quanto segue: « Riconosco che l'on. Zaccagnini, e nella formulazione e nella illustrazione dell'emendamento, ha dimostrato senso della misura, e ha espresso intenzioni tali che ne limitano fortemente la presunta pericolosità. Ma devo anche ricordare che un emendamento, una volta che abbia acquistato veste e dignità di formulazione legislativa, vive di vita propria ed autonoma, indipendentemente dalla intenzione dei proponenti; ed in una situazione politica diversa da quella che oggi ha permesso questo atto di fiducia e di collaborazione tra potere politico e le categorie della produzione cinematografica, esso potrebbe essere adoperato per scopi che certamente esulano da quelli nutriti dall'on. Zaccagnini e dal gruppo democristiano. Non credo perciò che si possa aggiungere espressioni all'art. 5 che siano di diversa natura da quelle da noi prese in considerazione nel testo governativo. (...) Il testo dell'art. 5 è il risultato della deliberazione collegiale del Governo (...). Come rappresentante del Governo non posso quindi che pregare l'assemblea di volersi attenere a quella formulazione ».

A richiesta degli onn. Zaccagnini, Gagliardi, Sarti ed altri l'emendamento Zaccagnini fu votato a scrutinio segreto ed approvato con 219 voti favorevoli e 195 contrari. Per completezza di informazione dobbiamo aggiungere che altri emendamenti sostitutivi del 1° capoverso dell'art. 5 furono presentati da vari gruppi politici e respinti. In particolare da ricordare due firmati dagli onn. Alatri, Luciana Viviani, Lajolo ed altri tendenti, il primo, a sopprimere il primo comma dell'art. 5, ed, il secondo, ad elevare a 45 giorni per ciascun trimestre la programmazione obbligatoria

socialista; circostanza questa che fu più volte invocata polemicamente dagli oratori dell'estrema sinistra.

Il fatto che due iniziative parlamentari, dovute alla opposizione di destra e di sinistra, abbiano preceduto il disegno governativo non

---

di film nazionali. Dopo l'approvazione dell'art. 5 la Camera continuò i lavori e nella stessa giornata approvò gli articoli successivi sino all'art. 16.

L'approvazione dell'emendamento Zaccagnini suscitò reazioni in molti ambienti politici e professionali con una vasta eco su tutta la stampa. Si parlò persino di una possibile crisi ministeriale. Si ebbero intanto a livello politico numerosi incontri nel corso dei quali si raggiunse l'accordo di rivedere al Senato l'art. 5 o per riportarlo alla originaria formulazione governativa o per trovare una soluzione di compromesso.

Indiscrezioni sulle future decisioni del Senato sollevarono proteste nei due rami del Parlamento. Alla Camera, nella seduta del 22 giugno il Ministro Corona, a richiesta del Presidente, fece la seguente dichiarazione: « Sulla questione che è stata qui sollevata, la dichiarazione che può fare il Governo è semplice, e, spero, chiara. Il testo governativo dell'art. 5 è stato modificato da un voto della Camera, che in questa fase non può essere rimesso in discussione. Se la legge nel suo complesso verrà approvata da questa Assemblea e trasmessa all'altro ramo del Parlamento, il Governo si riserva di proporre in quella sede alcune modifiche che si augura possano trovare il più largo consenso, naturalmente nel rispetto della autonomia e della sovranità di ciascuna Camera e della libertà di giudizio dei gruppi politici. Una diversa procedura non faciliterebbe l'approvazione di una legge di cui il mondo del cinema ha urgente bisogno ». Nel corso della stessa seduta dapprima l'on. Pacciardi e successivamente l'on. Alicata contestarono la regolarità dell'ulteriore corso dei lavori, sui quali pesavano ampie riserve da parte del Governo. Nonostante la dichiarazione del Ministro Corona e del Presidente della Camera, l'on Alicata chiese la sospensione dei lavori a norma dell'art. 89 del regolamento, richiesta che risultò sufficientemente appoggiata. La votazione avvenne, a richiesta, a scrutinio segreto con il risultato di 168 voti favorevoli e 210 contrari, sicché la proposta Alicata fu respinta e la Camera passò all'ulteriore esame dei restanti articoli.

Anche in Senato l'art. 5 ha occupato la maggiore attenzione dell'Assemblea, né poteva essere altrimenti, data l'importanza politica che il predetto articolo era andato assumendo. La 1° Commissione permanente del Senato ripristinò il primo capoverso nella formulazione del progetto governativo ed aggiunse il seguente precetto: « Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che, privi di validità artistica e culturale, sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale ». Questo emendamento fu proposto dai senatori Nenni Giuliana, Schiavone, Bonafini, Crespellani, Mongelli e Jodice e fu sostenuto nel corso della discussione in aula dal relatore di maggioranza, senatore Agrimi, dai senatori Berlingieri, Monni, Militerni, Tolloy, anche a nome dei rispettivi gruppi politici. Si espressero contro l'emendamento proposto dalla Commissione i senatori Gianquinto, Nencioni, Alcidi Rezza Lea, Granata, Preziosi, Schiavetti. Il Ministro Corona, nel discorso pronunciato al Senato il 6 ottobre 1965 a chiusura del dibattito generale, dopo aver affermato che l'art. 5, così come era formulato, non poteva avere carattere censorio, ricordò che nessuno protestò quando egli tolse i con-

ha davvero agevolato il decorso del dibattito: ha costretto la Presidenza a riunire in un solo documento i tre progetti concernenti lo stesso argomento (Atti della Camera dei Deputati n. 1920 - 1449 - 1484 - A) ed ha fornito motivi, apparentemente validi, di polemica ai gruppi politici che avevano battuto il Governo sul tempo.

L'on. Alatri, infatti, il 29 gennaio 1965, dinanzi alla II Commissione Permanente della Camera, in un intervento carico di polemica, rivendicava la priorità dell'iniziativa con queste parole: « (. . . . .) E il 19 giugno 1964 abbiamo presentato questa proposta di legge che è ora all'esame della Commissione, mentre il Governo brancolava ancora, a molti mesi di già da quando aveva promesso l'imminente presentazione del suo progetto di legge (. . . . .). Sono dunque il Governo, la maggioranza che sono venuti meno al loro dovere di provvedere in tempo (. . . . .). »

Passando poi ad analizzare la sostanza della proposta di legge, formulata dal suo gruppo, l'on. Alatri così si esprimeva: « (. . . . .).

---

tributi ai film che sfruttavano temi sexy e che pertanto il testo dell'art. 5 non faceva altro che codificare una prassi amministrativa da lui instaurata e che in ogni caso non poteva prestarsi ad interpretazioni estensive tali da dare luogo ad una valutazione puramente discrezionale, soprattutto se, come egli stesso proponeva, veniva accettato l'emendamento presentato dai senatori Berlanda, Bonafini, Molinari ed altri tendente a sopprimere, al primo comma dell'art. 5, le parole: « privi di validità artistica e culturale ». Questo emendamento fu votato ed accettato sicché il testo definitivamente approvato in Senato risultò del seguente tenore: « I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale ».

Tornato il disegno di legge alla Camera per l'approvazione delle modifiche apportate dal Senato, ad opera della opposizione la discussione si riaccese violenta proprio sull'art. 5. Sia pure con diverse visuali e con differenti argomentazioni parlarono contro l'art. 5 nel testo elaborato in Senato, gli onn. Cutitta, Ceravolo, Alatri, Zincone, lo sostennero i deputati della maggioranza. Ad ogni buon conto, ad evitare sbandamenti che si sarebbero potuti verificare nel corso di una votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio on. Moro nel corso della seduta del 26 ottobre 1965 pose la questione di fiducia sull'approvazione del primo comma dell'art. 5 nel testo del Senato, motivandola col fatto che nell'art. 5 era trattata materia di notevole rilievo politico e con la constatazione che nella formulazione data dal Senato si era ricostituita la maggioranza parlamentare.

La votazione per appello nominale, che ebbe subito luogo, dette voti favorevoli 305, voti contrari 197. Era definitivamente approvato l'art. 5.

La proposta di legge presentata dalla nostra parte si presenta con caratteri di organicità e di completezza almeno pari, se non superiori, rispetto a quelli del progetto governativo. È vero invece che il progetto governativo e la nostra proposta si presentano con soluzioni alternative; ma questo deve semmai suggerire, consigliare, imporre una discussione che li ponga sullo stesso piano ».

Dal canto suo l'on. Calabrò nella sua relazione di minoranza, presentata il 10 maggio 1965, affermava: « (.....) Il disegno di legge n. 1920 al nostro esame fece la sua apparizione in Parlamento pochi giorni prima della decadenza delle norme scadute già al 30 giugno 1964 e prorogate al 31 dicembre 1964. (.....) Responsabilità gravi si è assunto pertanto il Governo nel presentare con tanto ritardo il proprio disegno di legge, laddove le minoranze avevano per tempo provveduto (.....) ».

Si legge, infine, nella relazione di minoranza, presentata il 28 aprile 1965, a firma degli onn. Zincone e Botta, quanto segue: « (.....) Premuta dall'urgenza di non tardare oltre l'approvazione di una disciplina purchessia, data la decadenza di tutte le precedenti disposizioni sparite nel nulla il 31 dicembre scorso, la Camera si trova di fronte, ancora una volta, alla invocazione di uno " stato di necessità " che nasce unicamente dalle carenze, dai contrasti interni e dalle tergiversazioni del potère esecutivo ».

Alle sopra riassunte argomentazioni della opposizione rispondevano ampiamente il relatore di maggioranza on. Gagliardi ed il Ministro Corona nella seduta del 26 maggio 1965. Disse l'on. Gagliardi: « (.....). Il collega Alatri ha lamentato che il disegno di legge ora al nostro esame abbia atteso per molto tempo prima di essere presentato e discusso; egli dovrebbe però avere l'obiettività di riconoscere che questa lunga " incubazione " non è stata dovuta a motivi men che corretti, men che validi. Trattandosi di una legge così importante, che determinerà per cinque anni lo sviluppo della cinematografia italiana, intelligenza, opportunità, democrazia volevano che si compisse un largo ed ampio censimento di opinioni le quali senza condizionare il legislatore, si badi bene (poiché questa è la tendenza delle categorie interessate al cinema) lo mettessero però in grado di tener presenti i suggerimenti, i contributi, gli apporti che vengono da quella realtà viva che è fatta dalla produzione, dall'esercizio, dai tecnici, dagli attori, dagli uomini di cultura, dagli artisti e così via (.....). Devo quindi far merito all'on. Ministro

di non aver presentato una legge uscita da una boite à surprise, così come se fosse stata un grosso regalo del Governo al cinema ».

Il Ministro Corona, che prese la parola subito dopo l'on. Gagliardi a chiusura del dibattito generale, aggiunse in proposito: « (. . . . .) Molte volte Governo e maggioranza sono stati rimproverati per il ritardo nella presentazione di questo disegno di legge, ritardo che non è stato dovuto soltanto al fatto della consultazione di tutte le categorie o alla necessità di armonizzare i principî proprî ai partiti che fanno parte della coalizione, ma anche alla situazione economica generale del paese. Il disegno di legge, pronto in maggio, ha potuto essere discusso ed approvato dal Consiglio dei Ministri soltanto alla fine dello scorso anno perché richiedeva e richiede uno sforzo finanziario in un periodo di congiuntura difficile. Pertanto credo sia da giudicarsi meritorio il fatto di avere per questo settore notevolmente aumentato gli stanziamenti. »

E riferendosi poi alle affermazioni più volte fatte che la proposta Alicata poteva costituire un'alternativa al progetto governativo, anche perché la stessa proposta a suo tempo aveva ricevuto il consenso di alcuni esponenti del partito socialista, il Ministro Corona dichiarava: « Desidero pertanto sgombrare il terreno della possibilità che in futuro si dica che quella comunista era un'alternativa possibile. Riconosco che un progetto dello stesso genere era stato firmato dal mio partito nel 1958: ma era stato firmato proprio in funzione polemica, così come ha soltanto una funzione polemica la proposta di legge Alicata. In un mondo di chiusura, di sbarramento, di mancanza di dialogo, si credeva di poter accentuare la pressione sulle proposte governative con una soluzione che allora appariva di carattere radicale e che la realtà dei fatti ha dimostrato invece inconsistente ». E ancora: « Si tratta d'una proposta polemica, che permette al partito comunista di affermare che v'era un'altra soluzione possibile senza bisogno di specificarne i particolari; proposta che non è però fornita di requisiti tali da poterla considerare invece come una soluzione che possa veramente affrontare e risolvere i problemi del cinema italiano ».

Abbiamo voluto riportare il succo di alcune argomentazioni addotte dalla opposizione non solo per doveroso impegno di documentazione, ma anche per centrare parte almeno delle difficoltà che si sono frapposte ad una spedita approvazione di questa legge.

Va però detto che, addentrandosi a mente serena nella lettura degli atti parlamentari, si riporta una impressione assai favorevole

sull'immenso lavoro portato a termine sia dalla Camera che dal Senato. Le relazioni di maggioranza o di minoranza, illustranti questo o quel progetto, sono tutte espressione meditata di infiniti problemi, affrontati con ricchezza di informazione e rigore nella ricerca, sono documenti, cioè, che non solo valgono ad illuminare per la esatta interpretazione della legge n. 1213, ma servono anche quale materia di studio di tutti gli aspetti artistici, sociali, tecnici, economici che riguardano il cinema. Gli interventi in commissione o in aula, sia pure improntati a visioni diverse, hanno certamente tutti concorso, nel contrasto dialettico della parola viva, a chiarire idee e posizioni, avviando la volontà del cosiddetto legislatore verso soluzioni, che se a volte di compromesso, esprimono nella formulazione finale la volontà dell'intero Parlamento.

Pertanto, pur tenendo conto che le proposte degli onn. Calabrò, Manco ecc. e degli onn. Alicata, Valori, Alatri ecc., allegate al testo del disegno di legge del Governo, sono restate là quali inerti appendici e cioè non sono state inserite in quella discussione comparativa che l'on. Alatri aveva insistentemente invocata, noi crediamo che esse meritino parimenti di essere ricordate, e per due ragioni: la prima, perché queste due proposte si presentano in maniera organica e quindi sono chiaramente indicative di una volontà politica; la seconda — forse la più importante — perché nei tre progetti molti sono i punti di contatto non tanto nelle soluzioni proposte, quanto nella individuazione dei singoli problemi.

Riassumeremo, perciò, molto brevemente le linee maestre di queste due proposte, esaminando per prima quella dell'on. Alicata ed altri, perché, se anche presentata qualche giorno dopo quella dell'on. Calabrò, essa si richiama, come già detto, ad altro precedente progetto del 1958, proposto dal Partito Comunista Italiano e dal Partito Socialista Italiano.

I criteri tenuti presenti nella proposta di legge in esame sono ampiamente illustrati nella relazione che l'accompagna (Atti Parlamentari - Camera dei Deputati - n. 1484) e trarremo da questa relazione i brani più significativi e illuminanti.

Per quanto riguarda i film di lungometraggio, la relazione così si esprime: « (. . . . .) Siamo, pertanto, giunti nella conclusione che il modo migliore per aiutare la produzione cinematografica nazionale consista nel rinunciare alla politica dei " ristorni " e nel promuovere, in compenso, una sensibile riduzione dei diritti erariali sulla

programmazione dei film parlati nella lingua originale, accompagnata da un aumento del numero dei giorni, destinati alla programmazione dei film nazionali, e dell'inasprimento delle norme che colpiscono gli inadempienti agli obblighi sanciti ».

In altre parole abolizione dei contributi a percentuale sugli incassi lordi, parziale detassazione, programmazione obbligatoria, ed inoltre rapida riscossione, tramite S.I.A.E., delle aliquote d'incasso spettanti ai distributori e produttori al fine di ridurre l'onere degli interessi passivi; mantenimento dei premi di qualità aumentandone il numero e l'entità « (. . . . .) sì da venire incontro fra l'altro a quei film che, pur vantando meriti culturali ed artistici, conducono una vita stentata sul mercato e hanno bisogno di un appoggio concreto per equilibrare la bilancia dei costi e dei ricavi ».

Il progetto inoltre proponeva particolari agevolazioni creditizie per iniziative produttive promosse da società cooperative formate da autori, attori, tecnici e maestranze e la costituzione « sotto l'egida dell'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema, di almeno due società aventi per oggetto principale: l'una la distribuzione, la propaganda e la diffusione in Italia e all'estero dei film nazionali, e l'altra la gestione di esercizi cinematografici ».

Per i film di cortometraggio, il progetto proponeva l'abolizione di ogni contributo ai cinegiornali, la attribuzione di 120 premi annuali di 4-5 milioni ciascuno ai migliori documentari, affidandone la distribuzione, ma non in regime di monopolio, all'Istituto Luce.

Particolari norme venivano poi dettate per incoraggiare il medio e piccolo esercizio, per favorire la circolazione culturale del film, per potenziare la produzione di film per ragazzi, per instaurare una più stretta collaborazione fra cinema e TV con l'obbligo da parte di quest'ultima di « avvalersi, per la produzione dei suoi programmi, delle attrezzature e degli impianti cinematografici dello Stato o di società da esso controllate, nonché del personale dipendente » e di « riservare ai telefilm di produzione italiana almeno il 50 per cento del tempo trimestralmente destinato alla emissione di telefilm ».

Anche alla mente meno smaliziata appare di immediato risalto la contraddizione, connaturata nella proposta comunista, risultante dal fatto che il toccasana per il miglioramento della produzione sotto gli aspetti artistico ed economico dovrebbe ricercarsi nel disinteresse dello Stato e nella libera iniziativa. Il Ministro Corona nel suo intervento del 26 maggio non si lasciò sfuggire l'occasione e così

replicò all'on. Alatri: « (. . . . .). Ebbene: quale risposta dà la proposta Alicata al problema che scaturisce dalla necessità di migliorare la qualità della produzione cinematografica nel nostro Paese? Una risposta, mi consenta di dirlo [*Il Ministro Corona si sta rivolgendo all'on. Alatri*, N.d.A.] sorprendente: quella di affidarsi alla libera iniziativa. Mi permetto di rilevare, onorevole Alatri, che ci sono voluti cento e più anni di dottrina socialista, che ci sono voluti tutti questi anni di polemica interna, non solo al mondo operaio, ma anche alle correnti progressiste di tutti gli schieramenti politici, per sentire dire da voi che il toccasana di una situazione carente in fatto di produzione, e soprattutto di produzione artistica, sarebbe il ricorso alla libera iniziativa ed alla sanità del mercato ».

Se la proposta Alicata presenta, come appare evidente, alcune tracce rinvenibili nel progetto governativo, la proposta Calabrò, pur mettendo in rilievo alcuni nuovi aspetti di una realtà da regolamentare giuridicamente, quale ad esempio rapporti con la TV, agevolazioni creditizie per cooperative composte dalla gente del cinema, maggiore impegno per film per la gioventù, difesa del film italiano all'estero ecc., si mantiene sulla linea della passata legislazione. Infatti nel settore del film di lungometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria, auspicava il mantenimento dei premi a percentuale — 16 per cento — sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale è stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico. Parimenti per il film di cortometraggio, ammesso alla programmazione obbligatoria, si proponeva il mantenimento di premi a percentuale e precisamente: del 2 per cento per i documentari e dell'1 per cento per i film di attualità con limitazioni varie circa il periodo di sfruttamento e l'ammontare dei benefici.

Inoltre anche la proposta dell'on. Calabrò prevedeva provvidenze a favore dell'esercizio; innovazioni nella struttura del credito cinematografico, istituzione di un fondo destinato a favorire la vendita dei film italiani all'estero, il ritorno alla tassa di doppiaggio per i film stranieri, non più percepita in una somma fissa e successivamente recuperabile, ma sulla base di una aliquota percentuale — 5 per cento — sugli incassi globali di ciascun film, per costituire un fondo speciale destinato al finanziamento di iniziative produttive promosse da cooperative e per la costruzione di sale cinematografiche.

Lo Stato e il cinema nella legge n. 1213

Sgombrato il campo di quelle che abbiamo definito leggi concorrenti, passiamo ad esaminare la legge n. 1213 del 4 novembre, al fine di individuarne lo spirito informatore, i principi generali, gli istituti, le provvidenze, gli strumenti e gli organi chiamati ad applicare tutti i precetti contenuti nella legge stessa. Questo esame non può prescindere da alcuni documenti che riteniamo fondamentali e dei quali largamente ci serviremo, quali, ad esempio, il testo del disegno di legge presentato dal Governo (Atti Camera n. 1920), il testo emendato dalla II Commissione Permanente della Camera con la ampia, documentata e dotta relazione di maggioranza stessa dall'on. Gagliardi (Atti Camera n. 1920 - 1449 - 1484-A), il testo approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 24 giugno 1965 (Atti Senato n. 1267), il testo approvato dal Senato che è poi quello pubblicato, come legge n. 1213, sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965, ed infine — ma non ultimi — i resoconti ufficiali della Camera e del Senato con i numerosi interventi del Ministro Corona e di quanti, Deputati e Senatori, hanno partecipato alla affascinante discussione di questa legge.

Leggendo gli articoli 1 e 2, contenenti enunciazioni di principio di natura quasi programmatica o indicanti le attribuzioni del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, si può riportare l'impressione che trattasi di articoli superflui perché la *ratio legis* e cioè i motivi, i presupposti, le finalità che una legge intende raggiungere non dovrebbero essere enunciati, ma solo emergere dal congegno delle norme stesse, che, per come sono formulate, sono, ad un tempo, indicatrici del precetto che contengono e dei motivi che le informano. *Lex imperat, non docet.* Eppure non riteniamo superflui o pleonastici i due citati articoli. Siamo infatti in un momento storico particolare di grande ed evidente trasformazione che coinvolge lo Stato ed i rapporti che intercorrono tra Stato e cittadino: lo Stato è costretto ad intervenire in settori che un tempo o non esistevano o erano abbandonati a sé stessi; il cittadino vede nel contempo, nonostante il dilatarsi della sfera operativa dello Stato, moltiplicate le sue possibilità di lavoro che gli sono offerte da una organizzazione sociale divenuta per alcuni aspetti più semplice, quasi standardizzata, e per altri molto più complessa a causa di infinite occasioni che arte, scienza e tecnica continuamente creano. Partendo dalla pre-

messa che il cinema in tutte le fasi del suo essere e per la potenza del suo linguaggio è un fatto d'interesse generale, il legislatore ha stabilito che è compito dei pubblici poteri: favorire il consolidamento dell'industria cinematografica, promuovendo, se del caso, la struttura industriale a partecipazione statale; curare la formazione dei quadri professionali, incoraggiare tutte le iniziative volte a diffondere e valorizzare il cinema nazionale; promuovere studi e ricerche nel settore cinematografico, assicurando, per fini culturali ed educativi la conservazione del patrimonio filmico.

Nel corso del dibattito per l'approvazione dell'articolo 1 non mancarono proposte di emendamenti tendenti o a restringere l'azione dello Stato in questo settore o ad introdurre affermazioni di principio che snaturavano lo spirito di questa legge, alla cui base restano prevalenti le ragioni di contenuto economico; proposte che peraltro furono respinte per cui, salvo l'inserimento di due piccoli emendamenti apportati in sede di commissione, l'articolo figura nella originaria formulazione del progetto governativo. Questo articolo che, come già detto, suscitò qualche perplessità in Parlamento e che qualche ansia potrebbe far nascere in spiriti troppo gelosi delle prerogative dell'individuo e nel contempo ignari di precedenti legislativi, non introduce per la verità principii nuovi, né attribuisce compiti o facoltà che il potere esecutivo non abbia già e non abbia da lungo tempo esercitato; chiarisce, invece, ricapitola, elenca ciò che lo Stato fa o può fare nello spirito della legge di cui l'articolo stesso fa parte.

E mi sembra che si possa essere d'accordo con il Ministro Corona, il quale, a chiusura del dibattito su questo punto, affermò fra l'altro: « Credo che bisogna dare atto al Governo di avere nei singoli istituti della legge cercato di realizzare quella che è una premessa chiaramente specificata nell'articolo 1 introduttivo » (5).

È certo però che non si fa una nuova legge per restare nei termini del passato e quando al comma b) si afferma: « (Lo Stato) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando (*questa parola fu introdotta in sede di Commissione*) che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità », si palesano propositi chiaramente rivolti ad integrare una azione o precedentemente intrapresa e non portata a termine

---

(5) V. *amplius* « Atti Parlamentari: Camera Deputati », n. 332 del 3 giugno 1965.

con soddisfazione, oppure già enunciata e mai realizzata. Veramente da molti anni lo Stato opera nel settore dell'industria cinematografica, ma purtroppo senza chiarezza di intenti e quindi con paurosi sbandamenti sia di indirizzo che di conduzione economica. Basterebbe pensare alle vicende di Cinecittà, dell'Istituto Luce, della Cines, dell'Enic, ecc. per convincersene. Ora finalmente si affermano due principi: il primo che la struttura industriale statale sarà di integrazione a quella privata e il secondo che la conduzione aziendale sarà improntata a criteri di economicità. È chiaro che, così stando le cose, non sarà lo Stato a condizionare l'iniziativa dei privati, ma sarà quest'ultima a dilatare o a restringere il campo d'azione dello Stato. Se da parte dei privati non mancherà lo spirito d'intrapresa, se l'industria del cinema saprà organizzarsi su solide basi strumentali e finanziarie, lo Stato non avrà interesse ad inserirsi in una sfera già largamente coperta, né tanto meno ad intraprendere una politica di concorrenza. I criteri di economicità di gestione che lo Stato impone a sé stesso sono un limite ed una garanzia per tutti: per gli operatori economici, i quali non dovranno temere per condizioni di privilegio a favore di iniziative pubbliche; per i privati cittadini i quali dovranno esigere dai pubblici amministratori il rispetto delle leggi economiche nell'impiego del danaro pubblico.

L'art. 2, come già abbiamo accennato, riassume le attribuzioni del Ministero in campo cinematografico e rivendica — questo ci sembra l'aspetto forse più importante — per il Ministero del Turismo e dello Spettacolo la potestà di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi, con la costituzione di un Comitato permanente, presieduto dal Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, composto dai Ministri per il Bilancio, per il Tesoro, per la Pubblica Istruzione, per le Poste e Telecomunicazioni, per l'Industria e Commercio, per le Partecipazioni Statali e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le Informazioni. Si tratta di una innovazione fondamentale che riconosce al Ministero del Turismo e dello Spettacolo una responsabilità primaria nell'ambito delle iniziative del Governo concernenti comunque il cinema e la televisione.

Lo stato di fatto, risultante dalle diverse competenze attribuite in materia di cinema e televisione prima della approvazione di questa legge, risulta in modo chiaro dalla relazione dell'on. Gagliardi: « Purtroppo — egli scrive — nel settore è mancato un serio coordinamento a livello di Governo, e lo stesso Ministero del

Turismo e dello Spettacolo (la parola esplicitamente indicata nella dicitura dovrebbe significare una priorità di presenza e di responsabilità) non ha avuto tale presenza e responsabilità in modo primario. Perché da una parte la Televisione — che incide ed è collegata direttamente al fenomeno cinematografico — è posta sotto la responsabilità del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, dall'altra, il settore didattico-educativo fa capo ai Centri audiovisivi del Ministero della Pubblica Istruzione. D'altra parte, ancora, le partecipazioni dello Stato nel settore sfuggono al Ministero del Turismo e dello Spettacolo in quanto fanno capo al Ministero delle Partecipazioni Statali ».

Così stando le cose al Ministero del Turismo e dello Spettacolo non restava che una presenza meramente burocratica per l'applicazione, pressoché meccanica, di leggi di natura economica senza possibilità alcuna non solo di indicare direttive, ma anche di coordinare l'azione e gli interventi di altri Ministeri, quale quello delle Poste e Telecomunicazioni per la Radiotelevisione e quello delle Partecipazioni Statali per le società facenti capo all'Ente Gestione Cinema.

La decisione adottata dal legislatore non esaurisce il problema, né soddisfa pienamente la esigenza di fondo che consiglierebbe di attribuire ad un solo dicastero tutte le competenze concernenti lo spettacolo; è un avvio per altri succesivi interventi, che solo la esperienza potrà consigliare. Ma per collocare nel suo giusto valore l'importanza innovativa rappresentata dalla istituzione del Comitato permanente interministeriale, che per il solo fatto di essere presieduto dal Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, pone questo dicastero in una posizione prioritaria per la assunzione di responsabilità e per la sollecitazione di iniziative, occorre tener conto di tutte le attribuzioni demandate al Ministero dall'art. 2, con particolare riferimento alla potestà di vigilare sugli Enti e sulle manifestazioni cinematografiche che beneficiano di sovvenzioni dirette dello Stato, salva la competenza del Ministero delle Partecipazioni Statali nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate. È evidente che attraverso l'applicazione di questa norma il Ministero può svolgere una vasta azione su molte iniziative che attingono danaro dallo Stato e far sentire la sua voce a tutti gli Enti di Stato perché, a nostro avviso, il legislatore facendo salva la competenza del Ministero delle Partecipazioni Statali non solo non ha escluso la potestà di vigilanza del Ministero dello

Spettacolo, ma ha addirittura creato una duplice competenza i cui settori risultano ben definiti da questa legge e dalle leggi che regolano la vita delle partecipazioni statali.

Infine occorre osservare che il Comitato Permanente dei Ministri non è una mera espressione giuridica, trasformabile in un organo fattivo ed operante secondo la volontà di coloro che lo compongono, ma è già, per disposto del legislatore, un organo collegiale con attribuzioni precise e con poteri di straordinaria importanza. Infatti il secondo comma dell'art. 42 attribuisce al Comitato permanente dei Ministri la potestà di esprimere il parere sull'utilizzazione della somma complessiva di quattro miliardi e 850 milioni che nel corso di cinque anni sarà assegnata all'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema per l'attuazione dei compiti ad esso demandati; ma ben più rilevanti poteri conferisce allo stesso Comitato dei Ministri l'art. 55 che ha per oggetto i rapporti tra cinema e televisione (6). In forza del primo capoverso il Comitato dei Ministri ha il potere, in difetto di accordi tra le competenti organizzazioni di categoria e la società

---

(6) L'art. 55 non figurava nel progetto governativo e riteniamo che il Ministero non abbia voluto affrontare il problema in sede legislativa, perché reputava di poterlo risolvere in seno al Comitato dei Ministri. Figurava invece nella proposta di legge Alicata ed altri (vedi art. 16 proposta 1484).

Fu inserito per iniziativa della minoranza come art. 55 bis nel testo della Commissione con la seguente formulazione: « I film e telefilm messi in onda sulla rete televisiva italiana dovranno, almeno per la metà del loro quantitativo annuo, avere ottenuto la dichiarazione di nazionalità. (...) Per la produzione dei propri programmi l'Ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve avvalersi, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti, attrezzature e personale, delle attrezzature e degli impianti cinematografici dell'amministrazione dello Stato o di Società da esso controllate, nonché del personale dipendente ». Veniva fissato così il contingente-antenna in misura che apparve a molti troppo onerosa tanto che l'on. Paolicchi così si espresse nel suo intervento il 25 maggio 1965: « Probabilmente la discussione in Parlamento porterà a rivedere, nel testo definitivo della legge, la misura del contingente, dati i contrasti esistenti, in questa materia, ma in ogni caso credo che l'affermazione di principio servirà ad instaurare anche in Italia, come già è stato fatto in altri paesi, migliori rapporti tra cinema e televisione ». Sostennero il contingente antenna i deputati comunisti e speciale l'on. Lajolo nel suo intervento del 22 maggio.

Il testo dell'art. 55, così come risulta poi definitivamente approvato, fu proposto dagli onn. Dossetti, Paolicchi, Orlandi e Montanti ed accettato nella seduta del 23 giugno dal Ministro Corona che in quella occasione potè dare lettura di un documento firmato dalle categorie cinematografiche interessate e sindacali con il quale si proponeva di attribuire al Comitato dei Ministri la facoltà di determinare annualmente la percentuale minima del tempo totale di trasmissione di film o telefilm che la RAI-TV deve riservare alla produzione nazionale.

concessionaria dei servizi di televisione, di disciplinare l'utilizzazione televisiva dei film nazionali ed esteri prodotti per il mercato cinematografico, ed anche determinare annualmente la percentuale minima del tempo complessivo di film e telefilm di produzione nazionale che la società concessionaria dovrà programmare in rapporto a quelli di produzione estera. In virtù del secondo capoverso, il Comitato dei Ministri esprime il proprio concetto sul decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo con il quale vengono stabiliti i criteri per l'accertamento della nazionalità dei telefilm, tenendo presenti, per quanto compatibili, i requisiti stabiliti dall'art. 4 per i film nazionali a lungometraggio.

Per valutare l'importanza dei poteri sopraindicati, è necessario rammentare la posizione di favorevole congiuntura nella quale si è venuta a trovare la televisione nel nostro ed in altri paesi per la possibilità che ha avuto, per far fronte alle sempre sue crescenti necessità, di ricorrere — e quindi sfruttarla — a tutta la produzione cinematografica del passato attingendo persino al cinema muto. Il fatto, per alcuni aspetti, ha giovato alla stessa industria cinematografica perché ha rivalutato una produzione che aveva da tempo esaurito i normali cicli di sfruttamento; per altri versi ha danneggiato e danneggia la produzione perché l'utilizzazione di film sul piccolo schermo non soltanto restringe l'area del consumatore dello spettacolo cinematografico, ma spinge l'industria cinematografica verso costi sempre maggiori per differenziare i nuovi spettacoli dai vecchi. Per questa ragione è sorta la esigenza di disciplinare l'utilizzazione televisiva dei film nazionali ed esteri prodotti per il normale mercato cinematografico.

Altro fatto da sottolineare è che, non potendo ogni rete televisiva esaurire il tempo di trasmissione con una produzione diretta o con la produzione nazionale — né ciò sarebbe auspicabile per infiniti ed ovvî motivi — anche per la necessità di ridurre i costi di gestione, si è fatto ricorso in maniera troppo spesso indiscriminata alla produzione straniera di film e telefilm, quasi sempre americani che, già sfruttati largamente, vengono offerti a prezzi notevolmente bassi. Ne è derivato una inflazione sui nostri schermi televisivi di telefilm in serie acquistati in scatola chiusa ed un ristagno della produzione nazionale. L'art. 55 ha tenuto presente anche questo aspetto del problema ed ha demandato al Comitato dei Ministri la potestà di intervenire, a condizione però che sia nel primo caso che nel secondo vengano a mancare accordi fra le parti.

La commissione centrale per la cinematografia

Rientra tra gli strumenti rivolti a consolidare l'azione ministeriale nel settore del cinema la creazione della Commissione Centrale per la Cinematografia prevista dall'art. 3. Infatti questo organo collegiale, anche se basato su criteri di vasta rappresentatività — si compone di quaranta commissari ed è presieduta dal Ministro o per sua delega da un Sottosegretario di Stato — è un autentico organo ministeriale che affianca l'azione del Ministro e del quale il Ministro stesso si avvale per la trattazione dei problemi relativi al cinema che più impegnano l'azione del Governo in relazione ai punti programmatici e istituzionali enunciati agli articoli 1 e 2. La Commissione Centrale per la Cinematografia nelle intenzioni del Ministro proponente dovrebbe essere la premessa per la creazione del Consiglio Superiore dello Spettacolo, quando leggi organiche saranno emanate per tutti gli altri settori dello spettacolo (teatro di posa, lirica, televisione, ecc.). Per il momento si è trattato della trasformazione della preesistente Commissione Consultiva per la Cinematografia in un organismo più vasto e più rappresentativo dotato anche di maggiori attribuzioni (7).

Dice infatti l'art. 3: « Per l'esame di problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge è istituita presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo la Commissione Centrale per la Cinematografia ... » Il legislatore non precisa, salvo casi particolari, quali poteri sono conferiti a questa Commissione, specie per quanto riguarda l'esame dei problemi di carattere generale concernenti il cinema e le attribuzioni del Ministero. Non v'è dubbio però chè la Commissione Centrale non è dotata di potestà deliberante, e che i suoi pareri sulle materie per le quali il Ministro vorrà investirla non sono vincolanti per l'azione ministeriale. Ciò nonostante non può ritenersi irrilevante il fatto che il legislatore abbia voluto attenuare, per questo organismo, la funzione di mera consulenza, sostituendo l'oggettivo « consultiva » con il più significativo « centrale »; per cui non sembra inopportuno sottolineare che l'impor-

(7) La Commissione Consultiva per la Cinematografia fu istituita per la prima volta dalla legge 16 maggio 1947, n. 739. Maggiore strutturazione ricevette dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e dalle altre leggi successive.

tanza delle indicazioni, che questa Commissione fornirà, dipenderà soprattutto dalla sostanza, dal contenuto delle argomentazioni addotte, le quali non possono essere l'espressione di interessi particolari, ma essere la sintesi di più vaste e generali esigenze. Consolideranno in prosieguo di tempo il prestigio, l'importanza della Commissione Centrale, la motivata impostazione delle decisioni, la coerenza delle stesse, la lungimiranza nella trattazione dei problemi, la disinteressata azione di ognuno e di tutti manifestata in una prospettiva che superi il mero contingente e tenga presente l'essenza vera e autentica del fatto cinematografico. Riteniamo che spetti alla Commissione stessa, per le ragioni addotte, stabilire i limiti della sua importanza e del suo peso determinante.

Merita un cenno particolare, nella trattazione di questo argomento, il comma 8 dell'art. 3, con il quale viene istituita, nell'ambito della Commissione Centrale per la Cinematografia, una sottocommissione, alla quale è attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20.

La sottocommissione viene eletta dalla Commissione Centrale nella sua prima riunione ed è composta di otto membri, scelti tra i componenti della Commissione Centrale stessa espressamente indicati dalla legge.

Riteniamo opportuno soffermarci su questo punto perché ad una prima lettura si può riportare impressione e convincimento che la sottocommissione non sia altro che un organo ristretto, espresso dalla Commissione Centrale ed alla stessa sottoposto per un vigilante controllo; approfondendo però l'esame della disposizione ed i compiti demandati alla sottocomissione sia dall'art. 3 che dagli articoli 4, 19 e 20, si nota che la prima impressione, se non del tutto errata, è per lo meno imprecisa. È indubbio che, essendo la sottocommissione eletta dalla Commissione Centrale, essendo i membri eletti anche membri della Commissione elettrice, un certo legame intercorre tra i due organismi. Ma di quale natura è questo legame? È un vincolo giuridico di quasi subordinazione o di natura meramente morale? Non crediamo che esista subordinazione tra la Commissione Centrale e la sottocommissione perché è da escludersi che la Commissione Centrale possa avocare a sé la trattazione delle materie demandate alla sottocommissione, o che possa revocare o sottoporre a revisione i pareri espressi dalla sottocommissione nelle

materie di cui agli articoli 4, 19 e 20. Infatti il legislatore è molto chiaro al riguardo: e sia nel caso di deroga alla quota minima del 30 per cento, quale partecipazione del produttore italiano, ai fini della concessione del certificato di nazionalità per film realizzati con imprese estere in base ad accordi internazionali, che in quello della autorizzazione a girare all'estero, in tutto o in parte, film nazionali, il legislatore parla di « previo parere della sottocommissione di cui all'art. 3 » nel pirmo caso e « sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione Centrale per la Cinematografia » nel secondo caso. Infine nell'ultimo comma dell'art. 4 si precisa che deroghe alla ripresa diretta in teatri di posa con colonna sonora diretta o ad altri obblighi previsti « possono essere concesse su parere della sottocommissione di cui all'art. 3 ».

Esclusa perciò la subordinazione giuridica, resta quello che abbiamo definito vincolo morale, che si realizza da parte della sottocommissione nella costante volontà di interpretare gli indirizzi di massima della Commissione Centrale e da parte di quest'ultima nell'impostare con chiarezza i problemi in maniera tale che non esistano dubbi sulle linee direttrici cui si ispira la sua azione di carattere generale. Naturalmente anche se, come abbiamo tentato di dimostrare, il legislatore ha voluto creare due organi autonomi, ci pare, però, che nulla vieti alla Commissione Centrale di formulare per la sottocommissione voti, raccomandazioni, proposte, o di esprimere doglianza nel caso di dissenso per parere dati dalla sottocommissione.

A prescindere dalle surriferite considerazioni che adombrano soltanto possibilità ipotetiche di contrasti per competenze, è evidente che attraverso la chiarezza delle impostazioni di cui agli articoli 1 e 2 e il maggior prestigio attribuito alla Commissione Centrale per la Cinematografia, l'azione governativa potrà camminare più speditamente perché in corrispondenza alle finalità previste, stanno organi dotati di sufficienti poteri.

Il film nella legge n. 1213

1) Il lungometraggio

a) *requisiti per la nazionalità*

Dati i limiti che ci siamo stabiliti, non riteniamo possibile procedere ad un esame analitico di tutti gli articoli di questa legge

e, pertanto, pensiamo che sia più utile condurre la nostra indagine per settori al fine di richiamare l'attenzione su quegli aspetti che ci sembrano di maggiore importanza o per spirito innovatore o per le conseguenze che potranno in seguito produrre.

Inizieremo il nostro esame dal film di lungometraggio, che, come è facile immaginare, è quello che più ha impegnato Governo e Parlamento; passeremo poi ad esaminare il film di cortometraggio (documentario ed attualità), il credito cinematografico, le attività culturali inerenti al cinema, ecc.

Abbiamo già detto che, nonostante il fatto di aver voluto con questa legge porre in termini più precisi i rapporti tra lo Stato e il cinema, scopo preminente della medesima è quello di attuare, realizzare un nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografica; trattasi perciò di una legge di prevalente natura economica. Da ciò deriva naturalmente la necessità di definire in termini inequivocabili l'oggetto della legge e cioè il film.

Per il lungometraggio provvede l'art. 4 che fissa i requisiti che il film deve avere per ottenere il riconoscimento della nazionalità (8). È dichiarato nazionale il film di lunghezza superiore ai 1600 metri, a soggetto o a carattere documentario, prodotto in versione originale italiana che sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani o da società che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività e sempre che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano, che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli sceneggiatori, che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno i tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani, che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani, che, infine, il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani (9).

---

(8) La prima definizione di film nazionale si rinviene nell'art. 3 del D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 678. Trattavasi di una definizione molto sintetica, ma sufficientemente chiara, che ha costituito la base per tutte le leggi successive. Il concetto di nazionalità fu ampliato, sino a comprendervi « film prodotti in Italia da case italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con case estere » con l'art. 3 della legge 16 maggio 1947, n. 379. Con la legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modifiche il concetto di nazionalità andò sempre più dilatandosi, dando luogo anche a qualche inconveniente specie per quanto riguardava film realizzati in coproduzioni.

(9) vedi *amplius* l'art. 8.

Ai requisiti tecnici sopra riassunti si devono aggiungere, ai fini del riconoscimento della nazionalità, alcuni adempimenti tecnici. I principali sono i seguenti: obbligo di girare il 70 % degli interni previsti in sceneggiatura con ripresa sonora diretta ed in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza del lavoro, riconosciuti agibili con apposito certificato del Ministero del Turismo e dello Spettacolo (art. 4 penultimo comma); obbligo di sviluppare il negativo e di stampare le copie positive dei film nazionali in stabilimenti italiani (art. 21, comma 4°); divieto di utilizzare materiale scenico di repertorio in misura superiore al 10 % della lunghezza complessiva del film (art. 21, comma 2°). Per tutti questi obblighi o limitazioni il legislatore ha concesso possibilità di deroga per esigenze artistiche, tecniche o per condizioni previste in accordi internazionali.

Rispetto alla precedente legislazione si notano nell'art. 4 alcune innovazioni rivolte da un lato ad adeguare il film nazionale alle direttive del Consiglio della Comunità economica europea — per questa ragione la lunghezza del film di lungometraggio è stata ridotta a 1600 metri dai 2000 del progetto governativo e delle precedenti leggi — e dall'altro a caratterizzare vieppiù la natura, la forma, l'essenza del film a difesa della nostra produzione. Infatti è stata esclusa la possibilità che il film nazionale possa essere girato in più versioni, di cui una italiana, che il regista possa essere straniero (10)

---

(10) La possibilità di utilizzare registi stranieri, non prevista dal progetto governativo, compare in un emendamento approvato in seno alla II Commissione permanente della Camera dei Deputati, ma fu eliminata in aula su proposta di vari settori. Ci sembra che l'on. Paolicchi nel suo intervento del 3 giugno abbia riassunto in termini estremamente chiari la natura di tutta la questione. Ne riportiamo le parole: « ... Si era ritenuto da parte della maggioranza, in Commissione, che questa possibilità di deroga aiutasse la penetrazione del cinema italiano nei mercati stranieri. Vi sono indubbiamente in Italia molti grandi autori, attraverso i quali certamente si ha la possibilità di espansione del nostro cinema nel mondo; ma in Commissione si è ritenuto che tale possibilità sarebbe ancora maggiore se qualche regista straniero di chiara fama potesse firmare film italiani. Un secondo motivo era nella considerazione che certi tipi di film non sono tradizionali nella cinematografia italiana, per cui si era pensato che sarebbe utile, in questi casi, avere un regista non italiano.

Abbiamo proposto questo emendamento per ripristinare il testo governativo, non già perché non siano validi i motivi allora portati in Commissione, ma perché, dopo un ripensamento, si è ritenuto che questa deroga potrebbe rappresentare un'apertura eccessiva al cinema americano. E ciò sarebbe in contrasto con lo spirito della legge, che è legge di ordinamento ed anche di protezione del cinema italiano. Si è consi-

e si è accentuata la partecipazione di elementi artistici e tecnici italiani, rispetto alle aliquote di stranieri consentite dalle precedenti disposizioni.

Forme di quasi nazionalità o di nazionalità attenuata sono state previste dall'art. 18 per mantenere fede ad impegni internazionali assunti dal nostro paese specie nei confronti della Comunità economica europea e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Abbiamo adoperato la espressione di quasi nazionalità o di nazionalità attenuata perché i film di lungo o cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli stati membri della C.E.E. in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio delle Comunità in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, e i film di lungo e cortometraggio prodotti da imprese italiane, che pur non dichiarati nazionali, presentino i requisiti di cui alla predetta direttiva del Consiglio della Comunità, sono ammessi ad una parte dei benefici previsti e precisamente alla programmazione obbligatoria e agli abbuoni a favore degli esercenti, previo parere delle apposite commissioni per i film di lungo e cortometraggio di cui agli articoli 46 e 49 e possono concorrere per l'assegnazione di premi di qualità nella misura di 3 premi semestrali per i lungometraggi (art. 8, comma 2°) e di 20 premi annuali per i cortometraggi (art. 11, ultimo comma) previo parere delle rispettive commissioni previste dagli artt. 48 e 49. Agli stessi benefici (esclusa l'assegnazione dei premi di qualità) e con le stesse modalità sono ammessi i film a cortometraggio prodotti da uno degli Stati membri dell'OCSE, sempre che lo Stato produttore non ponga restrizioni all'importazione e alla distribuzione di film italiani.

Una forma di acquisizione dell'attestato di nazionalità, che potremmo definire di diritto singolare è quella prevista dall'art. 19. Si tratta di nazionalità piena, in deroga a tutte le disposizioni sino ad ora esaminate, che si concreta attraverso gli istituti della coproduzione e della compartecipazione finanziaria artistica e tecnica. Per chiarezza occorre distinguere tra regime di coproduzione e di compartecipazione: la coproduzione presuppone, per potersi attuare, un accordo a livello di governi nel quale sono stabiliti in dettaglio e

derato, poi, che vi sono altre possibilità di collaborazione, come la coproduzione, che ammettono la presenza del regista straniero; e si è preferito escluderla per il film italiano vero e proprio ».

quindi preventivamente accettate dalle parti le condizioni in base alle quali si realizzano i film in coproduzione, con l'impegno che, una volta che il film risponda ai termini dell'accordo, sarà riconosciuto nazionale dai paesi cui appartengono i coproduttori; la compartecipazione prescinde da accordi di massima preesistenti e si realizza di volta in volta e solo quando si riscontrano « particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro ».

Poiché in passato, in mancanza di precise disposizioni, si sono realizzate produzioni all'estero con un minimo di partecipazione italiana, il legislatore sia nel caso della coproduzione che della compartecipazione ha dettato alcune norme di massima, senza per questo voler misconoscere la importanza che questi due istituti hanno avuto o possono avere per la creazione di una vasta area di interessi e di scambi del cinema nazionale.

Di rilievo è la disposizione che fissa ad un livello non inferiore al 30 per cento del costo del film la quota di partecipazione, artistica, tecnica e finanziaria del coproduttore italiano, salvo deroghe previste in accordi internazionali (art. 19, comma 2°); quella che impone il saldo della quota minoritaria entro sessanta giorni dalla consegna del materiale, pena la decadenza del privilegio della coproduzione (art. 19, comma 3°); quella che fissa il rapporto fra film con quota minoritaria e film con quota maggioritaria realizzati da una stessa impresa entro ciascun biennio e quella infine che impone fra paesi coproduttori un costante equilibrio nei trasferimenti valutari (art. 19, penultimo ed ultimo comma).

b) *programmazione obbligatoria ed altri beneficî*

Per i film di lungometraggio, riconosciuti nazionali a norma delle disposizioni sopra riassunte, la legge 1213 prevede tutta una serie di beneficî che vanno dalla programmazione obbligatoria all'abbuono parziale dei diritti erariali a favore dell'esercente, dalla concessione di contributi percentuali sugli incassi lordi a favore del produttore, al rilascio di attestati di qualità che comportano l'assegnazione di premi di qualità ed un ulteriore abbuono dei diritti erariali a favore dell'esercente.

La programmazione, che è prevista dall'art. 5, il più discusso e il più dibattuto di questa legge (vedi nota 4) consiste nell'obbligo imposto agli esercenti di sale cinematografiche di riservare un minimo di 25 giorni — comprensivi di tre domeniche — per ciascun tri-

mestre alla proiezione secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali riconosciuti come tali da non oltre cinque anni (11). In caso di infrazione, la Commissione prevista dall'art. 51 pone all'inadempiente un termine per il recupero delle proiezioni omesse, trascorso il quale, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro delle proiezioni.

A quali film il lungometraggio è riservata la programmazione obbligatoria? Risponde al quesito il primo capoverso dell'art. 5: « I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali ai fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato al Comitato di esperti di cui all'articolo 46 ».

Abbiamo già detto che su questo articolo 5 e più precisamente su questo capoverso si è avuta la più lunga polemica parlamentare

---

(11) La proiezione obbligatoria di film nazionali è forse il provvedimento più antico che sia stato adottato a favore del cinema nazionale. Risale al 1927 e consisteva nell'obbligo di proiettare un film italiano per ogni tre film stranieri limitatamente però alle sale di prima e seconda visione assoluta di dieci città capoluogo di zona cinematografica. Con la legge 13 giugno 1935, n. 1143 l'obbligo fu imposto a tutte le sale cinematografiche ed il rapporto tra il film nazionale e quello straniero fu ridotto a uno a due, successivamente a uno a uno.

La proiezione di film nazionali, specie nei momenti di maggiore depressione della nostra produzione, fu avversata dagli esercenti, a favore dei quali non erano previsti benefici, per cui si ebbero frequenti evasioni, nonostante controlli affidati a squadre volanti di P.S. Con il D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 678, la programmazione obbligatoria fu abolita, unitamente a quasi tutte le provvidenze che la legislazione precedente aveva riservate all'industria cinematografica nazionale. Tornò in vigore come valida arma di difesa contro l'indiscriminata invasione del cinema americano con la legge 16 maggio 1947, n. 379 con l'obbligo per gli esercenti di sale cinematografiche di « riservare 20 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film riconosciuti nazionali » dovendo però comprendere detto periodo almeno due domeniche.

L'abbuono di parte dei diritti erariali — 20 per cento — fu stabilito per la prima volta con la legge 29 dicembre 1949, n. 958.

ed extraparlamentare che abbia riguardato questa legge. Perché? Certo non per la semplice programmazione obbligatoria che in sé e per sé non investe che rapporti tra privati, ma per le conseguenze economiche che l'ammissione alla programmazione obbligatoria produce automaticamente e a carico dello Stato e a favore del produttore, dell'esercente, degli autori del film. Infatti il film ammesso alla programmazione obbligatoria gode dei seguenti provvedimenti:

— a favore dell'esercente, un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono è elevato al 35 per cento se il prezzo del biglietto è inferiore a lire 200 nette (art. 6). Nel caso che il film abbia ottenuto l'attestato di qualità l'esercente beneficia, in aggiunta agli abbuoni di cui sopra, di un altro abbuono del 25 per cento (art. 9 ultimo comma);

— a favore del produttore, corresponsione di un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato e per un periodo di 5 anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico (art. 7, comma 1°) e, se il film ha ottenuto uno dei venti attestati annuali di qualità, un premio di L. 28.400.000 (pari al 71 per cento del premio di 40 milioni) (art. 9 commi 1° e 2°).

— a favore degli autori del film (soggettista, sceneggiatore, regista, escluso il musicista) corresponsione di un contributo dello 0,40 per cento sugli incassi lordi del film da dividersi in parti uguali tra gli autori indicati e, se il film ha ottenuto l'attestato di qualità, di un premio di L. 11.600.000 (pari al 29 per cento di 40 milioni). In questo caso però i beneficiari del premio sono oltre che i quattro autori del film, anche il direttore della fotografia, lo scenografo e il montatore, i quali si ripartiscono il premio nella seguente misura: 4 milioni di lire al regista (pari al 10 per cento del premio di 40 milioni), 1 milione e 200 mila lire al soggettista (pari al 3 per cento del premio), 2 milioni e 800 mila lire allo sceneggiatore (pari al 7 per cento del premio), 800 mila lire all'autore della musica (pari al 2 per cento del premio), 1 milione e 200 mila lire al direttore della produzione (pari al 3 per cento del premio) 800 mila lire rispettivamente allo scenografo e al montatore (pari al 2 e più 2 per cento del premio) (art. 9).

Gli attestati di qualità e quindi i premi di L. 40 milioni ciascuno, che vengono ripartiti come sopra descritto, sono venti per

ciascun anno ed assegnati nel numero massimo di 10 per ciascun semestre (12).

Quali considerazioni si possono formulare sulla base di un sereno esame del complesso delle disposizioni sopra riassunte? Risulta in primo luogo evidente che alla base di tutto v'è il cosiddetto sistema dei ristorni (termine improprio che i produttori sono riusciti ad imporre) sia a favore del produttore che dell'esercente, abbinato automaticamente alla programmazione obbligatoria. Contro il sistema si sono spesso levate voci di dissenso, tendenti o alla abolizione totale, come hanno tenacemente sostenuto i comunisti, o alla limitazione dei contributi al di sopra di un certo limite, apparendo illogico e forse immorale premiare proporzionalmente il film secondo gli incassi, per cui il più premiato è il film che più incassa e quindi il meno bisognevole. Nella stessa relazione ministeriale e nei numerosi interventi del Ministro Corona sono chiare certe perplessità di fondo; ma l'esame sereno della situazione della industria cinematografica nazionale, formatasi e consolidatasi sul sistema dei contributi governativi, ha certamente consigliato di affrontare il problema con molta cautela e senza preconcette impostazioni d'ordine meramente teorico, tenendo particolarmente conto che un sistema, una

(12) È importante rilevare che il progetto governativo aveva previsto una diversa regolamentazione della materia ed aveva cercato di attenuare un automatismo che se giova ai produttori, poco serve ai fini della incentivazione alla qualità. Secondo il progetto governativo, i benefici previsti erano i seguenti:

a) a favore dell'esercente, un abbuono del 17 per cento (del 30 per cento se il prezzo del biglietto era inferiore alle lire 200) dei diritti erariali, che si elevava al 35 per cento (al 50 per cento se il prezzo del bigiletto era inferiore alle lire 200) nel caso che il film proiettato avesse ottenuto l'attestato di qualità (artt. 6 e 8);

b) a favore del produttore, corresponsione di un contributo pari all'11,75 per cento dell'introito lordo per un periodo di cinque anni, e di un ulteriore contributo del 6 per cento se il film fosse stato ritenuto meritevole dell'attestato di qualità. Gli attestati di qualità consentiti non avrebbero dovuto superare il 25 per cento dei film prodotti nell'anno e cioè circa 50-60 attestati annuali tenuto conto della media di produzione di questi ultimi anni. Inoltre il produttore poteva beneficiare di uno degil otto premi annuali previsti (artt. 7, 8, 9);

c) a favore degli autori del film (soggettista, sceneggiatore, regista, escluso il musicista) corresponsione di un contributo dello 0,25 per cento da dividersi in parti uguali e di un ulteriore contributo dell'1 per cento nel caso di film munito di attestato di qualità. Se infine il film avesse beneficiato di uno degli otto premi di qualità, spettava al regista un premio di 4 milioni, al soggettista di 1 milione, allo sceneggiatore di 3 milioni, al musicista di 1 milione, al direttore di fotografia di 1 milione. Non erano stati considerati lo scenografo e il montatore (art. 7, 8, 9).

realtà economica, perché tale è anche il cinema come industria, non si può modificare con atti di buona volontà. Contro le facili critiche al sistema dei contributi sugli incassi, basate sul fatto che tale sistema risale al 1938, si deve osservare che se un istituto, specie di natura economica, resiste al logorio cui lo sottopone la dinamica della realtà economica, è segno che quell'istituto è tuttora valido e quindi è strumento che occorre, sino a che è possibile, conservare. È certo però che l'industria cinematografica deve porsi gradatamente sul piano dell'autosufficienza, per modo che, se dovessero maturare circostanze che rendessero inopportune o non consentite certe provvidenze, non si verifichi un clima di asfissia e quindi una conseguente crisi d'ordine industriale.

Qualche perplessità fa nascere, specie per il fine cui dovrebbe tendere, e che è quello di sostenere il film di qualità, la concessione dell'ulteriore abbuono del 25 % dei diritti erariali a favore dell'esercente che proietti film cui sia stato rilasciato l'attestato di qualità. Potrebbe avvenire che l'esercente sia indotto di fronte al notevole abbuono dei diritti erariali a proiettare film di sicuro incasso che abbiano anche l'attestato di qualità, rifiutando proprio quei film che, o per l'alto contenuto culturale o perché anticipatori di nuovi contenuti e di nuovi significati estetici, non incontrano la simpatia del grosso pubblico. Il sistema cioè dell'abbuono proporzionale agli incassi può spingere ad effetti contrari a quelli che il legislatore si è proposto, tanto più che il congegno dell'attestato di qualità non accompagna il film dal momento della sua prima proiezione ma giunge con un ritardo che può anche essere di sei mesi. Tutto ciò indurrà l'esercente a programmare film di sicuro successo commerciale: se poi il film avrà l'attestato di qualità egli vedrà arrivarsi un premio che non ha assolutamente meritato e per il quale non ha corso alcun rischio. E il giuoco può riuscire facilmente, tenuto conto che gli attestati di qualità ed i conseguenti premi sono ben venti per ciascun anno finanziario, per cui la scelta in anticipo è piuttosto agevolata.

Di particolare significato è invece l'assegnazione dei premi governativi erogati sotto la forma di un contributo dello 0,40 % sugli incassi da dividersi in parti uguali tra soggettista, sceneggiatore e regista, escluso l'autore della musica (il cui lavoro viene compensato con una particolare regolamentazione), perché tutto ciò costituisce un riconoscimento della opera degli autori del film, i quali nella realizzazione dell'opera cinematografica se non rischiano

come il produttore il proprio capitale, rischiano alcuni valori, quali il prestigio professionale, le possibilità di lavoro future e quindi ben meritano di partecipare ai contributi che lo Stato eroga per sostenere il cinema italiano inteso come arte e come industria.

Agli stessi criteri corrisponde la partecipazione dei tre citati coautori, del musicista, del direttore della fotografia e del montatore ai premi di qualità con le percentuali prima riassunte. Va rilevato che il legislatore italiano con questa disposizione ha in parte derogato ai principi generali della legge sul diritto di autore riconoscendo al direttore di fotografia, allo scenografo e al montatore la qualifica di coautore del film.

2) Il cortometraggio

a) *requisiti per la nazionalità*

L'art. 10 della legge stabilisce quali requisiti deve avere il cortometraggio per essere dichiarato nazionale. Tale deve essere inteso il film di lunghezza non inferiore a 290 metri e carattere documentario o a soggetto, prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico e artistico interamente italiano, salvo quando disposto dal Regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità Economica Europea del 25 marzo 1964. Come si rileva, il legislatore ha voluto accentuare il carattere nazionale del film documentario e nello stesso tempo rispettare gli impegni assunti in sede internazionale. Per tale motivo la lunghezza è stata ridotta da 300 metri a 290 ed è stata esclusa la possibilità che ai cortometraggi, i quali comportano una modesta organizzazione tecnico-industriale, possano partecipare elementi stranieri, così come era previsto dalle precedenti disposizioni.

b) *programmazione obbligatoria ed altri beneficî*

Anche per i film di cortometraggio il legislatore ha previsto la programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche i cui titolari sono obbligati a proiettare per quarantacinque giorni per ogni trimestre cortometraggi nazionali che abbiano ottenuto la programmazione obbligatoria in base a precedente legge o che abbiano conseguito da non oltre tre anni i premi di qualità di cui all'art. 11.

Un abbuono del 3 % dei diritti erariali è concesso agli esercenti di sale che proiettino, oltre al lungometraggio, un cortometraggio

di quelli sopra indicati. Al fine poi di agevolare la proiezione di cortometraggi, il legislatore ha previsto che, qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali o stranieri (di cui all'art. 18) è concesso all'esercente un abbuono del 50 % dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Ai cortometraggi che abbiano ottenuto l'attestato di nazionalità possono essere concessi trimestralmente premi di qualità per un complesso di 8 premi annuali da 10 milioni, 32 premi da 7 milioni e 100 premi da 5 milioni e 500 mila per un totale di 140 premi annuali e per un importo di 850 milioni circa. Da rilevare che il premio viene ridotto del 10 % nel caso che il film sia stato girato in bianco e nero e aumentato del 10 % nel caso che il cortometraggio sia di animazione.

L'ammontare del premio viene attribuito per il 90 % al produttore, per l'8 per cento al regista e per il 2 % al direttore della fotografia (art. 11, comma 1°). Nello spirito del Trattato di Roma e nella visione europeistica che deriva dalla partecipazione del nostro Paese alla Comunità Economica Europea, il legislatore ha previsto che venti premi annui da L. 5 milioni e 500 mila possano essere assegnati a cortometraggi dichiarati nazionali dagli stati membri della Comunità (art. 11, comma ultimo).

c) *distribuzione*

Una particolare innovazione è quella della distribuzione del documentario che in realtà viene affidata all'Ente Autonomo di Gestione, che a tal fine si avvarrà dell'Istituto Luce. La distribuzione alle sale cinematografiche è fatta a titolo gratuito. Nel caso che il produttore di cortometraggi non intenda avvalersi della distribuzione garantita dall'Ente Autonomo di Gestione Cinema, l'Ente stesso provvederà a stampare gratuitamente quindici copie del cortometraggio ed in tal caso il produttore del film dovrà provvedere alla distribuzione e, per beneficiare del premio, dovrà dimostrare che il film è stato proiettato in almeno cinquecento sale, adempimento dal quale è esonerato qualora la distribuzione sia stata affidata all'Ente Autonomo di Gestione (art. 11).

Da quanto sopra si rileva che il legislatore ha avuto di mira, nel formulare le disposizioni concernenti il documentario, il raggiungimento di due scopi, il primo dei quali è il miglioramento della qualità dei cortometraggi ed il secondo quello di diffonderli nelle sale di pubblico spettacolo, o quale complemento di programma o

— addirittura — quale programma a se stante. Infatti è stato più volte rilevato — e il sottoscritto anni or sono in un articolo apparso su questa rivista denunciò francamente la situazione (13) — che la produzione documentaristica italiana è tra le più scadenti nel mondo e certamente non all'altezza del livello della cinematografia nazionale nel settore del lungometraggio. La constatazione è tanto più grave se si tiene conto che da anni ormai lo Stato italiano, in realtà, attraverso la corresponsione di contributi a percentuali sugli incassi, o con la assegnazione dei premi di qualità, sostiene l'intero costo della produzione documentaristica italiana nonché i relativi utili per la mancanza di un mercato del documentario. A causa dello scarso livello qualitativo dei documentari prodotti, il pubblico italiano ha perduto l'amore verso il documentario e male ne sopporta la proiezione nelle pubbliche sale. Scadente e pressoché inesistente è nel nostro Paese la produzione di cortometraggi a carattere scientifico, a carattere didattico, a carattere sociologico etc.

Esaminando con occhio sereno le disposizioni che abbiamo sopra riassunte nasce spontaneo il dubbio che, nonostante la buona volontà dimostrata dal legislatore, la situazione nel settore documentario forse non migliorerà in avvenire. Si può essere certi o quasi che la produzione di documentari non supererà di molto, quantitativamente, il numero dei premi messi a disposizione, che la lunghezza dei documentari, qualunque sia l'argomento trattato, seguiterà ad aggirarsi sui 300 metri, che i film saranno girati in bianco e nero o a colori o con disegni animati non a seconda delle esigenze dell'argomento trattato, ma solo dietro il calcolo puramente economico del margine di utili che si può sperare in relazione al costo e in relazione alla entità del premio e tutto ciò perché il documentario sarà concepito solo in funzione spettacolare o quale complemento di spettacoli cinematografici. L'aver poi esonerato, in via di principio, il produttore dall'onere della distribuzione, se da un lato costituisce un grave peso finanziario e organizzativo per l'Ente di Gestione, può essere un facile alibi per i produttori i quali cercheranno di addebitare solo ad eventuali carenze organizzative la mancata penetrazione in profondità del documentario tra il pubblico.

---

(13) cfr. in « Bianco e Nero », Roma, anno XXIII°, n. 1, gennaio 1962: *La faticosa strada del documentario italiano.*

Pertanto ad evitare il riprodursi di una situazione già precedentemente lamentata, esiste un solo rimedio, quello cioè che la Commissione di cui all'art. 49 abbia il coraggio di, eventualmente, non assegnare una parte di premi ai documentari che vengono presentati, stabilendo in anticipo un elevato standard di qualità e rifiutando i cascami che tante volte sono stati barattati quali film di un certo impegno. Inoltre una azione sul piano della qualità, di natura stimolante, potrà svolgere l'Istituto Luce attraverso la produzione e conseguente proiezione della quota di 50 film che l'Istituto stesso produrrà per conto dello Stato, degli enti pubblici e delle società a prevalente amministrazione statale.

In complesso riteniamo che la disposizione riguardante la produzione di cortometraggi sia eccessivamente liberale perché mentre accolla allo Stato gli oneri della produzione e della distribuzione, non lascia allo Stato stesso alcuna iniziativa per indirizzare il documentario verso quelle finalità tecniche, artistiche e culturali che solo possono giustificare un intervento così massiccio del pubblico denaro.

3) Il film di attualità: riconoscimento della nazionalità e programmazione

L'art. 14 definisce film di attualità nazionale il film della lunghezza non inferiore a 200 metri e non superiore a 250 che riproduca, con carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno anche se dedicati ad un solo argomento, sempre che il film sia prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano.

Per quanto riguarda i requisiti della nazionalità, il legislatore non ha molto innovato; ha invece notevolmente innovato per quanto riguarda i beneficî che in passato venivano corrisposti, abolendo i contributi a percentuale sugli incassi che in passato erano stati sempre corrisposti. La decisione ha sollevato naturalmente molte polemiche e proteste da parte dei produttori di attualità. Però bisogna dire che l'opinione pubblica in generale e le classi responsabili del cinema hanno ritenuto il provvedimento più che giustificato, tenuto conto che il cosiddetto cinegiornale ha da tempo esaurito la sua funzione di informazione, ampiamente sostituito dal telegiornale, che giunge nelle case con una tempestività assolutamente impossibile per i film di attualità.

D'altra parte è notevolmente risaputo che nonostante gli sforzi compiuti per differenziare il cinegiornale dal telegiornale non si è riusciti a giungere a forme nuove spettacolarmente valide per cui spesso alla banalità del commento ha fatto anche riscontro una aperta pubblicità di fatti e persone, di avvenimenti o di prodotti industriali, da far ritenere che quella pubblicità non fosse sempre gratuita.

Parimenti è stata soppressa la programmazione obbligatoria dell'attualità; però all'esercente che proietti, unitamente al lungometraggio, anche un film di attualità è concesso un abbuono del 2 % dei diritti erariali per un periodo di cinque mesi dalla prima proiezione in pubblico. Da notare infine che il film di attualità della lunghezza non inferiore a 1600 metri può godere di tutti i benefici previsti per il lungometraggio a norma degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9, limitati però ad un periodo di sei mesi dalla data della prima proiezione in pubblico.

Si è detto da più parti che le attuali norme porteranno alla definitiva scomparsa del cinegiornale e che in tal modo si verrà a consolidare il monopolio della informazione visiva, già in parte detenuto dalla RAI, con il pericolo di avere specie ai fini di una documentazione futura, una visione di fatti e persone, unilaterale e con ogni probabilità improntata a criteri non obiettivi ma ispirata agli indirizzi della politica governativa. Indubbiamente tale pericolo può esistere, però noi riteniamo che la produzione del cinegiornale, se fatto con criteri di autentica obiettività e di documentazione storica, può ancora trovare non solo larga possibilità di impiego nel Paese, ma essere remunerativo specie per la esportazione verso l'estero. Al fine però di ovviare all'inconveniente di una visione unilaterale o incompleta di fatti ed avvenimenti che per la verità è sempre esistita, riteniamo che l'Istituto Luce debba sentire la necessità di effettuare riprese di avvenimenti non al fine di un immediato sfruttamento ma a quello più vasto e più redditizio di una documentazione storica che potrà essere largamente utilizzata in Italia ed all'estero in un futuro più o meno immediato.

4) I film prodotti per ragazzi

Non poteva sfuggire al legislatore la produzione nazionale destinata alla gioventù. È noto infatti che, nonostante tutti gli sforzi, anche di ordine finanziario, compiuti dai pubblici poteri, il nostro

Paese, a differenza di quanto è avvenuto in altre nazioni, non è riuscito a creare film, destinati alla gioventù, che per risultati artistici ed economici abbiano quel minimo di dignità che si richiede ad una produzione qualificata.

Tutti i parlamentari che hanno preso la parola sull'argomento sono stati unanimi nel denunciare questa deficienza ed in particolare il relatore di maggioranza on. Gagliardi ed il Ministro on. Corona, il quale ultimo, nel suo intervento del 3 gennaio 1965 alla Camera così si espresse al riguardo: « (...) La precedente legislazione ha fatto in questo delicatissimo campo cattiva prova. In realtà l'Italia non dispone di una produzione cinematografica adatta alla gioventù ed abbiamo — con tutta la modestia necessaria — confessato che si tratta di fare un esperimento per cercare di sollecitare nel nostro Paese la produzione e la proiezione di film adatti alla gioventù che, appunto per essere adatti alla gioventù, come precisava il relatore, devono essere specificatamente prodotti per ragazzi. (...) Riuscirà questo sistema a produrre una cinematografia adatta alla gioventù? Nessuno può dare assicurazione in questo senso. Ma è anche vero che nessuno ha saputto proporre soluzioni diverse.(...) ».

Il problema cui ha accennato il Ministro Corona è affrontato dagli artt. 16 e 17. L'art. 16 definisce il film cui può essere attribuita la qualifica di « film prodotto per ragazzi » e precisa che deve intendersi tale, quello di lungo o di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori di anni 16.

Dobbiamo subito far notare che il nostro legislatore, preoccupato dalla carenza di film destinati ai ragazzi, assimila, ponendoli sullo stesso piano, i film stranieri a quelli italiani, soprattutto per quanto riguarda l'abbuono del 50 % dei diritti erariali a favore dell'esercente che proietti film cui è attribuita la qualifica di « prodotto per ragazzi ».

In aggiunta a questa agevolazione, che costituisce un grosso incentivo alla proiezione, il legislatore ha riservato al film italiano per ragazzi gli stessi provvedimenti di favore, già previsti per i film di lungo e cortometraggio dichiarati nazionali. Considerato però che l'esperienza del passato, la quale non può essere ignorata, ha sufficientemente dimostrato che la iniziativa privata mal si rivolge ad una produzione specializzata, il Ministro Corona nell'intervento sopra ricordato aggiunse: « (...) Noi cerchiamo di far intervenire anche

gli enti di Stato. Confessiamo che la somma messa a disposizione di questi enti è modesta (14); (...) Se l'esperienza sarà fruttifera, si potrà evidentemente chiedere allo Stato di fare un ulteriore sforzo per aiutare la produzione per ragazzi. (...) ».

Quindi bene ha fatto il legislatore ad affidare questo compito all'Ente di Gestione non solo perché l'educazione della gioventù è uno dei compiti preminenti di uno stato moderno, ma anche perché, così disponendo, si soddisfa a quell'impegno programmatico, di cui al punto b) dell'art. 1, col quale si afferma che la struttura industriale a partecipazione statale interverrà laddove l'iniziativa privata è assente o male fa fronte alle esigenze di un settore. Conseguentemente trova ampia giustificazione l'art. 17 che esclude dal contingente annuale dei film, cui può essere attribuita la qualifica di « prodotto per ragazzi », i film prodotti da società inquadrate dall'Ente di Gestione.

Il credito cinematografico

Le disposizioni che la legge 1213 ha fissato per il credito cinematografico innovano profondamente e creano nuove possibilità di più agevole reperimento dei capitali da investire nel film, riducendo in pari tempo il costo del denaro e quindi del film stesso. L'intervento finanziario dello Stato, se è necessario in quasi tutti i campi dell'attività industriale, è indispensabile per il mantenimento della industria cinematografica perché il risparmio privato, per una serie di preconcette prevenzioni, generate purtroppo più che da malafede, dalla faciloneria di qualche improvvisato produttore, mal si orienta verso investimenti cinematografici.

Le innovazioni investono tutto il settore e sono fissate dagli artt. 27, 28 e 29, i quali in dettaglio prevedono:

1) la costituzione di un fondo annuale di 700 milioni, destinato alla parziale copertura degli interessi sui mutui concessi dalla Banca Nazionale del Lavoro o da altri Istituti per il finanziamento della produzione cinematografica o per la corresponsione di interessi (per tale scopo soltanto il 15 % del fondo è disponibile) sui mutui concessi per il finanziamento di lavori concernenti la tra-

(14) L'art. 45, punto *m*), prevede l'erogazione di un contributo al Luce per la realizzazione di film « prodotti per ragazzi ».

sformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno dieci anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio o per la costruzione di sale cinematografiche in comuni che ne siano sprovvisti;

2) la costituzione di un fondo di lire 300 milioni per l'esercizio 1965 e di lire 250 milioni per i due esercizi finanziari successivi destinato alla concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali che prevedano la partecipazione, ai costi di produzione, di autori, registi, attori e lavoratori. I finanziamenti, prelevabili da detto fondo, non possono superare il 30 % del costo di produzione del film, sono gravati da un interesse annuo del 3 % e possono essere concessi a integrazione dei contributi ordinari della Sezione di credito cinematografico;

3) la elevazione del fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro da lire 372.421.318= a 3.412.421.318=, da effettuarsi nel giro di tre esercizi finanziari.

Al miglioramento creditizio, si affianca con pari efficacia e favorevoli risultanze economiche l'alleggerimento del regime fiscale, sancito dall'art. 30, con il quale si dispone che tutti gli atti di vendita totale o parziale dei film nazionali, gli atti di cessione totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico, i contratti di distribuzione, noleggio, relativi allo sfruttamento del film, le operazioni di credito cinematografico, etc., sono soggetti ad imposta fissa di registro.

Della stessa natura è la disposizione che congela nella misura del 0,10 per mille la tassa di bollo per tutte le cambiali rilasciate per operazioni di credito indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni.

Attività culturale

Abbiamo già avuto modo di mettere in rilievo che nell'art. 1 il legislatore ha esplicitamente indicato le linee programmatiche lungo le quali si dovrà manifestare l'intervento pubblico nel campo della cinematografia. Fra gli impegni assunti in questa sede, figura quello di diffondere la cultura cinematografica, componente non ultima nella formazione dell'uomo di oggi.

In tutte le discussioni di carattere generale che si sono avute

alla Camera ed al Senato, nelle relazioni di maggioranza o di minoranza, si ritrova una concorde volontà di affrontare questo aspetto del cinema, ma bisogna dare atto al Ministro proponente di avere, in maniera organica e puntualizzante, non solo posto il problema, ma di avere anche suggerito soluzioni che, già valide in sé stesse, potranno in futuro indicare altri sviluppi più confacenti mano a mano che la situazione ambientale e soprattutto la struttura organizzativa degli organismi culturali, andrà modificandosi o sviluppandosi.

In questo quadro d'ordine culturale merita, in primo luogo, di essere adeguatamente sottolineato il complesso delle norme contenute nell'art. 43, con le quali si stabilisce, per la prima volta, la circolazione culturale del film, dando facoltà al Ministero del Turismo e dello Spettacolo di poter utilizzare in qualsiasi momento per manifestazioni nazionali ed internazionali le copie depositate a norma di legge, ed autorizzando la Cineteca Nazionale a servirsi delle stesse copie o di altre copie stampate a sue spese per proiezioni a scopo culturale e didattico organizzate direttamente o in collaborazione con organismi culturali, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna.

Una annosa, pesante, anacronistica situazione, che esisteva nel nostro Paese, per la quale la Cineteca Nazionale è stata costretta a pagare gravosi diritti erariali per copie provenienti dall'estero, è risolta dall'ultimo comma dell'art. 43.

Inoltre, per quanto riguarda lo stanziamento della Cineteca Nazionale, all'art. 45 è previsto un contributo annuo di 50 milioni, che — se pure non equivale alle dotazione che posseggono altre Cineteche straniere quali quella francese, jugoslava e sovietica — pur tuttavia è tale da poter far fronte a molte esigenze che sono state sino ad oggi compresse per l'assoluta insufficienza di stanziamenti. Senza punta polemica si deve dire che sino ad oggi la Cineteca Nazionale ha avuto un contributo di appena 10 milioni annui.

Sempre ai fini di garantire la circolazione culturale del film, l'art. 44 ha previsto il riconoscimento formale delle associazioni nazionali cui aderiscono circoli di cultura cinematografica, indicando anche i requisiti che i circoli aderenti debbono possedere. Naturalmente tutto ciò non al fine di stabilire una vigilanza o tutela su organizzazioni che rimangono libere ed autonome, ma soltanto per elevarle al rango di quasi persone giuridiche, sì da poter beneficiare di contributi da parte dello Stato e designare proprî rappresentanti nela Commissione centrale per la cinematografia, che è la più prestigiosa tra le commissioni cui questa legge dà vita.

Sempre ai fini di garantire la circolazione culturale del film, non può non essere considerata la deroga di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 21, con la quale si autorizza l'apertura di nuove sale cinematografiche di capienza non superiore a 400 posti, esclusivamente riservate alla proiezione di film per ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici ed a manifestazioni promosse dalla Cineteca Nazionale o da circoli e da associazioni di cultura riconosciuti a norma di legge. Infine, suggerita dallo stesso spirito, sta la disposizione che ha previsto speciali premi all'esercente di cinema d'essai sia per il complesso delle programmazioni che per l'espletamento di attività culturali.

Ma, a prescindere dalle disposizioni acquisite, quel che contano sono i motivi di fondo con i quali il legislatore ha affrontato gli aspetti culturali del cinema; criteri che interpretano desideri ed aspirazioni di una grande massa del pubblico italiano, costituito in prevalenza da giovani, che si avvicinano al cinema non per ragioni di evasione ma per cogliere nel film gli aspetti più essenziali e più validi ai fini di una completa formazione spirituale. Con la legge attuale il nostro Paese ha fatto un grande passo e si è messo in linea con la legislazione di altre nazioni che da tempo avevano adottato analoghi provvedimenti.

Altri aspetti della legge

Abbiamo già indicato i limiti entro i quali intendevamo limitare la nostra indagine; ma prima di chiudere non possiamo non accennare fra altri aspetti, non marginali di questa legge, a quello che si sembra assuma un notevole rilievo perché rivolto alla diffusione e difesa del film italiano all'interno e all'estero.

Si sa che in questi ultimi anni la cinematografia italiana ha visto aumentare, con un incremento progressivo, la sua diffusione all'interno ed all'estero. Non vi è paese nel quale il film italiano non sia adeguatamente conosciuto. I contratti di esportazione hanno raggiunto l'ordine di alcune migliaia per ciascun anno ed i proventi delle esportazioni hanno raggiunto cifre ragguardevoli. Ma risultati di gran lunga superiori, specie sotto il profilo economico-finanziario, si sarebbe potuto raggiungere se il film italiano avesse avuto specie all'estero solide posizioni di forza per la contrattazione. È mancata e manca tuttora una organizzazione che possa non solo far cono-

scere adeguatamente i migliori prodotti del nostro Paese ma soprattutto che possa ragguagliare i produttori e i noleggiatori sulle oggettive condizioni di mercato. Parimenti all'interno del Paese, per ragioni che non staremo qui ad analizzare, il noleggio attraversa difficoltà economiche, sicché la distribuzione è in gran parte affidata a società straniere, le quali, per essere organizzazioni a carattere economico, fanno del film una valutazione quasi esclusivamente commerciale.

Ore se è vero che lo Stato italiano incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare ed a difendere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale, è pure vero che una simile affermazione non può restare nel campo del puro accademismo ma deve trovare nella legge stessa, che tali principi pone, adeguati strumenti di attuazione.

Infatti l'art. 42 assegna all'Ente Autonomo di Gestione in un periodo di cinque anni la somma di 4 miliardi e 850 milioni anche per l'attuazione dei compiti previsti dal 2° comma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, che autorizza l'Ente stesso a creare adeguati circuiti di noleggio e di esercizio per la difesa del cinema italiano. Inoltre, l'art. 45 punto *a*) prevede adeguati contributi per iniziative ed attività intese a favorire ed a incrementare gli scambi cinematografici con l'estero; compito questo ultimo che sino ad oggi è stato affidato all'Unitalia e che l'Unitalia, ristrutturata adeguatamente, potrà in avvenire assolvere con validi risultati, sopratutto se saprà inserirsi, sostenuta dalle nostre rappresentanze all'estero, negli ambienti cinematografici di altri paesi.

* * *

Terminato il nostro esame, piuttosto panoramico della legge, non possiamo non formulare ed esprimere qualche considerazione che non riguarda tanto i singoli istituti quanto certi congegni che sono stati studiati per l'attuazione della legge stessa. È stato, infatti, detto che la n. 1213 è la legge delle Commissioni, quasi a significare che lo Stato ha rinunciato a gestire la cosa pubblica, servendosi degli strumenti di cui dispone e facendo per contro affidamento quasi esclusivamente su organi collegiali, nei quali i rappresentanti del potere esecutivo o non intervengono affatto e, se vi partecipano, sono sempre in minoranza.

Per la verità le Commissioni sono molte, ma non molte di

più di quelle che le precedenti leggi avevano previste; semmai qualche perplessità può nascere per il notevole numero delle persone che le compongono, chiamate a farne parte quasi sempre in rappresentanza delle categorie più interessate al cinema. È questo forse il punto debole del sistema, che vuole essere espressione di una cosciente democrazia, ma che invece può trasformarsi in forme di gestione corporativa o per lo meno condurre ad una frattura tra gli interessi che il potere statale dovrebbe tutelare e quelli che le categorie difendono in una visione che può non coincidere con quella che ha ispirato il legislatore.

Solo l'esperienza futura potrà dirci se il sistema andrà rivisto e corretto. Per il momento è solo auspicabile che le categorie economiche, artistiche, sindacali, professionali designino, e sollecitamente, le persone più qualificate, le più disinteressate, quelle cioè che una volta investite di una pubblica funzione, sanno contemperare gli interessi della categoria cui appartengono con quelli di altre categorie collaterali e soprattutto con quelli che si identificano nel potenziamento artistico, culturale, industriale del nostro cinema.

Dal punto di vista formale questa legge presenta gli stessi difetti di tutte le leggi precedenti: norme di carattere generale, infatti, sono allineate in uno stesso contesto a fianco di norme esplicative che hanno al massimo la dignità di una norma regolamentare. Da ciò derivano articoli lunghissimi composti di commi e capoversi che sono di per se stessi altrettanti autentici articoli di legge. Inoltre norme dal contenuto tipicamente politico che si proiettano nel futuro a tempo indeterminato, quali sono quelle programmatiche ed istituzionali dei primi tre articoli, fanno parte di uno stesso strumento legislativo la cui validità non è prevista superiore alla durata di un quinquennio. Certo non è questo un problema di fondo, è solo questione di tecnica legislativa, che non va però sottovalutata perché la forza di un precetto giuridico, e quindi la sua efficacia, può a volte anche trarre spunto e ragione dalla chiarezza lineare, evidente, del testo di cui il precetto stesso fa parte.

Il lettore, che ha avuto la costanza di leggerci sino in fondo, avrà certamente notato che il nostro giudizio è notevolmente favorevole e che le poche riserve fatte sono più mosse dal timore che certe norme possano essere distorte che dal convincimento che il motivo che le informa sia sbagliato. Se questa legge ha un pregio che nessuna considerazione di parte può misconoscere, questo pregio è la chiarezza della impostazione dei problemi che si volevano affron-

tare e dei risultati che si volevano cogliere. Saranno raggiunte queste mete? È auspicabile nell'interesse del cinema.

Ma se qualche risultato dovesse deludere, sarà forse colpa degli uomini, sarà forse colpa di qualche disposizione tradita nella sua pratica applicazione, ma non sarà davvero colpa dei criteri che informano questa legge e che sono rivolti a creare le migliori condizioni per la nascita, lo sviluppo, il consolidamento di un cinema artisticamente valido, espresso da una industria sana e solida industrialmente ed economicamente.

Documentazione

La legge approvata

Legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Presupposti e finalità della legge

Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;

b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità;

c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;

d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;

e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

Art. 2.

Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo il Ministero del turismo e dello spettacolo:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;

c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la co-produzione dei film, stipulando i relativi accordi di reciprocità;

d) rilascia le autorizzazioni per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento dei locali da adibire a spettacoli cinematografici;

e) esercita la vigilanza sugli Enti e sulle manifestazioni cinematografiche che beneficiano di sovvenzioni dirette dello Stato, salva la competenza del Ministero delle partecipazioni statali nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate;

f) attua i provvedimenti stabiliti nella presente legge.

Allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attività e degli interventi dei Ministeri competenti, è costituito un Comitato permanente, composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le informazioni. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati.

Ai fini della stipulazione degli accordi di reciprocità di cui al primo comma, dovrà essere sentito preventivamente il parere della Commissione centrale per la cinematografia.

Art. 3.

Commissione centrale per la cinematografia

Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la cinematografia. Detta Commissione, che è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

g) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

h) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

i) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;

n) quattro rappresentanti degli autori cinematografici;

o) un rappresentante degli attori cinematografici;

p) quattro rappresentanti dei produttori di film;

q) quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno degli esercenti di sale parroc-

chiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

r) un rappresentante dei noleggiatori di film;

s) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

t) cinque rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui due delle categorie tecniche;

u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'articolo 44;

v) un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante del Centro nazionale per i sussidi audio-visivi della pubblica istruzione;

z) tre esperti nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

y) un rappresentate della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

I membri di cui alle lettere da *m*) a *t*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative. I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza i nominativi in una riunione convocata dal Ministero per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti.

Il Ministro per il turismo e lo spettacool può delegare, di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.

I componenti della Commissione centrale per la cinemataografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da *b*) a *y*) durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

È istituita, nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal direttore generale dello spettacolo, alla quale è attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20.

La sottocommissione viene eletta dalla Commissione centrale, nella sua prima riunione ed è composta:

1) di un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera *g*);

2) di due rappresentanti degli autori cinematografici di cui alla lettera *n*);

3) di due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera *p*);

4) di due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla lettera *t*);

5) di uno dei tre esperti, di cui alla lettera *z*).

Il direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della Commissione centrale per la cinematografia.

Titolo II.
FILM DI LUNGOMETRAGGIO

Art. 4.

Riconoscimento della nazionalità

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio il film di lunghezza superiore ai 1.600 metri, a soggetto o a carattere documentario, salva restando la definizione di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione della direttiva medesima.

È dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani o da società che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, e sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano;

b) che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli sceneggiatori;

c) che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno i tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. È tuttavia consentito l'impiego di interpreti stranieri in aumento delle quote per questi previste, qualora essi risultino residenti in Italia da oltre tre anni e nei casi in cui lo richiedano particolari caratteristiche genotipiche dei personaggi affidati alla loro interpretazione;

d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, truccatore) impiegati nei film siano almeno per tre quarti italiani;

e) che il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani.

Per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) del precedente comma è fatto salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Due elementi tra quelli indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), debbono risultare diplomati, all'atto del loro impiego, presso il Centro sperimentale di cinematografia da non oltre cinque anni.

Gli elementi artistici e tecnici stranieri che, nelle aliquote consentite, partecipano a film nazionali, debbono essere cittadini di Stati che applicano condizioni di reciprocità ai cittadini italiani nei film di rispettiva nazionalità.

Il lungometraggio che abbia i requisiti di cui ai commi precedenti viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiara-

zione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e quarto comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto è previsto dal quinto e sesto comma dell'articolo 8.

Il film dovrà esere girato, limitatamente alle riprese in interni, in ripresa sonora diretta e, almeno per il 70 per cento degli interni previsti dalla sceneggiatura, in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza del lavoro. I requisiti suddetti devono essere riconosciuti dal Ministero del turismo e dello spettacolo che rilascia un apposito certificato di agibilità valido per cinque anni.

Dall'obbligo di cui al comma precedente sono esclusi i film che, per ragioni artistiche, in base alla sceneggiatura, sono ripresi dal vero mentre le altre deroghe motivate da particolari esigenze artistiche o da impegni internazionali possono essere concesse su parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Programmazione obbligatoria

I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato al Comitato di esperti di cui all'articolo 46.

Gli esercenti di sale cinematografiche che debbono riservare un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni.

Detto periodo di 25 giorni deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali è proporzionalmente ridotto.

Nei casi di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Commissione prevista dell'articolo 51, vagliate le eventuali ragioni esposte dall'interessato, assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.

Art. 6.

Incentivi alla programmazione

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, è concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

L'abbuono di cui al precedente com-

ma è elevato al 35 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, tale limite di prezzo può essere modificato in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore degli esercenti che proiettino lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.

Art. 7.

Incentivi alla produzione

A favore del produttore del lungometraggio nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, ai sensi della presente legge, è concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di 5 anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, secondo gli accertamenti della Società italiana autori ed editori.

Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Art. 8.

Attestati di qualità

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria, che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L'attestato di qualità di cui al comma precedente potrà essere rilasciato a lungometraggi nazionali in numero non superiore a 10 per ciascun semestre.

L'attestato di qualità potrà altresì essere rilasciato, per ciascun semestre, a non più di tre lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base all'articolo 18.

Gli attestati eventualmente non rilasciati in ciascun semestre vanno ad aumentare il numero degli attestati da assegnare nel semestre successivo, purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

Per essere ammessi al rilascio dell'attestato di qualità gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo, all'atto in cui il film viene presentato per essere ammesso alla programmazione obbligatoria.

Gli interessati, inoltre, debbono presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 100.000 al competente Ufficio del registro.

Gli attestati di qualità sono rilasciati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo entro un mese dalla fine di ogni semestre fra i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria nel semestre suddetto e che abbiano presentato domanda ai sensi dei due commi precedenti.

Art. 9.

Premi di qualità

Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qua-

lità previsto dal precedente articolo, è assegnato un premio di 40 milioni di lire.

Tale premio sarà così ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio.

Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità, un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

TITOLO III.
FILM DI CORTOMETRAGGIO

Art. 10.
Riconoscimento della nazionalità

Ai fini della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 290 metri a carattere documentario o a soggetto.

Il cortometraggio è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane *e girato integralmente in Italia, con personale tecnico ed artistico interamente italiano,* salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Il cortometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del cortometraggio deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 11.
Premi di qualità

I cortometraggi iscritti, nel corso di ciascun trimestre, nell'elenco di cui al terzo comma del precedente articolo, possono concorrere all'assegnazione dei seguenti premi trimestrali di qualità, da attribuire per il 90 per cento al produttore, per l'8 per cento al regista e per il 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e iscritti con tale qualifica al pubblico registro cinematografico:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;

b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;

c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.

L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione.

I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel trimestre successivo purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

I premi di qualità sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo

spettacolo su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale. La Commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà dell'Istituto Luce.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso.

Venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno, da attribuire al produttore del film, sono inoltre riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. L'assegnazione dei premi è effettuata, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 49, tra i film designati da detti Stati che, a tal fine, possono presentare, entro ciascun esercizio, due film o il cinque per cento della rispettiva produzione dell'anno precedente.

Art. 12.

Produzione e distribuzione

Su richiesta del produttore interessato l'Ente autonomo di gestione per il cinema provvede ad assicurare gratuitamente la stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. L'Ente autonomo di gestione per il cinema rilascia apposito atto di impegno entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e terrà a disposizione dei produttori e degli autori la documentazione dei passaggi effettuati.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema non può chiedere all'esercente di sale cinematografiche alcun canone di noleggio per la proiezione del cortometraggio di cui al comma precedente, allorché il cortometraggio distribuito costituisce complemento di programma.

Qualora il produttore del cortometraggio premiato non intenda avvalersi della distribuzione garantita dall'Ente autonomo di gestione per il cinema, l'Ente stesso provvederà, a sue spese, alla stampa di quindici copie del cortometraggio, affidandola ad una società da esso inquadrata o, in caso di impossibilità, ad imprese adeguatamente attrezzate.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film da essi comunque finanziati, anche se prodotti per la diffusione a mezzo della televisione nel caso non vengano realizzati direttamente dalla R.A.I.-T.V., rimanendo a loro carico, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle copie. Le Amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film.

Dei cortometraggi indicati nel precedente comma, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, attraverso una delle società da esso inquadrate, cura anche lo scambio e la vendita all'estero, previa autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente o della Società interessati.

Gli eventuali proventi, derivanti dalla proiezione in pubblico, non come complemento di programma ma come spettacolo a se stante, di cortometraggi premiati e affidati alla distribuzione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, spettano all'Ente stesso.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo corrisponderà, annualmente, all'Ente autonomo di gestione per il cinema la somma di lire 198 milioni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, ai sensi del presente articolo, e svolti, sia direttamente sia tramite le Società da esso inquadrate.

Art. 13.

Programmazione obbligatoria

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 45 giorni per ogni trimestre, cortometraggi nazionali che, da non oltre due anni, abbiano ottenuto la programmazione obbligatoria in base alle leggi precedenti, o che abbiano conseguito, da non oltre tre anni, i premi di qualità previsti dalla presente legge; per i locali ad attività saltuaria, detto periodo viene proporzionalmente ridotto.

In sostituzione dei cortometraggi indicati nel precedente comma, gli esercenti di sale cinematografiche possono proiettare cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione statale che la Commissione di cui all'articolo 49 giudichi di interesse culturale o spettacolare. Tale riconoscimento può essere attribuito a non più di 50 cortometraggi per ciascun esercizio finanziario.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei giorni in cui la proiezione del lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o varietà.

Le programmazioni del cortometraggio debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, sull'apposito libretto di circolazione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, che deve essere allegato ad ogni copia del cortometraggio medesimo. Nel libretto di circolazione deve altresì essere annotato il titolo del lungometraggio con il quale il cortometraggio è programmato.

Nel caso di infrazione all'obbligo di cui al primo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 5.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai lungometraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo è concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi la concessione dell'abbuono è limitata alle programmazioni effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di cui all'articolo 18, è concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

TITOLO IV.
FILM DI ATTUALITA'

Art. 14.

Riconoscimento di nazionalità

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento.

Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del film di attualità deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

L'istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per l'accertamento dei requisiti di cui al primo ed al secondo comma, anche ai fini dell'ammissione del film ai beneficî previsti dalla presente legge.

Art. 15.

Programmazione

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre al lungometraggio, anche uno dei film di attualità di cui al precedente articolo, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di cinque mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del film di attualità stesso.

Il film nazionale di attualità, di lunghezza superiore ai 1.600 metri, può essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della sua prima proiezione in pubblico.

TITOLO V.
FILM PRODOTTI PER I RAGAZZI

Art. 16.

Qualificazione e programmazione

La qualifica di film « prodotto per i ragazzi » è attribuita al film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16.

La dichiarazione di film « prodotto per i ragazzi » è rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme e motivato parere del Comitato previsto dall'articolo 50 e su apposita domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50 mila al competente Ufficio del registro.

La qualifica di cui al primo comma può essere rilasciata soltanto a film nazionali per i quali la denuncia dell'inizio di lavorazione sia stata presentata dopo il 1° gennaio 1965 e a film stranieri che abbiano ricevuto il visto di importazione definitiva dopo la stessa data.

In relazione alle esigenze del mercato e alle possibilità produttive, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potrà stabilire ogni anno il numero massimo

dei cortometraggi e lungometraggi italiani e stranieri ai quali possa essere riconosciuta la qualifica di « prodotto per i ragazzi ».

A favore dell'esercente di sale cinematografiche è concesso un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo lungometraggio dichiarato « prodotto per i ragazzi »; o da un lungometraggio sempre dichiarato « prodotto per i ragazzi » accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato « prodotto per i ragazzi »; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati « prodotti per i ragazzi ».

L'abbuono di cui al precedente comma è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

Art. 17.

Deroghe al contingente

Il film prodotto da società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che abbia ottenuto la qualifica di film « prodotto per i ragazzi », non viene computato nel numero massimo stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente.

Titolo VI.

NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE

Art. 18.

Film dei paesi della Comunità economica europea e dell'OCSE

Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle retribuzioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità economica europea, i film a lngometraggio e a cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della C.E.E., in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del consiglio della Comunità in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 46 se a lungometraggio, e della Commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

Agli stessi benefici sono ammessi i film di lungometraggio e i cortometraggi prodotti da imprese italiane che, non dichiarati nazionali rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 10 e 14 della presente legge, presentino i requisiti indicati nella direttiva del Consiglio della Comunità, di cui al comma precedente.

I film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono ammessi, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 49, alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni a favore dell'esercente, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno applicate nei confronti dei film di paesi ove non esistano restrizioni alla importazione e alla distribuzione di film italiani.

Art. 19.

Coproduzioni

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in

coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota di partecipazione, artistica, tecnica e finanziaria, del coproduttore italiano non potrà essere inferiore al 30 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge.

In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di compartecipazione finanziaria, artistica e tecnica con imprese estere, qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro.

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente fra i paesi coproduttori dovrà sussistere un costante equilibrio. L'eventuale squilibrio accertato alla fine di ciascun anno di durata dei singoli accordi dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

Art. 20.

Riprese in Italia ed all'estero

La dichiarazione di nazionalità italiana del film è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione alle quali sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del cinema.

Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero può essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalità italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice.

Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni, girate nello stesso Paese.

Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma è consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 4.

Ai soli effetti previsti nell'articolo 30, il Ministero del turismo e dello

spettacolo può rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalità italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 4, lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 21.

Adempimenti tecnici

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai beneficî di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.

Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 48 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.

La lunghezza minima del film, indicata nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia.

Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali.

Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

Art. 22.

Adempimenti di lavorazione

Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, che vogliono ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10 e 19, e che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sono tenute, all'atto della denuncia di inizio di lavorazione del film, di cui all'articolo seguente, a presentare:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, dell'estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di società;

b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori italiani;

d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della società;

e) un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.

Le eventuali modificazioni della titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa e, se trattasi

di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spetacolo, e comunque non oltre la data di presentazione delle pellicole per l'ammissione alle provvidenze di legge.

In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione di film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera *b*) solo al fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) al momento della denuncia di lavorazione.

Art. 23.

Adempimenti a tutela della nazionalità

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film.

Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.

Per i film di attualità la denuncia di inizio di lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese.

Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

Le imprese produttrici estere, per potere girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero.

I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi.

Art. 24.

Adempimenti amministrativi

Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare:

a) il certificato rilasciato dall'E.N. P.A.L.S., ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1946, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per la produzione del film.

Qualora esistano contestazioni o pen-

denze, l'E.N.P.A.L.S. rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fin tanto che l'E.N.P.A.L.S. non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'E.N.P.A.L.S., l'Amministrazione rimetterà direttamente all'E.N.P.A.L.S. le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione stessa e per il produttore interessato;

b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.

In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge sul collocamento;

c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'Amministrazione accantonerà una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film.

Il produttore, o gli altri aventi diritto, deve inoltre presentare:

d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico;

e) per i cortometraggi:

1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12;

2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche.

Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, come contributi e premi previsti dalla presente legge, la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'articolo 128 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito con l'articolo 1 della legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica nella misura del 5 per cento.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965.

Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

Art. 25.

Pubblico registro cinematografico

I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film chte abbiano, anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonché i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

Art. 26.

Liquidazione dei contributi

Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 7, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Società italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti.

Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'articolo 7, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO VII.
CREDITO CINEMATOGRAFICO

Art. 27.

Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito

È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o soicetà finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedenti la cifra indicata.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finaziario a partire dall'esercizio 1965.

L'assegnazione dei contributi sugli

interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e composto di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;

d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

i) un rappresentante degli autori cinematografici;

l) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;

m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico;

n) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente al direttore generale dello spettacolo.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Art. 28.

Fondo particolare

È istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Sta-

to, di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.

I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati, su conforme parere del Comitato per il credito cinematografico di cui al precedente articolo, dal Comitato esecutivo della Sezione e possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa, fruenti dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 27.

I finanziamenti del fondo particolare non possono superare singolarmente il 30 per cento del costo di produzione accertato dalla Sezione; sono posticipati nel rimborso ai finanziamenti ordinari della Sezione stessa e sono gravati di un interesse del 3 per cento per ogni anno.

I proventi per interessi al pari delle eventuali perdite sono imputati al fondo particolare.

La gestione del fondo di cui al presente articolo deve essere tenuta distinta e separata dalle altre attività della Sezione.

Art. 29.

Fondo di dotazione

Il fondo speciale di cui alla legge 20 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sarà liquidato a cura della Sezione stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20.000.000 ciascuna al fondo ordinario della Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta.

La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è elevato da lire 372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 50 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1965, lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, lire 1 miliardo nell'esercizio 1967.

Il fondo stesso potrà essere ulteriormente aumentato con conferimento degli Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri Enti appositamente autorizzati.

Nulla è innovato per la gestione dei fondi speciali del credito cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui alla legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni.

Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza, è prescritto.

Art. 30.

Agevolazioni fiscali

Sono soggetti a imposta fissa di registro, qualunque ne sia la denominazione giuridica ad essi data dalle parti,

gli atti di vendita totale o parziale di film nazionali, gli atti di cessione totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento di film, gli atti di cessione, di costituzione in pegno o in garanzia dei proventi, dei contributi e dei premi, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende ed enti di credito anche quando siano in relazione agli atti di cessione e di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi sopra indicati, gli atti di estinzione delle cessioni, costituzioni in garanzia o in pegno, gli atti di rinunzia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.

Le norme fiscali di cui al primo comma si applicano anche a tutte le operazioni di credito cinematografico eseguite da enti o da società finanziarie, purché legalmente costituite.

Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, ivi comprese quelle di cui al primo comma, si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa di bollo nella misura fissa dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime.

TITOLO VIII.

NORME CONCERNENTI L'ESERCIZIO E LA DISTRIBUZIONE

Art. 31.

Apertura nuove sale

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'articolo 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun Comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri cordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei Comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonché nei capoluoghi di Provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche

con una ricettività superiore ai 500 posti.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per Comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per Comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per Comuni che abbiano una popolazione fra 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di Provincia.

Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulante è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 32.

Spettacoli misti

Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.

Art. 33.

Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato

ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate ad una Commissione così composta: del sindaco del Comune ove è ubicata la sala, che la presiede, di un ingegnere del Genio civile, dell'ufficiale sanitario del Comune. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale.

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla Commissione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 34.

Verifica straordinaria

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale cinematografiche al fine di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

In casi di urgenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 52 e previa istruttoria, il Ministero per il turismo e lo spettacolo richiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un solo Comune.

Art. 35.

Adempimenti di programmazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali di lungometraggio e di cortometraggio, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nelle zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela, ai soli fini del rispetto dell'obbligo della programmazione sono equiparati ai film nazionali quelli proiettati nella madre lingua di dette minoranze.

Art. 36.

Complementi di programma

I film di cortometraggio e di attualità possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungometraggio.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero

abbia inizio con la proiezione del lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film di attualità o del cortometraggio dopo la proiezione del lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

L'esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge, è nullo qualsiasi patto con il quale si conviene di corrispondere somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali di cortometraggio o di attualità ammessi ai benefici della presente legge.

Art. 37.

Divieto di cessione degli abbuoni

Gli abbuoni previsti dalla presente legge sono corrisposti all'esercente di sale cinematografiche all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per le proiezioni dei film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Art. 38.

Doppio programma

Nel caso in cui il film nazionale a lungometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria venga proiettato nello stesso spettacolo unitamente ad altro film a lungometraggio, il contributo di cui all'articolo 7 viene ridotto alla metà.

Art. 39.

Agevolazioni fiscali

L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

I materiali impiegati nelle riparazioni, rifacimenti, ampliamenti e trasformazioni delle sale cinematografiche, nonché nella costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici, sono esenti dall'imposta di consumo di cui all'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

La esenzione prevista dall'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, e dall'articolo 1, ultimo comma, della lege 5 luglio 1961, n. 641, si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati, o affissi, sulle facciate dei locali di pubblico spettacolo.

Per i locali che non abbiano diretto accesso dalle vie o piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari collocati o affissi sui muri o ad altre recinzioni dei locali medesimi, confinanti con le vie o piazze pubbliche.

Art. 40.

Registro di programmazione biglietti e distinte d'incasso

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.

Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla Commissione di cui all'articolo 51.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte di incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila.

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film, nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovrà indicare, con adeguata evidenza, l'anno della prima edizione italiana del film.

Il titolo del film, risultante dal nulla-osta di proiezione in pubblico, non potrà essere modificato se non in base a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo su motivata istanza degli interessati, sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.

In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporrà la sospensione del nulla osta di presentazione in pubblico del film in attesa degli adempimenti di cui sopra.

Art. 41.

Condizioni di noleggio

In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, anualmente, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro nazionalità.

La determinazione di cui al comma precedente prevederà le forme contrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso con-

dizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di Provincia.

Non è dovuta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata alla Società italiana autori ed editori, o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO IX.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 42.
Ente autonomo di gestione per il cinema

Per cinque esercizi finanziari successivi, a partire da quello del 1965, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali la somma di lire 900.000.000 per l'esercizio finaziario 1965, di lire 950.000.000 per l'esercizio finaziario 1966 e di lire 1 miliardo per ciascuno dei tre esercizi successivi, da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330.

I piani di utilizzazione di tale somma saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed approvati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato dei Ministri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2.

Gli atti compiuti dall'Ente autonomo di gestione per il cinema nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 43.
Cineteca nazionale

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografia e saranno emanate le norme per la Cineteca nazionale.

Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge, restano acquisite, in caso di ammissione, da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cineteca nazionale.

Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'articolo 9 della presente legge il produttore do-

vrà consegnare, entro sei mesi dall'assegnazione, alla Cineteca nazionale, anche un controtipo del negativo.

La Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al secondo comma, o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalità commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna.

Della stessa facoltà può avvalersi in qualsiasi momento il Ministero del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmico.

Art. 44.

Circoli di cultura cinematografica

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci Provincie. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'Associazione stessa ed all'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonché di quelli, anche se non abbiano richiesto

il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'articolo 45, nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attività rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento delle funzioni di tali circoli è demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilascino, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 40.

Art. 45.

Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche

Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, promosse od organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) per la concessione di premi agli esercenti dei « cinema d'essai », cioè di quelle sale cinematografiche nelle quali il complesso delle programmazioni e delle attività collaterali effettuate nell'anno precedente venga giudicato un contributo continuativo alla diffusione della cultura cinematografica;

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

g) per la concessione di contributi:

1) alla Cineteca italiana di Milano;

2) per l'archivio cinematografico dell'Istituto Luce;

3) al Museo nazionale del cinema di Torino;

4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;

h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;

l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film « prodotti per i ragazzi », di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;

o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 29 del regolamento 1° agosto 1927, numero 1616, a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO X
COMITATI E COMMISSIONI

Art. 46.

Comitato di esperti

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un Comitato di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'art. 5.

Il Comitato è composto di:

a) due rappresentati del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

g) un attore cinematografico;

h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44.

Alla seduta del Comitato assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo,

sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da *b*) a *g*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità, un supplente.

I componenti effettivi ed i supplenti del Comitato durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Art. 47.

Commissione di appello

Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dal Comitato di esperti, gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni.

Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del Comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso.

Sui ricorsi decide una Commissione composta di:

a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;

b) il direttore generale dello spettacolo;

c) un esperto in rappresentanza del critici cinematografici;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

f) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

g) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

h) un attore cinematografico;

i) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'articolo 44.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'inteso con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione è presieduta da un Sottosegretario di Stato a ciò delegato.

Per ogni membro di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) è nominato un supplente.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Art. 48.

Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi

La Commissione che esprime il pa-

rere sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre personalità della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei;

c) due critici cinematografici, designati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio.

Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo stabilirà i criteri di massima cui debbono attenersi le Commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualità ai film a lungometraggio e dell'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi.

All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresì le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all'atto della emanazione del regolamento stesso.

Art. 49.

Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi

La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre critici cinematografici designati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici;

c) un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio.

Art. 50.

Il Comitato che esprime il parere sulla qualifica di film « prodotti per i ragazzi » è composto di:

a) un esperto di problemi dell'età evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

c) un docente universitario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) un esperto di problemi dell'età evolutiva, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

e) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

f) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

g) un insegnante di scuola media inferiore designato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze di legge nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo.

Art. 51.

Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria

La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e nel secondo comma dell'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta di:

a) un consigliere di Stato, presidente;

b) un rappresentante dei produttori di film;

c) un rappresentante dei noleggiatori di film;

d) tre rappresentanti dei lavoratori del cinema;

e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un rappresentante degli autori cinematografici.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalità, è nominato un membro supplente.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

Art. 52.

Commissione apertura sale

Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

g) un rappresentante degli autori cinematografici;

h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera *h*) del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

La Commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

Art. 53.

Commissione apertura sale Regione sarda

Fino a quando al rappresentante del Governo della Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'art. 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 31 e 32, i relativi pareri sono dati da una Commissione composta di:

a) il rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Rappresentanza del Governo;

c) un rappresentante della Regione;

d) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali ed uno della categoria del piccolo esercizio;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

h) un rappresentante degli autori cinematografici;

i) tre tecnici di cui uno designato dal prefetto di Cagliari tra il personale

dei servizi anticendi, uno dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, uno dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

Un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, designato dal rappresentante del Governo nella Regione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alla lettera *i*) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

I membri indicati nelle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno.

Art. 54.

Comitato importazioni ed esportazioni

L'esame delle questioni di carattere generale e normativo concernenti l'importazione e l'esportazione, sia definitiva che temporanea di film e di materiale cinematograafico, salvo quanto disposto dalle norme in materia di istituzioni di nuove agevolazioni in materia di importazione ed esportazione temporanea, è demandato ad un Comitato che si riunisce presso il Ministero del commercio con l'estero.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, ed è composto di:

a) il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) il direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

c) il direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

d) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;

e) il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

f) il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

g) il direttore generale delle partecipazioni statali del Ministero delle partecipazioni statali;

h) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;

i) quattro membri della Commissione centrale per la cinematografia da questa designati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato è presieduto dal direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero.

Il predetto Comitato si riunisce su iniziativa del presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 4 membri.

È in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero di istituire, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un Comitato tecnico di lavoro per facilitare l'esame e la definizione delle pratiche correnti in materia di importazioni ed esportazioni di film e di materiale cinematografico,

composto di funzionari del Ministero dell'interno, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero delle finanze, nonché di rappresentanti degli operatori economici interessati, designati dalla Commisssione centrale per la cinematografia.

Titolo XI

Art. 55.

Rapporti tra cinema e televisione

Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della presente legge potrà, in difetto di accordi tra le competenti organizzazioni di categoria e la società concessionaria dei servizi di televisione circolare, disciplinare l'utilizzazione televisiva dei film nazionali ed esteri prodotti per il normale mercato cinematografico, nonché determinare annualmente la percentuale minima del tempo complessivo di film e telefilm di produzione nazionale che la società concessionaria dovrà programmare in rapporto a quelli di produzione straniera.

I criteri per l'accertamento di nazionalità dei telefilm, come tali intendendosi i film a soggetto di qualunque lunghezza prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall'articolo 4 per i film nazionali a lungometraggio e con le deroghe relative agli accordi di coproduzione stipulati dall'ente concessionario con gli organismi esteri similari.

Per la produzione diretta dei propri programmi, l'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti e personale tecnico, avvalersi a preferenza dei teatri di posa ed attrezzature ad essi inerenti, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e delle sale di sincronizzazione di proprietà dell'Amministrazione dello Stato o di società da esso controllate nonché del personale tecnico dipendente.

Ai fini di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, potrà promuovere periodiche consultazioni con l'intervento di rappresentanti dell'ente di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della società concessionaria dei servizi televisivi.

Titolo XII

Art. 56.

Bollettino ufficiale Ministero del turismo e dello spettacolo

Tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze, anche creditizie, previste dalla presente legge, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Titolo XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 57.

I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film realizzati o da realizzarsi in coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente

al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre 30 giorni dopo tale data.

Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, quinto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

I film ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini fissati dalla citata legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni.

Art. 59.

I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualità, la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, in data anteriore al 1° gennaio 1965, presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico.

Art. 60.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire 520 milioni del fondo di lire 9 miliardi stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1965, capitolo n. 5061, per lire 2 miliardi 622 milioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3 miliardi 320 milioni, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 61.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1965

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

MORO — CORONA — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO

La relazione della maggioranza

Il cinema come fatto sociale e di costume

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il cinema, specie in questi ultimi anni, è apparso alla nostra attenzione come uno dei fenomeni più importanti del nostro tempo.

Esso, trasferendo sullo schermo le aspirazioni, i desideri, i vizi degli uomini, si è dimostrato, nell'insieme, all'altezza delle sue capacità comunicative, dei suoi mezzi di espressione artistica. Tuttavia il problema del rapporto fra cinema e società è ancora aperto.

Oggi non si può più restare agnostici di fronte al « fenomeno cinema », poiché esso risponde da un lato ai suggerimenti di una società in continua trasformazione, dall'altro può essere strumento di educazione, di comunicazione culturale ed artistica.

Da qui l'interesse immediato per il cinema, da parte di politici, educatori, sociologi, psicologi, ecc.

Lo stesso Concilio Ecumenico ha dedicato una sessione di studio a quei « mezzi di comunicazione sociale » fra i quali è contemplato anche il cinema.

Di fronte a questo fenomeno, dunque, si deve assumere un atteggiamento non di condanna, o di facile preclusione mentale, ma di aperta, serena, anche se critica, disamina.

Vi sono degli aspetti positivi. Il film può contenere pregi che, oltre ad essere tecnici e stilistici, sono rivolti al miglioramento e all'arricchimento dell'individuo, alle sue potenziali capacità di apprendere e di scoprire valori e fatti che restano fissi nel suo animo per lungo tempo.

Perché il potere del cinema è straordinario. È divenuto uno degli strumenti più importanti per la diffusione delle idee, proprio perché il suo linguaggio si presta a cogliere direttamente nel segno.

L'immagine audiovisiva, infatti, che è la componente maggiore dello spettacolo cinematografico, ha una tale potenza evocatrice e suscitatrice da aver impegnato illustri psicologi a studiarne le qualità e le conseguenti reazioni emotive nello spettatore.

Esiste — dicono questi studiosi — un rapporto tra spettacolo e spettatore, tra film e spettatore ed un rapporto talmente intimo da non ammettere un diaframma fra ciò che lo spettatore vede sullo schermo e ciò che penetra nella sua sensibilità psichica. In termini scientifici si parla di *transfert* determinato dalla magìa dell'immagine, per cui lo spettatore, quando va al cinema, si sente trasferito di peso nella vicenda che vede.

Questo aspetto, però, suggerisce subito un fatto rilevato assai spesso: può accadere, e ciò accade di frequente, che lo spettatore, preso dalla vicenda, si senta trasportato in un mondo che crede reale, e che spesso identifica con se stesso, con le sue aspirazioni, con le sue idee, con i suoi desideri repressi. Il dato più comune è che agiscono sullo spettatore dei « fantasmi filmici », i quali « sono direttamente frapponibili ai fantasmi onirici della vita moderna e, come tali, trasportano nella nostra coscienza di veglia, immagini in un certo senso *notturne* ed allucinanti » (*Dorfles*).

Ora, anche se non si può essere concordi del tutto su tali affermazioni, possiamo per altro dire che una « realtà » — quella cinematografica —, entra decisamente nella coscienza dell'uomo, come giustamente osserva un illustre psicologo, Cesare Musatti. Infatti — egli dice — « è inutile soffermarsi sul carattere particolare che ha lo spettacolo per il fatto che la scena filmica

ha percettivamente carattere di realtà e non di finzione: una realtà naturalmente particolare che, si inserisce (e si sostituisce) nell'ambiente reale dove lo spettacolo si svolge ... tanto che il film di fantasia percettivamente non si distingue dal documentario ».

Sotto questo profilo, pur lasciando agli psicologi il compito di analizzare il fenomeno filmico quale prodotto di una società che spesso cerca di proporre alle masse un mezzo per raggiungere uno stato acritico, con poca spesa, possiamo affermare che troviamo concordi su questi punti, studiosi come Edgar Morin, Cohèen-Seat, Umberto Eco, per i quali il cinema diviene strumento di indagine sul comportamento psicologico dell'uomo di oggi.

Ma l'espansione del fenomeno evidentemente non risiede soltanto nella capacità immediata di assorbimento dell'immagine da parte dello spettatore. Esiste anche un rapporto di fruizione, tipico di questa nostra cultura di massa. Quella cultura di massa che — per dirla con Bernard Rosenberg — « non è tipica di un regime capitalistico. Nasce in una società in cui tutta la massa di cittadini si trova a partecipare a pari diritti alla vita pubblica, ai consumi, alla fruizione delle comunicazioni; nasce inevitabilmente in qualsiasi società di tipo industriale ».

E allora il fenomeno può essere ridimensionato nella sua reale entità e può essere riferito alle condizioni di vita ed alle necessità di svago dell'uomo moderno.

Tuttavia è proprio da tali necessità che nasce un grave pericolo: quello di strumentalizzare il mezzo comunicativo per creare un mondo fittizio, per proporre alcune tipologie di vita che lo spettatore sentirà di dover apprendere ed imitare. Si può essere certi nell'affermare che una delle ragioni fondamentali che hanno determinato il successo di certi film, è stata proprio quella di aderire perfettamente alle necessità dello spettatore medio, il quale quando va al cinema sa di trovare un racconto, dei fatti, delle situazioni, interessanti e corrispondenti proprio a certi desideri sepolti nel suo intimo.

È evidente che il divismo, ad esempio, è uno degli aspetti fenomenici più importanti dello spettacolo cinematografico, è una delle componenti più attraenti di esso. La mitologia creata dal cinema, negli anni della sua storia, oramai fa parte di un capitolo a parte, e può essere proposta come studio sul comportamento dello spettacolo cinematografico, poiché risulterebbe, secondo qualche studioso, corrispondente alla concezione « meccanica » propria di una società altamente industrializzata, in quanto lo sviluppo ed il successo straordinario del cinema è un fatto connesso con la strutturazione data alla produzione passata da una fase pionieristica a quella industriale. Che il fenomeno del divismo sia importante, lo dimostra il caso recente di una serie di film impostati su un personaggio nato dalla fantasia di uno scrittore inglese: Jan Fleming. James Bond, l'agente 007 della serie di questi film, parrebbe corrispondere, nell'assunzione di una tipologia, alle caratteristiche del superuomo dei nostri tempi; un archetipo su cui conformare i nostri atteggiamenti e le nostre azioni, in possesso di elementi che rendono oggi l'uomo orgoglioso di certi miti quali il successo, il denaro, l'astuzia, lo strapotere della macchina, l'onnipotenza della scienza, ecc.

Cogliere però anche gli aspetti positivi del fenomeno è necessario. Lo vediamo in certi film che hanno risolto il problema mediante la demistificazione della realtà, offrendo talvolta un panorama civile culturale ed artistico che è riconosciuto in tutto il mondo.

Ora, proprio per questo, dobbiamo riconoscere che il cinema è sì un fatto linguistico ed espressivo, ma è anche un potente veicolo di formazione e di informazione, e come tale lo Stato non può restare in una posizione di rifiuto o di agnosticismo. Si aggiunga inoltre che un film non è opera singola — anche se la paternità viene affidata al regista — ma è lavoro di *équipe,* frutto perciò di una collaborazione plurima, e si comprenderà perché sia lecito e legittimo interessarsi a questa industria che dà la possibilità di introdurre moneta pregiata e nello stesso tempo di portare nel mondo l'eco della nostra partecipazione al miglioramento dei rapporti fra nazioni e paesi di razza e di lingua diverse.

Per quel che si riferisce alla qualità linguistica del film già si è detto: aggiungiamo solo che, data l'accessibilità di questo linguaggio e la sua suggestività sulle masse, non si può negare che non sia necessaria una solida struttura industriale, proprio perché si tratta di un prodotto dell'intelligenza da porre a raffronto con altri prodotti, in una concorrenza sempre più difficile, sempre più complessa.

Non esiste, ad esempio, da noi un prodotto medio. Non esiste, come per l'industria di Hollywood, il film confezionato con certi ingredienti spettacolari di facile assorbimento. E d'altra parte, le caratteristiche della nostra industria cinematografica sono per lo più, salvo rare eccezioni, quelle di una iniziativa privata talvolta senza un supporto economico, basata sui contributi, sulle sovvenzioni e sui crediti bancari. E, trattandosi d'un prodotto che abbisogna di ingenti capitali, per la complessità dei costi e per l'assenza appunto di un prodotto medio, risulta necessario localizzare le preferenze del pubblico, sondare i suoi gusti al fine di preparare quella « merce » che più risponde alla richiesta. Per ottenere ciò, l'industriale che voglia conoscere se il film incontrerà i gusti del suo pubblico, si deve rivolgere spesso ai noleggiatori, ai quali chiede l'indice di gradimento, quali cioè in effetti siano le costanti di uno spettacolo che possano determinare l'afflusso nelle sale di pubblico spettacolo, e di ciò deve tener conto se non vuol vedere deserte le proiezioni dei suoi film. Ne consegue, allora, che questa industria è condizionata dalle pretese dei noleggiatori, e che anche il film d'un certo impegno artistico deve talvolta sottostare a questa legge, con le conseguenze facilmente intuibili di una produzione commerciale rivolta, più che a formare il pubblico, a solleticarne certi istinti e certe tendenze.

Esiste, effettivamente, un rapporto con il destinatario del prodotto cinematografico. I motivi che inducono il pubblico a frequentare le sale cinematografiche, sono piuttosto complessi, ma possono essere indicati nelle profonde mutazioni avvenute nelle abitudini e nelle necessità di questi anni, nelle variazioni delle strutture economiche, nell'accrescimento del reddito medio, nell'espansione della cultura, ecc., per cui ci si trova spesso a dover soddisfare esigenze sempre più complesse e sempre più mutevoli. Praticamente oggi non esiste vera e propria concorrenza fra il cinema ed altre forme di spettacolo; nemmeno l'avvento della televisione è riuscito, salvo forse che nei primi anni, a distogliere il pubblico dalla frequenza allo spettacolo cinematografico. Ma potrà accadere che, non potendo dare a questo pubblico un prodotto medio di facile assorbimento, esso si svii e prenda altre strade e trovi altri interessi al di fuori e al di sopra del film.

Di qui la necessità della presenza

pubblica sul prodotto cinematografico; non già per limitare la libertà di espressione dell'artista, ma per metterlo di fronte alle sue responsabilità civili e per indurlo a creare opere che siano, al tempo stesso, divertenti ed utili, informative e formative. Tutto ciò comporta una presa di coscienza da parte di tutti, per ridurre il meno possibile lo spazio che separa il prodotto cinematografico autentico, da quello falso e spurio, creato da avventurieri in cerca di facili guadagni.

Anche con l'educazione del pubblico al linguaggio cinematografico, evidentemente, si ottiene questo risultato. Lo si rende capace in tal caso di rifiutare quei prodotti confezionati con certe ricette, tanto frequenti purtroppo nel nostro attuale cinema. In definitiva sarà proprio questo pubblico, educato a ricevere ed a scartare, che riuscirà ad un certo momento ad imporre il film che sente di dover avere.

Educazione al cinema significa anche proporre al pubblico il significato di un'opera che non è soltanto commerciale e commerciabile, ma di un'arte che seppur molto complessa, dev'essere di facile ed intuitiva comprensione per le masse. Un'arte, quella del film, che appunto per essere tale può produrre in noi spettatori sentimenti del bello e del buono, arricchimento del nostro spirito, senso comunitario ed umano.

L'importanza del cinema nella vita della società italiana è dimostrata dal rilievo che, in senso assoluto e comparativamente con altre economie confrontabili alla nostra, assume questa forma di impegno del tempo libero.

Dal dopoguerra ad oggi il numero di biglietti venduti in Italia è stato il seguente:

Anni	Numero di biglietti venduti (in milioni)
1946	417
1947	532
1948	588
1949	616
1950	662
1951	706
1952	748
1953	778
1954	801
1955	819
1956	790
1957	758
1958	730
1959	747,9
1960	744,8
1961	741
1962	728,6
1963	697
1964 (dato provvisorio)	700

La diminuzione di biglietti registrata costantemente dal 1955 in poi (con qualche segno di ripresa fin dagli ultimi trimestri del 1963) è da ascrivere a cause molteplici, a fattori concorrenziali di altre forme di divertimento, a modificazione dei livelli di reddito, a flessioni degli investimenti con riflessi sulla qualità dei prodotti, ecc. Tuttavia la massa degli spettatori cinematografici italiani resta di gran lunga la più alta in Europa ed è quella che nei confronti degli anni di maggiore espansione ha regsitrato la più limitata flessione: mentre, infatti, la diminuzione del numero degli spettatori è stata contenuta in Italia nella misura del 10-12 per cento, i cinematografi inglesi hanno subìto riduzioni di spettatori in misura del 70 per cento, quelli tedeschi e giapponesi del 40 per cento, quelli francesi del 25 per cento ...; è significativo, del resto, notare che il numero degli spettatori francesi è due volte e mezzo inferiore a quello italiano, quello in-

glese è poco più della metà, quello tedesco è pari, all'incirca, al 60 per cento degli spettatori italiani, e quello giapponese, nonostante la maggior popolazione e il notevole afflusso registrato in precedenza, corrisponde all'80 per cento circa dell'affluenza ai cinema italiani. Per concludere, questa comparazione del consumo di cinema in Italia con quello di altri paesi, è da tener presente che il mercato italiano occupa nel mondo il terzo posto, preceduto soltanto dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica.

Il censimento dei teatri e delle sale cinematografiche eseguito dalla S.I.A.E. con riferimento al 30 giugno 1963, ha fornito i seguenti dati:

Locali, n. 14.575, dei quali:
- il 55,3% nell'Italia settentrionale;
- il 20,6% nell'Italia centrale;
- il 14,1% nell'Italia meridionale;
- il 10 % nell'Italia insulare.

Tali locali sono così suddivisi secondo il tipo di spettacolo:

Solamente spettacoli teatrali	locali	374	con	272.577	posti
Prevalentemente spettacoli teatrali . . .	»	82	»	35.699	»
Totale . .	»	456	»	308.276	»
Esclusivamente spettacoli cinematografici .	»	11.518	»	4.475.570	»
Prevalentemente spettacoli cinematografici	»	1.723	»	854.843	»
Totale . .	»	13.241	»	5.330.413	»
Genere di spettacolo ignoto	»	878	»	192.393	»

il che significa che il 91 per cento dei locali esistenti sono, in effetti, dei cinematografi.

Secondo il tipo di gestione si ha la seguente distribuzione:

di tipo industriale, 8.805 locali con 4.541.603 posti;

appartenenti ad organizzazioni religiose, 5.126 con 1.107.809 posti;

appartenenti ad altre organizzazioni, 644 con 181.670 posti.

Rispetto al precedente censimento del 1953 risultano le seguenti caratteristiche:

1) ad una diminuzione (3 per cento) del numero complessivo dei locali (da 15.023 a 14.575) fa riscontro, invece, un aumento (2,5 per cento) del numero dei posti (da 5.686.931 a 5.831.082);

2) mentre il numero dei teatri che si possono definire « puri », in quanto offrono solamente manifestazioni teatrali, è sceso del 77 per cento (da 1.629 teatri con 426.399 posti a 374 con 272.577 posti) è aumentato, invece, dell'11,6 per cento il numero dei locali che programmano solo spettacoli cinematografici (da 10.318 con 3.950.790 posti a 11.518 con 4 milioni 475.570 posti);

3) i locali che offrono prevalentemente spettacoli cinematografici sono diminuiti da 2.893 (con 1.251.813 posti) a 1.723 (con 854.843 posti) e i locali che dànno in prevalenza spettacoli teatrali sono diminuiti da 183 a 82 (da 57.929 a 35.699 posti).

Questi primi risultati mostrano come nel periodo di 10 anni si sia verificata una progressiva specializzazione dell'esercizio.

Inoltre:

4) il numero dei locali con attività esclusivamente o prevalentemente cinematografica risulta, come già detto, relativamente invariato: da 13.211 a 13.241 (con un aumento, per altro, nel numero dei posti da 5.202.603 a 5 milioni 330.413);

5) in forte diminuzione i locali con attività esclusivamente o prevalen-

temente teatrale: da 1.812 a 456 (e da 484.328 a 308.276 posti).

In conclusione, dunque, si può dire che, nel complesso, è rimasta pressoché invariata la consistenza numerica dei cinema, mentre è diminuita quella dei teatri.

Rispetto al 1953, aumentano i locali di tipo industriale (da 8.629 con 4 milioni 112.231 posti a 8.805 con 4 milioni 541.603 posti) e quelli gestiti da organizzazioni religiose (da 5.062 con 1.112.767 posti a 5.126 con 1.107.809 posti); mentre diminuiscono gli altri tipi di gestione (circoli ricreativi, culturali, politici, sindacali, ecc.) i cui locali si sono ridotti da 1.332 (con 461 mila 933 posti) a 644 (con 181.670 posti).

Dei 14.575 locali censiti, 10.868 (da 9.562 del 1953) con 5.098.752 posti (da 4.310.190) sono forniti di macchina da proiezione formato *standard*; 3.075 (da 2.209) con 443.986 posti (da 327.802) sono muniti di macchina a passo ridotto. I locali privi di macchina da proiezione si sono ridotti da 3.162 a 632 (da 1.048.939 a 288.344 posti).

Le cifre sopra esposte confermano la riduzione dei locali adibiti a spettacoli teatrali, trasformati parte in cinema e, salvo demolizione, parte in ambienti destinati ad attività non spettacolistiche (magazzini, negozi, autorimesse, ecc.).

Una rapida analisi dei dati riguardanti il numero degli spettatori cinematografici consente di calcolare la frequenza media degli italiani al cinema che è, secondo le cifre del 1963, di circa 14 volte all'anno con una certa uniformità territoriale: 15 al Nord, 15 al Centro, 11 nel Sud e 12 nelle Isole.

La spesa *pro capite* sostenuta per il cinema è di lire 2.745 annue ma è variamente distribuita per città e regioni, in dipendenza, oltre che dalla varia frequenza, anche del prezzo dei biglietti (nel 1963 rispetto al prezzo medio nazionale di lire 201 il prezzo medio di Milano fu di lire 361) e va da un massimo di lire 8.015 di Milano alle 5.118 di Roma, alle 1.881 lire di Nuoro (città) e alle 319 lire di quest'ultima provincia.

Accanto alla flessione numerica degli spettatori è invece da registrare una costante tendenza all'aumento dell'incasso lordo delle sale cinematografiche:

Anni —	Miliardi di lire —
1946	13,9
1947	29,1
1948	42,7
1949	54,2
1950	63,4
1951	73,2
1952	83,7
1953	94,5
1954	105,2
1955	116,7
1956	116,0
1957	112,8
1958	110,8
1959	116,0
1960	121,0
1961	125,6
1962	132,5
1963	140,5
1964 (dato provvisorio)	151,5

L'incremento è ovviamente da ascriversi all'aumentato prezzo dei biglietti che sale nel 1963 al livello medio di lire 201 (10 per cento in più rispetto alla media del 1962) e nel 1964 a lire 216 (8 per cento in più rispetto al 1963).

È interessante rilevare in seno alla cifra degli incassi l'andamento dell'incidenza percentuale dei film di produzione nazionale rispetto a quelli di importazione, incidenza che risulta pressoché costantemente in progresso:

ANNI	ITALIANI	AMERICANI	FRANCESI	INGLESI
1950	24,0 %	67,3 %	1,7 %	4,2 %
1951	28,1 %	63,3 %	3,0 %	3,2 %
1952	33,1 %	58,1 %	3,1 %	3,2 %
1953	35,0 %	57,3 %	2,6 %	3,1 %
1954	36,2 %	56,0 %	2,2 %	3,2 %
1955	34,8 %	58,0 %	1,7 %	3,5 %
1956	28,4 %	62,9 %	2,3 %	4,2 %
1957	30,0 %	58,9 %	3,0 %	5,4 %
1958	32,6 %	55,2 %	2,8 %	5,8 %
1959	36,0 %	50,7 %	3,1 %	5,6 %
1960	41,2 %	45,6 %	2,6 %	4,9 %
1961	41,9 %	45,6 %	2,2 %	5,2 %
1962	47,0 %	41,7 %	2,0 %	4,9 %
1963	46 %	42,3 %	3,1 %	4,5 %
1964	46 % (dato provvisorio)			

Per quel che riguarda la produzione di film (lungometraggi) in Italia si riportano i dati del periodo post-bellico:

	SPETTACOLARI				
	A	B	C	D	
ANNI	Esclusivamente italiani e coproduzioni di iniziativa italiana	Coproduzone di iniziativa estera	A carattere documentario	Per la gioventù	TOTALE
1946	51	—	—	—	51
1947	57	—	—	—	57
1948	54	—	—	—	54
1949	76	—	—	—	76
1950	98	2	—	—	100
1951	102	5	—	—	107
1952	134	14	—	—	148
1953	142	19	—	—	161
1954	179	22	—	—	201
1955	114	19	—	—	133
1956	80	25	—	—	105
1957	88	41	—	—	129
1958	102	33	—	—	135
1959	136	31	—	—	167
1960	141	27	—	—	168
1961	164	44	—	15	213
1962	152	51	23	15	241
1963	135	46	42	16	239
1964 (dati non definitivi)	231	—	—	22	253

Come si vede le sfavorevoli ripercussioni della congiuntura (contrazione del credito, aumenti dei costi di lavorazione, ecc.) non hanno determinato alcun rallentamento della produzione, ma tale fatto non è da interpretarsi come interamente positivo attribuendosi molta responsabilità della crisi dell'industria cinematografica proprio a una siffatta inflazione produttiva, ancor più evidente ove si raffrontino i dati della nostra produzione con quelli delle altre cinematografie che sono, per il 1963, i seguenti:

Stati Uniti	153 film
Francia	141 »
Inghilterra	72 »
Germania	63 »

Il confronto è ancor più significativo ove si consideri il livello degli investimenti che è notevolmente più elevato in altri paesi (in America, che produce attualmente un numero assai inferiore di film, una sola impresa cinematografica investe più che non l'intera produzione italiana) e che presenta un andamento, come risulta dai dati che seguono, decisamente contrastante con la curva del quantitativo di produzione, dei maggiori costi unitari delle varie voci, della svalutazione della lira, ecc.:

1948	3,2	miliardi
1955	21,3	»
1959	18,4	»
1960	27	»
1961	39	»
1962	40	»
1963	36	»
1964 (dato non definit.)	32	»

Per quel che riguarda gli scambi internazionali della merce-cinema, accanto ad un irregolare andamento delle importazioni è da segnalare un'esportazione in costante incremento:

Importazione di film esteri.

ANNI	FILM LUNGO-METRAGGI	CORTO-METRAGGI
1953	350	—
1954	307	—
1955	267	—
1956	382	—
1957	390	—
1958	415	76
1959	412	114
1960	408	154
1961	340	93
1962	291	118
1963	388	133
1964	—	—

Esportazione di film italiani.

ANNO	LUNGOMETRAGGI Permessi di esportazione	LUNGOMETRAGGI Proventi (miliardi)	CORTOMETRAGGI Permessi di esportazione	CORTOMETRAGGI Proventi (milioni)
1954	2.139	6,8	155	38,25
1955	2.239	8	279	75
1956	2.032	9	144	30,3
1957	1.871	6,2	254	37
1958	2.297	9	84	11,2
1959	2.752	12	163	26
1960	3.681	15	154	35,5
1961	3.895	19,5	137	38,7
1962	3.897	22	75	9,3
1963	3.953	18,3	53	8
1964	3.948	21	—	—

La bilancia dei pagamenti della cinematografia italiana appare dal seguente prospetto (in miliardi di lire):

ANNI	VALUTA ESPORTATA	VALUTA IMPORTATA	SALDO
1953	4,2	6,6	+ 2,4
1954	4,9	6,8	+ 1,9
1955	3,4	8	+ 4,6
1956	3,6	9	+ 5,4
1957	3,6	6,2	+ 2,6
1958	4,1	9	+ 4,9
1959	4,2	12	+ 7,8
1960	5,9	15	+ 9,1
1961	11,4	28,3	+ 16,9
1962	8,5	28,7	+ 20,2
1963	8,6	25,5	+ 16,9
1964 (dati provvisori)	8,6	27,5	+ 18,9

L'ammontare del gettito tributario realizzato dallo Stato sul cinema (comprensivo dei diritti erariali, sovrapprezzi e I.G.E.) è il seguente:

ANNI	MILIARDI
1954	28,0
1955	33,0
1956	31,4
1957	31,1
1958	31,0

ANNI	MILIARDI
—	—
1959	31,9
1960	28,8
1961	32,1
1962	35,8
1963	37,8
1964	40,0

Tali cifre sono comprensive dei tributi gravanti anche sui film di produzione estera; per quel che riguarda il cinema di produzione nazionale, si ha il seguente rapporto tra somme introitate e somme pagate dallo Stato:

ANNI	Oneri fiscali	Totali contributi statali	Contributi a film lungometraggio
—	—	—	—
1954	10,1	13,6	5,9
1955	11,5	13,9	6,0
1956	8,9	13,0	5,2
1957	9,3	12,5	4,9
1958	10,1	12,7	5,3
1959	11,7	9,6	6,2
1960	10,6	11,9	7,4
1961	12,4	12,0	7,5
1962	16,8	12,0	8,0
1963	17,0	12,0	8,5
1964 (dati provvisori)	18,0	12,0	8,5

Il fenomeno cinematografico nel mondo.

	Spettatori 1963	Spettatori 1964
ITALIA	697	al 1° trimestre = spettatori + 5,2 % incassi + 18,3 %
GERMANIA	377	—
BELGIO	52	—
OLANDA	43	—
GRAN BRETAGNA	373	6,4 nel 1° semestre 1964
PORTOGALLO	27	2 % nel 1° semestre 1964
AUSTRIA	84	11 % nel 1° semestre 1964
SVEZIA	60	—
SVIZZERA	43	—
FRANCIA	306	al 3° trimestre 9,56 % spettatori 2,33 % incassi
U. S. A.	2.236	spettatori + 5 % incassi + 15 %
SPAGNA	230	—

1. — *Importazione di film esteri secondo le nazioni di provenienza.*

NAZIONI	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
ARGENTINA	10	3	5	1	2	1	1	—	2	1	1
AUSTRIA	6	1	4	4	3	2	3	3	3	5	—
BELGIO	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
BRASILE	1	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—
BULGARIA	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
CECOSLOVACCHIA	1	—	—	—	3	1	5	7	—	—	3
CINA	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
DANIMARCA	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1
EGITTO	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
FILIPPINE	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FINLANDIA	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
FRANCIA	42	28	22	39	35	43	49	38	48	33	46
GERMANIA OCC.	4	5	21	21	21	24	47	64	27	24	18
GIAPPONE	—	3	2	2	3	4	7	10	6	10	6
GRECIA	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—
HONG KONG	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
INDIA	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—
INGHILTERRA	31	41	40	44	55	51	42	49	45	35	46
ISRAELE	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
JUGOSLAVIA	—	—	—	1	—	3	2	7	5	5	2
MESSICO	9	5	17	5	—	1	7	13	6	8	10
OLANDA	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
POLONIA	—	—	—	—	1	—	1	8	2	—	—
PORTOGALLO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ROMANIA	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
SPAGNA	12	9	10	11	10	4	8	13	10	9	12
U.S.A.	222	209	244	242	253	267	223	167	160	150	188
SVEZIA	1	—	—	1	1	1	7	7	8	3	1
SVIZZERA	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
UNGHERIA	2	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—
U.R.S.S.	9	—	—	6	2	4	6	17	10	4	—
VENEZUELA	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ALBANIA	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11
AMERICA (Centro)	15	26	19	7	14	12	17	7	15	27	38
AMERICA (Sud) per tutti i paesi	—	—	11	8	4	13	13	18	15	19	51
ARABIA	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—
ARGENTINA	27	32	31	96	52	50	40	36	45	54	50
ARUBA	—	5	3	4	—	—	1	1	—	—	—
AUSTRALIA	1	9	30	7	20	28	16	9	32	20	13
AUSTRIA	2	22	24	54	42	46	45	21	40	12	15
BELGIO	4	41	36	18	15	21	31	21	32	11	13
BIRMANIA	—	3	14	3	5	13	9	23	18	32	20
BOLIVIA	—	13	28	27	5	20	20	14	26	8	26
BORNEO	—	3	3	—	1	6	7	3	8	16	10
BBASILE	3	45	41	32	41	51	52	22	77	39	21
BULGARIA	—	2	7	10	6	2	16	2	3	3	6
CANADA	3	45	35	129	54	96	84	35	38	74	59
CECOSLOVACCHIA	—	1	4	8	14	8	7	13	9	5	17
CEYLON	—	2	7	1	6	3	5	8	24	19	25
CILE	3	64	34	42	18	16	22	71	31	11	34
CINA (Rep. Pop.)	—	—	—	3	3	—	1	—	1	—	—
CIPRO	14	19	12	8	6	3	13	8	1	15	5

2. — Esportazione di film italiani secondo i paesi di destinazione.

NAZIONI	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
Columbia	29	42	27	39	27	10	48	52	26	12	42
Corea del Sud	—	10	8	2	10	14	24	22	17	8	13
Costarica	—	3	6	1	—	1	1	11	—	—	3
Cuba	32	21	46	48	15	29	26	4	14	5	12
Curacao	4	5	3	4	—	—	1	1	—	—	—
Danimarca	14	21	15	45	20	15	10	10	9	12	5
Egitto	31	64	65	31	12	28	37	28	45	26	40
Ecuador	21	10	64	27	10	11	20	10	20	6	38
Etiopia-Eritrea	—	—	—	—	—	—	—	116	170	140	100
Filippine	19	17	5	3	2	14	13	24	27	39	23
Finlandia	26	26	47	27	16	21	20	18	16	35	6
Formosa	25	24	5	14	7	33	12	16	27	26	14
Francia	48	48	54	28	19	23	21	23	36	47	73
Germania Occ.	47	58	48	36	39	58	68	78	65	63	79
Germania Orien.	1	6	6	14	23	11	12	11	4	3	3
Giappone	12	17	13	19	13	22	30	27	30	46	42
Giordania	2	25	16	4	19	20	23	24	20	8	16
Grecia	34	59	61	43	29	33	32	35	69	65	78
Guatemala	1	8	6	2	—	2	1	—	—	—	3
Haiti	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honduras	1	8	5	1	—	1	1	—	—	—	—
Hong Kong	31	26	12	19	3	33	22	21	22	22	21
Indonesia	16	20	8	18	13	3	15	18	19	18	18
India	7	4	10	9	7	2	3	10	18	18	18
Inghilterra	18	21	23	35	17	11	20	35	15	21	52
Iraq	18	36	64	33	14	15	28	36	46	30	42
Iran	14	27	63	86	31	52	111	60	64	38	49
Irlanda	7	1	6	4	3	—	—	2	3	—	—
Islanda	4	9	4	4	6	—	2	—	—	—	—
Jugoslavia	13	14	23	24	19	29	29	15	25	16	19
Israele	18	48	53	54	28	22	56	47	47	42	56
Kenia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libano	—	76	55	35	23	25	40	55	51	36	54
Libia	48	—	—	—	—	—	—	184	115	105	33
Lussemburgo (v. Belgio)	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macao	7	15	3	7	2	7	14	8	9	6	14
Malesia (Singapore)	20	23	11	20	5	12	20	20	22	20	17
Malta	152	163	156	73	35	92	65	56	164	63	63
Messico	25	63	36	25	14	12	21	29	19	15	18
Nicaragua	—	8	—	1	—	1	1	—	—	—	—
Norvegia	27	39	27	19	12	14	10	21	9	11	9
Nuova Zelanda	8	6	28	6	2	18	11	2	15	—	—
Olanda	32	43	47	55	34	26	32	21	37	43	48
Pakistan	3	2	26	17	9	3	13	13	24	28	22
Panama	4	14	5	1	—	—	1	1	—	—	8
Paraguay	11	13	27	1	20	10	14	2	22	12	21
Perù	24	29	90	80	21	19	39	67	33	12	64
Polonia	2	7	9	18	29	24	10	16	7	10	13
Portogallo	81	74	63	50	39	39	58	42	31	43	48
Portorico	7	17	16	9	1	—	—	—	—	4	3
Rhodesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Romania	4	6	9	15	10	6	2	13	8	11	9
San Domingo	8	10	10	10	2	—	9	—	—	4	4

Segue: *Esportazione di film italiani secondo i paesi di destinazione.*

NAZIONI	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
San Salvador . . .	1	3	12	7	1	1	1	—	—	—	3
Sarre	4	4	3	4	—	3	4	—	—	—	—
Siam (Thailandia) . .	17	25	26	13	14	17	24	18	20	22	17
Siria	47	75	50	29	23	23	41	49	52	32	51
Somalia	—	—	—	—	—	—	—	133	87	90	100
Spagna	32	37	34	46	56	57	40	26	36	51	41
Svezia	18	14	16	22	13	21	21	13	23	23	25
Svizzera	69	33	79	64	39	80	43	38	109	102	99
Sud Africa	12	6	11	13	2	15	8	9	25	15	28
Tunisia	—	—	—	—	—	23	17	—	—	—	—
Turchia	55	61	64	34	47	18	24	22	32	63	36
Ungheria	5	2	3	9	1	4	5	8	11	10	16
U.R.S.S.	3	8	9	6	4	20	15	12	10	9	4
Uraguay	56	72	53	35	24	22	17	4	24	13	32
U.S.A.	30	43	57	57	42	59	60	82	38	43	106
Venezuela . . .	60	65	104	109	48	38	67	79	72	17	47
Vari Paesi (*a*) . . .	8	—	—	—	581	687	209	1630	1511	1837	1612

(*a*) Trattasi di film i cui diritti di utilizzazione economica sono stati ceduti globalmente per vari Paesi del mondo o per Paesi che non figurano nell'elenco.

I mercati dell'Etiopia, Eritrea, Libia, Somalia, non figurano nelle statistiche precedenti l'anno 1960, in quanto considerati fino allora come complementari del mercato nazionale.

Per quel che riguarda la eccessiva sproporzione tra il totale dei film importati e di quelli esportati è da tener presente che uno stesso film esportato è stato conteggiato tante volte quanti sono stati i paesi importatori; circa il numero delle opere esportate si può ritenere che tutti i film prodotti in Italia vengono esportati almeno in un paese (Malta, Svizzera, Somalia ...). La differenza tra i proventi dell'esportazione di film e l'importazione di valuta estera è determinata dalle lavorazioni cinematografiche estere in Italia, oltre che per la produzione di film, anche per lo sviluppo e la stampa di pellicole (la sola Technicolor esegue in Italia lavorazioni per oltre 2 miliardi annui). La differenza tra il « gettito tributario » e gli « oneri fiscali » si spiega con il fatto che il primo dato si riferisce alle entrate statali realizzate su tutto il cinema mentre il secondo si riferisce soltanto ai film di produzione nazionale.

Legislazione straniera sulla cinematografia

FRANCIA

Le norme più importanti in materia di cinematografia erano state unificate nel 1956 in un *Code de l'industrie cinematographique* (Decreto 27 gennaio 1956), che peraltro da allora è stato più volte emendato e completato da nuove disposizioni.

Le provvidenze per la cinematografia sono regolate principalmente dal decreto n. 63-322 del 19 marzo 1963. Il fondo destinato all'industria cinematografica è costituito dal gettito di una tassa sui biglietti d'ingresso dei cinematografi e da una tassa proporzionale

al metraggio complessivo che deve essere corrisposta per ogni pellicola al momento in cui è rilasciato il permesso di proiezione (articolo 1 decreto citato).

I fondi così costituiti sono destinati:

1) alla concessione di prestiti diretti a finanziare la produzione cinematografica francese e ad attrezzare le sale di proiezione;

2) ad accordare contributi destinati ad incrementare la produzione di film e di documentari, ad incoraggiarne la diffusione all'estero e a modernizzare le strutture dell'industria cinematografica.

Per quanto concerne i film nazionali a lungometraggio, i contributi vengono assegnati secondo i criteri seguenti:

a) se l'approvazione del film è stata anteriore al 31 dicembre 1962 e sempre che il primo giorno di proiezione pubblica in Francia sia anteriore al 30 giugno 1964, vengono concessi al produttore i contributi seguenti:

aa) un contributo pari al 5,5 per cento degli incassi lordi sul mercato interno; tale contributo è corrisposto per un periodo di tre anni a partire dal primo giorno di proiezione;

bb) un contributo pari al 23 per cento dei proventi netti trasferiti in Francia dallo sfruttamento del film all'estero;

b) se l'approvazione del film è avvenuta dopo il 1° gennaio 1963, e sempre che il primo giorno di proiezione pubblica in Francia sia anteriore al 30 giugno 1964, viene concesso al produttore un contributo pari al 14 per cento degli incassi lordi sul mercato interno; tale contributo è corrisposto per un periodo di cinque anni a prtire dal primo giorno di proiezione;

3) a sostenere la produzione francese di film di rilevante valore, mediante la concessione ai produttori di lungometraggio di anticipazioni (senza interessi) sugli incassi e sui contributi e mediante « garanzia di incasso ». Tali anticipazioni possono essere corrisposte sia prima che dopo la realizzazione del film, a giudizio di un'apposita Commissione la quale valuterà la natura del soggetto, le condizioni di realizzazione e le altre caratteristiche dell'opera cinematografica. Se le anticipazioni sono state corrisposte prima della realizzazione il film, una volta terminato, dovrà essere approvato dalla medesima Commissione (1).

Possono essere anche corrisposte sovvenzioni ai produttori di cortometraggi di rilevante valore. Hanno diritto alla sovvenzione i cortometraggi che abbiano ottenuto un premio di qualità, oppure quelli che vengano proiettati congiuntamente ad un film rispondente alle caratteristiche di cui al n. 2, lettera *b*) (vedi sopra).

Le sovvenzioni ai cortometraggi sono corrisposte nella misura dell'1 per cento degli incassi lordi sul mercato interno del programma di cui fa parte il cortometraggio (articoli 2, 4, 6 e 7 del decreto citato).

La proiezione in Francia di film di produzione estera doppiati in versione francese è contingentata: possono essere concessi non più di 118 permessi ogni anno; non sono compresi in tale quota i permessi accordati in base agli accordi internazionali (2).

Ai film di produzione francese è inoltre riservato un periodo di programmazione obbligatoria in tutte le sale cinematografiche (quota allo scher-

---

(1) Nel 1963 sono state corrisposte anticipazioni senza interessi sugli incassi per l'importo di 9,75 milioni di N. F.

(2) Nel 1963 sono stati doppiati in francese 260 film esteri. Su un totale di 156 film francesi, 119 sono stati realizzati in coproduzione con i seguenti paesi: Italia, Repubblica Federale Tedesca, Spagna, Belgio, Messico, Argentina, Australia e Jugoslavia.

mo): ogni sala cinematografica nel corso di un trimestre deve dedicare almeno cinque settimane alla programmazione di film francesi (articolo 2 del decreto 31 dicembre 1953); tale periodo di tempo è ridotto a quattro settimane per le sale che nel medesimo trimestre abbiano proiettato per almeno dieci settimane un cortometraggio francese (articolo 3 del decreto citato).

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

Le provvidenze per la cinematografia predisposte dalla legislazione in vigore comprendono l'assegnazione di premi di qualità in favore dei film nazionali a lungometraggio (nel 1962 sono stati premiati 12 film per l'importo di 2,4 milioni di D.M.) e la concessione di sgravi fiscali in favore dei film, anche stranieri, che vengono riconosciuti di qualità da un'apposita Commissione.

È contingentata la proiezione di film a lungometraggio doppiati in lingua tedesca e provenienti da determinati paesi (Francia, Italia, Spagna). La Repubblica Federale Tedesca ha inoltre stipulato accordi di coproduzione con la Francia, l'Italia e con altri paesi. Nel 1963 20 film sono stati prodotti in coproduzione su un totale di 63 film.

È attualmente all'esame del Bundestag una proposta di legge d'iniziativa parlamentare (Documento del Bundestag n. IV/2324) volta a riorganizzare il sistema di elargizione degli aiuti finanziari diretti ad incoraggiare la produzione e la divulgazione di film tedeschi, nonché a migliorarne la qualità artistica. A tale scopo è prevista la costituzione di un Fondo finanziario cinematografico (Filmwirtschaftsfond), con carattere di istituto di diritto pubblico direttamente dipendente dal Governo federale (articolo 1 progetto citato). Tale fondo concede sovvenzioni ai produttori di film tedeschi, a richiesta ed entro le sue possibilità finanziarie, secondo le norme seguenti:

1) *Somma base.* Ai produttori di film tedeschi a lungometraggio è concessa una sovvenzione di 100.000 D.M. Da tale sovvenzione sono però esclusi i film per la gioventù, che godono di un trattamento particolare (vedi oltre).

La somma base è concessa a condizioni che l'introito lordo derivante dal noleggio del film raggiunga il triplo della somma medesima. Tale condizione non sussiste per i film di elevata qualità artistica (articolo 7 progetto citato).

2) *Somma supplementare.* È concessa inoltre ai produttori di film tedeschi a lungometraggio una somma supplementare proporzionale agli introiti del film sia in Germania che all'estero. Tale somma non può superare il 25 per cento dell'introito lordo derivante dal noleggio del film.

Sia la somma base che la somma supplementare devono essere impiegate dal produttore per il finanziamento di nuovi film tedeschi a lungometraggio entro il termine di due anni dall'avvenuta concessione della somma supplementare. A richiesta dell'interessato ed in via del tutto eccezionale il Fondo ha facoltà di concedere che le somme versate siano impiegate anche per il pagamento del costo di produzione di un film già sovvenzionato, se l'incasso del film stesso e la situazione economica del produttore non consentono di coprire i costi della produzione.

Le sovvenzioni sono pagate dal Fondo non appena il produttore del film sia in grado di dimostrare, mediante un piano di finanziamento oppure un'altra documentazione adatta alla valutazione finanziaria del suo progetto,

che la somma concessa verrà impiegata agli scopi richiesti dalla legge.

Il Fondo può negare il versamento della sovvenzione:

1) Nel caso che un regolare finanziamento per la produzione di nuovi film non sia sufficientemente assicurato.

2) Nel caso che siano state trascurate le regole di una sana ed economica amministrazione.

3) Nel caso che i mezzi finanziari del produttore non siano adeguati alle spese del progetto.

4) Se la sovvenzione risulta superiore al 40 per cento dei costi di produzione del film (articolo 9 progetto citato).

Ulteriore condizione per la concessione delle sovvenzioni è che i film sovvenzionati non vengano noleggiati ad un prezzo maggiore di quello in atto all'epoca dell'entrata in vigore della legge (articolo 6 progetto citato).

Film per la gioventù e cortometraggi.

Il Fondo concede sovvenzioni d'incoraggiamento ai produttori di film tedeschi per la gioventù nonché ai produttori di cortometraggi. L'ammontare della somma concessa dipende dai riconoscimenti pubblici conseguiti durante l'anno da tali film.

I cortometraggi inoltre dovranno essere programmati obbligatoriamente insieme ai film di lunghezza inferiore ai 3000 metri che abbiano ottenuto le sovvenzioni di cui sopra (vedi retro, somma base e somma supplementare) (articolo 10 progetto citato).

Pre procurarsi i mezzi finanziari necessari all'espletamento delle proprie funzioni, il Fondo riscuote un contributo pari al 5 per cento degli incassi delle sale cinematografiche, al lordo della ritenuta per l'imposta sugli spettacoli pubblici. Tale contributo è detratto dalla somma spettante ai produttori, ai cinenoleggiatori ed ai proprietari delle sale, in misura proporzionale alla loro partecipazione agli utili (articolo 17 progetto citato).

SPAGNA

Le disposizioni vigenti in materia di cinematografia sono contenute principalmente nell'ordinanza del 19 agosto 1944 la quale unifica, introducendovi importanti modificazioni, numerose disposizioni precedenti.

Agli effetti dei beneficî stabiliti dall'ordinanza citata in favore dell'industria cinematografica, i film vengono suddivisi in film nazionali e in film (o anche semplici soggetti cinematografici) di rilevante interesse.

A norma dell'articolo 1, sono considerati spagnoli i film prodotti da spagnoli e realizzati in Spagna da tecnici ed artisti spagnoli; in casi eccezionali la Direzione generale della cinematografia e del teatro può autorizzare la partecipazione alla lavorazione di personale straniero o la ripresa all'estero di particolari scene.

Sono considerati spagnoli anche i film realizzati in coproduzione secondo le norme stabilite nei relativi accordi (3).

Sono considerati film o soggetti cinematografici di speciale interesse i soggetti contenenti rilevanti valori morali, sociali, educativi e politici, i soggetti di rilevante interesse artistico ed i soggetti indicati ai minori di 14 anni, oltre a film che abbiano ottenuto premi nei più importanti *festival* internazionali (articolo 3).

Va rilevato che sono esclusi dai vantaggi stabiliti dall'ordinanza in oggetto

---

(3) La Spagna ha stipulato accordi di coproduzione con l'Italia, la Francia la Germania e con alcuni paesi dell'America latina.

i film prodotti in formato inferiore ai 35 millimetri e quelli realizzati in percentuale superiore al 70 per cento con materiale d'archivio o riproducente spettacoli teatrali o di altra natura.

I beneficî previsti a favore dei film nazionali a lungometraggio (4) sono di tre ordini:

anticipazioni e credito cinematografico;

sovvenzioni al produttore;

sovvenzioni all'esercente.

Anticipazioni e credito cinematografico.

L'Istituto nazionale di cinematografia concede ai produttori anticipazioni triennali senza interessi per l'importo di un milione di pesetas per ogni film (articolo 23). Le anticipazioni non sono concesse se il soggetto non dà sufficienti garanzie di rendimento o se il produttore deve ancora coprire l'ammortamento di un anticipo precedente.

Sono inoltre previsti crediti specializzati a medio termine (articolo 8), il cui ammontare non potrà superare il 50 per cento (in casi eccezionali il 70 per cento) del preventivo del film al quale il credito è concesso (articolo 24).

Le domande di credito sono prese in esame dall'Istituto nazionale di cinematografia, il quale decide altresì sulle garanzie da esigere e sui tempi di ammortamento. Oltre che alla produzione, i crediti possono essere concessi agli studi di montaggio e di doppiaggio, ai laboratori ed alle imprese di distribuzione e di esercizio (articolo 9).

Sovvenzioni al produttore.

Tali sovvenzioni sono concesse nella misura del 15 per cento dell'introito lordo dei *bordereaux,* ottenuto con l'esercizio del film in Spagna. Sono inoltre previste sovvenzioni complementari che tuttavia non possono superare, in totale, il 50 per cento dei suddetti introiti (articolo 17).

Sovvenzioni all'esercente.

Alle imprese di esercizio sono concesse sovvenzioni oscillanti tra il 2 e il 5 per cento degli introiti lordi ottenuti dall'esercizio di ogni film spagnolo nei rispettivi locali (articolo 22). I film di particolare interesse artistico ed educativo sono oggetto di una speciale tutela diretta a proteggere non solo le opere già realizzate ma anche i soggetti cinematografici. Tale tutela si concretizza in una garanzia di *bordereaux* che agirà nella misura in cui la protezione corrispondente all'effettiva diffusione del film non copra una determinata percentuale del suo costo ed in facilitazioni particolari ai fini delle anticipazioni (che possono essere concesse fino a due milioni di pesetas per i film adatti ai minori e fino a cinque milioni di pesetas per i soggetti cinematografici di rilevante interesse nazionale ed artistico (articoli 35 e 36) e delle sovvenzioni alla produzione.

Per l'importazione e la proiezione di film stranieri l'ordinanza in oggetto dispone che:

1) le imprese di distribuzione sono obbligate ad includere nelle loro liste un film nazionale per ogni film straniero distribuito (articolo 27);

2) per quanto concerne la proiezione, le sale cinematografiche sono tenute a riservare un giorno ai film nazionali ogni quattro giorni riservati ai film esteri. I film di particolare interesse contano due volte agli effetti sia dei rapporti di distribuzione che della quota allo schermo.

---

(4) Sono considerati cortometraggi i film che abbiano un tempo di proiezione inferiore ai sessanta minuti.

SVIZZERA

Le disposizioni in materia di cinematografia sono contenute nella legge federale del 28 settembre 1962 e nelle quattro ordinanze di esecuzione del 28 dicembre 1962.

La legge federale dispone all'articolo 5 che « la Confederazione può promuovere la produzione svizzera di pellicole cinematografiche (chiamate appresso: pellicole) di pregio per la cultura o la politica generale, in particolare con l'assegnazione di:

a) contributi per la produzione di pellicole documentarie, culturali ed educative;

b) premi per pellicole notevolmente pregevoli;

c) contributi, equamente proporzionati alle prestazioni dei cantoni e dei comuni, per le spese d'esercizio di studi sonori svizzeri;

d) borse per l'istruzione e il perfezionamento professionale dei cinematografisti.

I contributi ed i premi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono riservati alle pellicole svizzere od a quelle in coproduzione (articolo 4, ordinanza I, 28 dicembre 1962).

I contributi, inoltre, sono assegnati solo alle opere che non potrebbero essere attuate senza l'aiuto finanziario della Confederazione. L'ammontare del contributo è stabilito di volta in volta secondo il valore della pellicola ed il costo di produzione. Esso, in generale, non può superare la metà del costo di produzione, né l'importo di 50.000 franchi, e deve essere rimborsato nella misura in cui i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle pellicole superino il costo di produzione, dedotto il contributo (articolo 7, ordinanza citata).

I premi di qualità sono assegnati ai produttori delle pellicole di pregio per l'arte, la cultura e la politica generale. L'ammontare di tali premi è generalmente di 100 mila franchi (20 mila per i cortometraggi) (articolo 8, ordinanza citata).

I sussidî ed i premi sono assegnati dal Consiglio federale (e dal Dipartimento federale dell'interno per somme inferiori ai 50 mila franchi), sentita la Commissione federale per la cinematografia e la Fondazione Pro Helvetia.

L'importazione in Svizzera dei film stranieri è contingentata (articolo 11, legge federale citata ed articolo 18, ordinanza II, 28 dicembre 1962). I contingenti sono assegnati, su richiesta, ai noleggiatori, tenuto conto della importanza della loro attività (articolo 12, legge federale citata e articolo 19, ordinanza citata).

GRAN BRETAGNA

Aiuti finanziari in favore dei film nazionali a lungometraggio.

a) Contributi.

La legge sul cinema del 1957 (*The cinematograph films Act,* 1957) prevede l'imposizione di una tassa sui biglietti delle sale cinematografiche; l'ammontare di questa tassa non può essere inferiore a due milioni di sterline né superiore a 5 milioni di sterline annue; nel determinare tale ammontare si deve tener conto delle condizioni economiche sia degli esercenti delle sale cinematografiche (5) che dei produttori di film, come pure del livello di tali film.

---

(5) Il regolamento di applicazione (cinematograph films collection of levy regulation) stabilisce che sono esenti dalla tassa i biglietti venduti nelle sale con incasso settimanale inferiore alle 300 sterline.

Il gettito della tassa predetta è diretto a costituire il fondo per gli aiuti alla produzione (*british film production found*) che è amministrato da un ente denominato *Britsh film found Agency,* costituito allo scopo di sovvenzionare i produttori di film britannici e la *Children film foundation Ltd* (Ente cinematografico per la produzione di film per ragazzi).

La legge prevede inoltre che il Ministero del commercio stabilisca, mediante regolamenti: *a*) le varie classi di film britannici che beneficiano dei contributi; *b*) l'entità e i metodi di pagamento in relazione ad ogni classe di film; *c*) le modalità per le richieste di pagamento e le informazioni necessarie per determinare l'entità dei contributi; *d*) le persone cui i contributi debbano essere versati (articoli 1, 2 e 3, legge citata) (6).

Il Ministero del commercio, con consenso del Ministero delle finanze, può anticipare fondi alla *British film found Agency* qualora ciò sia necessario perché essa assolva le sue funzioni nel periodo compreso tra la data della sua costituzione e la data in cui i fondi derivanti dalle summenzionate saranno disponibili (articolo 6).

b) Credito.

Nel 1949, con la legge sul finanziamento della produzione cinematografica, fu fondata la *National film finance corporation,* il cui compito è quello di elargire prestiti, per un periodo di 18 anni dalla data di approvazione, a persone che « essendo in grado di produrre e distribuire film di prevedibile successo commerciale non ne abbiano le possibilità finanziarie » (articolo 1).

Tali prestiti vengono elargiti ad un tasso d'interesse ragionevole, sia rispetto ai tassi di interesse correnti sul mercato, sia tenendo conto delle previsioni sul successo commerciale del film in questione (articolo 2).

La *National film finance corporation* dipende dal Ministero del commercio al quale dovrà rispondere della sua situazione finanziaria ogni qualvolta il suddetto Ministero ne faccia richiesta (articolo 3).

Il Ministero del commercio, col consenso del Tesoro, può anticipare dei fondi alla *National film finance corporation* affinché essa sia in grado di assolvere i suoi compiti, purché il totale complessivo dei debiti insoluti non superi i 6 milioni di sterline. Tale cifra è stata fissata con emendamento alle legge del 1949, approvato nel 1950).

Nel primo articolo della legge sul cinema del 1952, a proposito degli anticipi di fondi a favore della *National film finance corporation,* è previsto che tali anticipi possono essere fatti da qualsiasi persona (col consenso del Ministero del commercio e del tesoro e sempre che il totale complessivo dei debiti insoluti non superi i 2 milioni di sterline).

La *National film finance corporation* costituirà dei fondi di riserva da usare come riterrà opportuno. Il Ministero del commercio ha facoltà di dare disposizioni sull'amministrazione di tali fondi (articolo 5).

La complessiva dotazione a disposizione della *National film finance corporation* è di 8 milioni di sterline (circa 15 miliardi di lire).

---

(6) Il regolamento di applicazione (cinematograph films distribution of levy regulation) stabilisce che il fondo è ripartito annualmente in proporzioni agli incassi che nell'anno sono stati realizzati dai film britannici, durante i primi 5 anni del loro sfruttamento. L'entità del fondo ripartito fra i produttori dei film britannici nel 1963 è stato di 3,8 milioni di sterline (10,6 milioni di dollari); da tale importo è stata, tuttavia, detratta la spesa di gestione del fondo e l'importo destinato alla *Children Films Foundation.*

Quota allo schermo.

La legge sul cinema del 1960 (*Films Act, 1960*) (parte I, articolo 1, commi 1, 2 e 3), obbliga gli esercenti di sale cinematografiche a proiettare film britannici sia che si tratti di lungometraggi che di cortometraggi, prescrivendo un numero di giorni all'anno (7) nei quali debbano essere proiettati film di tale natura. Ciò avviene tanto per i film di prima visione che per gli altri.

Queste prescrizioni hanno vigore sino al 1967.

Qualora un film britannico non venga registrato come tale e quindi come avente diritto ad un certo numero fisso di giorni di proiezione all'anno, i precedenti provvedimenti non vengono applicati (parte I, articolo 2, comma primo).

Un film viene considerato di prima categoria se è il solo film a lungometraggio proiettato in un qualsiasi cinema durante le normali ore di programmazione della giornata, oppure se il costo del noleggio giornaliero del film supera quello di qualsiasi altro film a lungometraggio proiettato in tale maniera (parte I, articolo 3).

A proposito di proiezione di un film britannico la legge prevede che esso sia proiettato almeno una volta al giorno nelle normali ore di programmazione (cioè tra le 17 e le 22) (parte I, articolo 3, comma quarto).

Sono previste apposite riduzioni della prescritta percentuale di proiezione di film britannici in un anno: qualora i film siano proiettati in un cinema locale e nella stessa località siano in concorrenza almeno due cinema; qualora vi sia concorrenza di un altro cinema nella stessa località e il cinema in questione non proietti film ogni giorno ma per periodi di almeno tre giorni senza contare il sabato; e qualora, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'esercente, i cinema concorrenti proiettino film registrati come britannici prima di quando egli possa proiettare lo stesso film nel suo locale. Questa situazione viene valutata caso per caso dal Ministero del commercio dopo avere consultato il *Cinematograph Film Council* (Consiglio per la cinematografia) (parte I, articolo 4, comma primo e secondo).

Le norme in questione non si applicheranno a quei cinema i cui incassi nel periodo di 12 mesi terminante 6 mesi prima dell'inizio di un qualsiasi anno non abbiano superato le 125 sterline a settimana (parte I, articolo 4, comma terzo).

Nel caso di proiezione di un film straniero, dietro richiesta dell'esercente, il Ministero del commercio può stabilire che, se il periodo di proiezione del film in questione supera le 8 settimane, i requisiti previsti dall'articolo 1 per la registrazione del film si considerino applicati per l'anno in corso e per il successivo presi insieme (parte I, articolo 6, comma primo).

La legge del 1960 prevede inoltre la possibilità di stipulare accordi internazionali di coproduzione. In conseguenza il *Board of Trade* ha iniziato trattative con l'Italia, la Francia e la Repubblica federale tedesca, al fine di stipulare accordi di coproduzione con i predetti Paesi.

Precedenti legislativi

La legislazione italiana del dopoguerra (8) in materia di disciplina e di prov-

(7) Il 30 per cento delle proiezioni devono essere dedicate ai film britannici.

(8) Del periodo fascista è da segnalare, per la parte che qui interessa, il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito in legge 5 febbraio 1934, n. 320, che, con l'istituzione della Direzione ge-

videnze a favore dell'industria cinematografica ha inizio con il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678.

In esso, con l'affermazione che l'esercizio dell'attività di produzione di film è libero e con l'abrogazione di precedenti norme sull'esame preventivo dei soggetti dei film, sulla proiezione obbligatoria e sulle particolari condizioni di noleggio di film nazionali, di pellicole di propaganda e di giornali L.U. C.E., come anche di disposizioni contenenti restrizioni od oneri per l'importazione, il doppiaggio, la produzione e il noleggio di pellicole cinematografiche, è stabilita una nuova disciplina per il riconoscimento del carattere nazionale del prodotto cinematografico e per l'assegnazione ai produttori di contributi e di premi.

Sono considerati nazionali i film prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani, o, se trattasi di società commerciali, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani, e scolgono in Italia la maggior parte della loro attività.

A favore delle pellicole nazionali di lunghezza superiore ai 1800 metri presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto e proiettate per la prima volta anteriormente alla data del 30 giugno 1948, è assegnato, « in via eccezionale », un contributo da versare al produttore pari al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico. Un premio ulteriore, calcolato con gli stessi criteri, nella misura del 4 per cento, è concesso a favore di pellicole riconosciute meritevoli per il loro valore artistico.

Una somma corrispondente all'1 per cento dell'introito lordo è devoluta « per manifestazioni cinematografiche ».

A favore di film nazionali a carattere documentario, culturale e di attualità, di lunghezza inferiore ai 1800 metri ma superiore ai 150 metri, è concessa — a titolo di parziale rimborso dei diritti erariali — una quota del 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali essi vengono proiettati per un periodo di quattro anni dalla prima proiezione.

È stabilito che chi intende dedicarsi alla ripresa cinematografica di fatti o di avvenimenti di attualità deve ottenere, dall'autorità competente, l'apposita autorizzazione che viene concessa con criteri analoghi a quelli stabiliti per la pubblicazione di periodici.

* * *

L'ordinamento dell'industria cinematografica nazionale è stato oggetto di

---

nerale per la cinematografia, stabiliva l'assegnazione di premi in danaro, da parte di una commissione ministeriale, ai film che presentassero « particolari pregi di dignità artistica ed esecuzione tecnica » e l'erogazione di anticipazioni sul costo preventivato del film da parte del Ministero della cultura popolare dopo l'approvazione del piano finanziario e artistico, il quale ultimo « doveva porre in evidenza il genere ed il soggetto del film per mezzo della sceneggiatura definitiva e doveva fornire le indicazioni relative al regista, aiuto regista, operatore, soggettista, sceneggiatore, ecc. ». Successivamente con il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, le anticipazioni vennero abolite, i premi ministeriali ridotti e istituiti — in sostituzione — dei premi progressivi automatici rapportati agli incassi (in misura dal 12 per cento al 25 per cento) per tutti indistintamente i film.

una legge approvata dall'Assemblea Costituente, la legge 16 maggio 1947, n. 379.

Anche tale legge stabilisce i criteri per il riconoscimento del carattere nazionale dei film (e sono gli stessi fissati dal precedente decreto legislativo luogotenenziale) e dei cinegiornali, o film di attualità, e ne affida la dichiarazione all'Ufficio centrale per la cinematografia, istituito alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e avente numerosi altri compiti.

A favore dei film nazionali di oltre 2000 metri di lunghezza è concesso un contributo pari al 10 per cento dell'introito realizzato con essi in quattro anni dalla data della loro prima proiezione ed un ulteriore premio, pari al 6 per cento dello stesso introito, se si tratta di film riconosciuti meritevoli per il loro valore culturale ed artistico (a giudizio di un apposito comitato tecnico nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei rappresentanti di enti e categorie interessati).

Anche ai film a carattere documentario di lunghezza superiore ai 250 metri ed inferiore ai 2.000 metri, è assegnato un contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali, per un periodo di quattro anni dalla loro prima pubblicazione, essi vengono proiettati, a condizione però che siano riconosciuti meritevoli dal comitato tecnico di cui sopra.

Ai film nazionali di attualità, infine, di lunghezza superiore a 150 metri è concesso un contributo pari al 2 per cento degli incassi degli spettacoli nei quali essi vengono proiettati nei sei mesi successivi alla loro prima proiezione in pubblico.

È nuovamente prevista, e più dettagliatamente regolata, la costituzione di un fondo, pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli realizzati con film nazionali, per la concessione di sovvenzioni a favore di manifestazioni cinematografiche.

È introdotto, rispetto alla disciplina precedentemente in vigore, il principio della programmazione obbligatoria, consistente nell'obbligo per gli esercenti di sale cinematografiche di comprendere in ciascuno spettacolo la proiezione di almeno un film a cortometraggio (documentario o di attualità) di produzione nazionale e di riservare in ogni trimestre un numero di giorni (inizialmente fissato a 20 per i cinematografi ad attività continuativa, ma suscettibile di modificazioni annuali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) per la proiezione di film riconosciuti nazionali, di lunghezza superiore ai 2000 metri.

In materia di credito cinematografico è aumentata la partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione della apposita sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro ed è altresì autorizzato l'aumento della partecipazione a tale fondo di altri enti.

È regolata infine la materia della revisione cinematografica per la proiezione in pubblico dei film e per la esportazione.

* * *

La legge 26 luglio 1949, n. 448, stabilisce che fino al 31 dicembre 1954 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali, parlati in lingua italiana, di lunghezza superiore ai mille metri, è subordinato al versamento, da parte delle ditte interessate, della somma di lire 2.500.000 per ciascun film. Le somme versate costituiranno uno speciale fondo, amministrato dalla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca

nazionale del lavoro, da destinarsi esclusivamente alla concessione di finanziamenti per la produzione cinematografica nazionale, ad un tasso di interesse non superiore di oltre lo 0,50 per cento al tasso ufficiale di sconto.

È prevista l'esenzione del versamento di cui sopra a favore dei produttori di pellicole riconosciute nazionali per un numero di film importati corrispondente a quello delle pellicole nazionali prodotte dopo l'entrata in vigore della legge.

* * *

La legge 29 dicembre 1949, n. 958, contenente disposizioni per la cinematografia, sostituisce la precedente legge n. 379 del 1947. In esso sono ulteriormente specificati i poteri della Presidenza del Consiglio in materia di intervallo, coordinamento e controllo nel campo della cinematografia. Viene meglio precisata la composizione della Commissione consultiva per la cinematografia e del Comitato tecnico istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Viene sancito l'obbligo per le imprese produttrici nazionali che intendano beneficiare delle provvidenze governative a favore del film nazionale, di preventivamente denunciare alla Presidenza del Consiglio l'inizio di lavórazione del film, presentando il soggetto del film, il piano di finanziamento e di lavorazione e tutti gli elementi necessari all'accertamento della nazionalità del film.

I criteri per il riconoscimento e la dichiarazione del carattere nazionale delle pellicole sono analoghi a quelli precedentemente in vigore, con la precisazione che il soggetto deve essere di autore italiano o essere stato ridotto e adattato per la lavorazione in Italia da autore o autori italiani; che gli elementi tecnico-artistici (regista, aiuto regista, scenografo, musicista, direttore di produzione e fonico) e gli attori pirncipali debbono essere in larga maggioranza italiani; che il restante personale tecnico ed esecutivo e dei ruoli artistici minori impiegati nel film deve, per almeno tre quarti, essere italiano; e che le maestranze debbono essere interamente italiane per la parte girata in Italia.

Anche per i cortometraggi ed i film d'attualità sono fissati dei criteri, lievemente diversi dai precedenti, per la dichiarazione di nazionalità e per essi, come per i lungometraggi, è prevista la possibilità del riconoscimento, in via eccezionale, del carattere nazionale d pellicole per le quali non ricorrano tutti i requisiti prescritti.

Sono inoltre stabilite ulteriori condizioni per l'ammissione alle provvidenze economiche.

Dette provvidenze consistono in un contributo pari al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli realizzati con lungometraggi riconosciuti nazionali per un periodo di cinque anni dalla loro prima proiezione in pubblico. Tale contributo è fissato nella misura del 3 per cento a favore dei cortometraggi ai quali, tuttavia, può essere negato, qualora non sussistano i requisiti minimi di idoneità tecnica, artistica e culturale. Anche i film di attualità ottengono un contributo del 3 per cento sugli incassi realizzati in cinque mesi di proiezione.

Ai lungometraggi nazionali riconosciuti meritevoli per il loro particolare valore artistico è assegnato, a titolo di premio, un ulteriore contributo pari all'8 per cento dell'introito di cui sopra.

Con la legge in esame viene introdotta la possibilità di acconti trimestrali sui contributi spettanti e di abbuoni a favore di esercenti che proiet-

tino soltanto un film nazionale superiore ai 2.000 metri, in misura del 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Altro aspetto di novità è l'ammissione alle provvidenze di legge anche dei film a passo ridotto.

È confermato, con ulteriori precisazioni, il principio della programmazione obbligatoria, estesa anche ai documentari ed ai film di attualità.

La legge richiama le disposizioni vigenti concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film e detta una particolareggiata disciplina per la costruzione, la trasformazione e l'utilizzazione di sale cinematografiche, come pure sulle caratteristiche e l'uso dei biglietti d'ingresso e dei documenti di gestione delle sale cinematografiche.

È infine riprodotta la norma che devolve un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici a favore di manifestazioni ed iniziative per lo sviluppo cinematografico, per la valorizzazione della cinematografia nazionale, ecc., e inoltre, in sostituzione di contributi precedentemente assegnati alle Aziende autonome di soggiorno e di cura, viene devoluto a queste ultime un contributo corrispondente, per ciascun esercizio finanziario, allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici.

* * *

La legge 31 luglio 1956, n. 897, come appare anche dal titolo (« Modificazioni e aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia ») conserva in vigore il sistema della legislazione precedente in materia, introducendo tuttavia una serie di innovazioni:

1) una più articolata composizione della commissione consultiva, opportunamente integrata per l'esame dei problemi della cinematografia per la gioventù;

2) la divisione del comitato tecnico per l'esame dei requisiti di idoneità tecnica e artistica, in tre distinti comitati competenti, rispettivamente, per film a lungometraggio, per quelli a cortometraggio e per i film di attualità;

3) istituzione di una commissione tecnica per l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati tecnici;

4) obbligo, per l'ammissione al credito cinematografico di favore, di dimostrare il possesso dei mezzi finanziari sufficienti per il completamento del film (ciò per evitare, come scrive la relazione ministeriale, che « persone prive di esperienza, di capacità e di mezzi ... siano indotte dalle provvidenze governative ... a tentare avventure nella produzione di film con gravi conseguenze generali e particolari »);

5) più rigorosi criteri per il riconoscimento del carattere nazionale delle pellicole e per l'ammissione alle provvidenze previste nella legge;

6) obbligo, per l'attribuzione dei benefici economici, di dichiarare analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film e dimostrare di aver osservato le norme sul collocamento;

7) elevazione al 16 per cento del contributo a favore di produttori di lungometraggi nazionali, con più larga possibilità di acconti, ma con l'abolizione dell'ulteriore quota dell'8 per cento a titolo di premio;

8) introduzione delle qualifiche di film « prodotto per la gioventù » e « adatto per la gioventù » (qualifiche attribuite da appositi organismi) per la loro ammissione ai benefici previsti dalla legge anche se trattasi di pellicole inferiori per lunghezza ai 2000

metri (ma non ai 1200) e per l'elevazione rispettivamente al 40 e al 30 per cento dell'abbuono dei diritti erariali a favore dell'esercente che proietti soltanto tali film: inoltre, ai film dichiarati « prodotti per la gioventù » è riconosciuto il diritto ad un premio fino all'ammontare di 20 milioni;

9) estensione ai cortometraggi e film di attualità dell'abbuono dei diritti erariali a favore dell'esercente (nella misura del 2 per cento se proiettati insieme a film lungometraggio, del 20 per cento se lo spettacolo è composto esclusivamente di film cortometraggi);

10) abolizione dei contributi a favore dei cortometraggi e riduzioni all'1,75 per cento di quelli assegnati ai film di attualità sull'introito lordo degli spettacoli comprensivi di essi per un periodo di cinque mesi dalla loro prima proiezione in pubblico;

11) istituzione di premi (in numero di cinque, da lire 25 milioni ciascuno di ripartire tra i vari partecipanti alla realizzazione, per i lungometraggi, in numero di 80, da lire sei milioni ciascuno, per i cortometraggi a colori e in numero di 40, da lire tre milioni ciascuno, per quelli in bianco e nero) a favore di film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale a giudizio di apposite commissioni nominate annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

12) incrementi dei periodi di programmazione obbligatoria (per i lungometraggi 25 giorni ogni trimestre);

13) equiparazione, per ogni effetto, alla energia industriale dell'energia elettrica consumata per la proiezione del film;

14) fissazione di un termine di scadenza al 31 dicembre 1957 della validità delle disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione e l'esportazione di film, in attesa della emanazione di nuove norme sulla revisione dei film;

15) istituzione di un fondo di un miliardo e 250 milioni (in sostituzione del precedente rapportato annualmente all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici) per la concessione di contributi per manifestazioni e iniziative a favore, in genere, del cinema;

16) aumento a 5.500.000 (da 2.500.000) della somma da versare per il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico di film non nazionali (con esenzione di quelli dichiarati prodotti per la gioventù);

17) ulteriore riduzione del tasso d'interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale per il credito cinematografico, fissato nela misura del 4 per cento;

18) autorizzazione al Governo a riunire e coordinare in un testo unico, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le norme vigenti in materia di cinematografia.

* * *

La legge 20 dicembre 1959, n. 1102, contiene una sensibile riduzione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, sostituendo con nuova tabella la tabella *C* allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109; nello stesso tempo eleva al 75 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli devoluta ai comuni a norma della stessa legge.

* * *

La legge 22 dicembre 1959, n. 1097, una delle tante leggi di proroga delle provvidenze a favore del cinema, contiene altresì delle modifiche in virtù

delle quali è, tra l'altro, ripristinato il contributo a favore del produttore di cortometraggi nazionali pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali tali film sono proiettati durante i tre anni successivi alla loro prima proiezione in pubblico; è inoltre unificato il tipo di premi per i cortometraggi e il relativo importo è fissato in lire due milioni.

* * *

La legge 14 febbraio 1963, n. 76, nel prorogare ulteriormente l'efficacia di precedenti norme in materia di provvidenze per la cinematografia, stabilisce la riduzione al 15 per cento del contributo a favore dei film nazionali di lunghezza superiore ai 2.000 metri: e ciò in situazione almeno parziale degli impegni assunti con il Trattato di Roma per la eliminazione di determinate forme protezionistiche (articolo 92 del Trattato che dichiara incompatibile con il Mercato Comune, nella misura in cui incidono sugli scambi, gli aiuti statali che falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Il nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore della cinematografia

L'ordinamento che fino ad oggi regolava il nostro cinema, è quindi quello del 1949, con qualche modifica marginale, prorogato svariate volte in un clima d'incertezza.

Se è vero che non basta una legge a determinare un certo tipo di produzione, è però cosa certa che una buona legge può essere uno strumento decisamente condizionante.

La situazione del cinema in Italia è stata esposta in un precedente capitolo.

Essa, come si è visto, è caratterizzata da una certa flessione del pubblico, dall'aumento del prezzo dei biglietti e del costo medio dei film.

Gli esercenti ed i produttori vanno quindi alla ricerca del pubblico che è preso da altri divertimenti e non vanno tanto per il sottile nel porre in una pellicola tutti gli ingredienti di più sicuro successo.

Nascono così i generi facili, *westerns* americani, i film sexy, quelli ad episodi, i mitologici, quelli del terrore o del raccapriccio o della fantascienza: tutta produzione quasi sempre scadente ed intrisa di volgarità, banalità, scurrilità e luoghi comuni.

L'intervento pubblico, quindi, si pone in modo del tutto nuovo, diretto, da un lato a formare una struttura industriale sana, capace di una buona presenza all'interno e di una forza competitiva all'estero; dall'altro a porre in atto tutti i necessari incentivi e disincentivi diretti a migliorare il prodotto cinematografico.

Si deve infatti evitare che il contributo dello Stato finisca per sostenere una produzione di film che non hanno alcuna ragione d'essere, bassi sottoprodotti che inflazionano il mercato, corrompono il costume, impediscono lo sviluppo di una sana industria.

Il disegno di legge parte appunto da queste premesse e si articola secondo una logica coerente che intende, appunto, rispondere a queste nuove esigenze.

Anzitutto vorremmo sottolineare che per la prima volta nella storia del nostro Paese un provvedimento governativo appare, a chiare lettere, un riconoscimento della considerazione dei pubblici poteri nei confronti del settore cinematografico, riconoscimento espresso come proemio nell'articolo 1. Tale settore, fino a ieri, veniva incentivato, aiutato, protetto dalla concorrenza straniera, ma non era solenne-

mente riconosciuto come un mezzo assai importante della nostra società moderna. Come certo sapete, v'è chi parla della nostra civiltà come « civiltà delle immagini »: al linguaggio scritto si sarebbe sovrapposto il linguaggio dei colori, delle fotografie, delle immagini. Pertanto, tale riconoscimento giunge opportuno e solenne, e giustifica quelli che sono stati e saranno gli interventi dello Stato nel settore cinematografico; perché ove si considerassero come incentivi ad una qualunque industria, si potrebbero, con pochi meccanismi, prevedere facilitazioni, contribuzioni, detassazioni, contributi per l'esportazione, come normalmente avviene per tutti i prodotti industriali, ma non si giustificherebbe un così atteso interesse al cinema.

L'articolo 1 dà logicità a questi interventi, facendo riconoscere il cinema dallo Stato come mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di diffusione del pensiero, di indagine; mezzo di comunicazione tanto ovvio che non occorre neanche illustrarlo. Direi che è la comunicazione più facile ed intuitiva che balza evidente attraverso il linguaggio figurato che non pone problemi.

Ed infine l'importanza economica ed industriale.

Tutto questo fa sì che i mezzi che servono a produrre il film divengano di interesse generale, ed è logico che sia così se si riconosce che il cinema ha tanto grande rilievo ed efficacia per la comunità nazionale. Ne consegue che le strutture interessate al cinema acquisiscono un rilievo di interesse generale che investe la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico.

Coerentemente a questo proemio, viene quindi per la prima volta solennemente dichiarato che lo Stato s'impegna a favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica, anche con partecipazioni statali intese ad integrare l'industria privata e ad incoraggiare tutte le iniziative volte a valorizzare il cinema nazionale, a promuovere la produzione di film culturali ed educativi, a curare la conservazione del patrimonio cinematografico e la formazione dei quadri professionali; nonché a sollecitare studi e ricerche nel campo del cinema.

In questo campo, lo Stato si pone come sussidiario, integratore, incentivatore; con un disegno di rottura nei confronti di ogni incrostazione, monopolio o strozzatura; così come richiede una retta concezione della presenza dello Stato quale si configura nella stessa Carta costituzionale.

Dopo queste « dichiarazioni d'intenzione » (così possiamo chiamarle) il disegno di legge affronta gli strumenti — tutti gli strumenti — che vanno posti in atto per realizzare i concetti contenuti nella dichiarazione.

Da talune parti si è chiesto, nel corso della discussione, se non fosse stato più opportuno abolire ogni tassa ed imposta, nonché ogni premio ed incentivo, liberalizzando totalmente il settore. La proposta, ad un primo esame, sembra indubbiamente interessante, ma, approfondendola, si rilevano vari inconvenienti. Anzitutto, specie nell'attuale congiuntura, l'impossibilità di sottrarre allo Stato alcune entrate finora fornitegli dal cinema; in secondo luogo, la pura e semplice soppressione del sistema dei contributi finirebbe per creare, di fatto, uno stato di concentrazione del settore produttivo in pochissime mani, limitandosi, così, la più ampia possibilità di espressione cinematografica.

Ma vi è di più, ove si convenga, così come riteniamo non si possa non fare, sul fatto che non ci si trova dinanzi ad un'industria produttrice di

beni materiali, di per sé indifferenti al bene comune. La collettività quindi deve preoccuparsi, mediante incentivi, abbuoni, premi, di promuovere un miglioramento qualitativo tale da soddisfare almeno le minime esigenze culturali, artistiche, di buon costume, insomma, di civiltà.

Potrà certamente sembrare complesso il sistema sottoposto alla vostra approvazione, ma è ineluttabile che, ove si vogliono raggiungere nel cinema i fini suindicati, sia d'obbligo creare alcune commissioni capaci di esprimere giudizi, di stabilire graduatorie, di esporre pareri.

Sarà compito del legislatore far sì che tali commissioni siano il più possibile libere da influenze e condizionamenti, capaci di esprimere il maggior equilibrio possibile senza maggioranze pre-costituite, di natura economica, ideologica o politica.

Venendo, ora, al disegno di legge così come elaborato in oltre tre mesi di dibattito in Commissione con un apporto non indifferente di tutte le parti politiche, diremo subito che lo stesso appare notevolmente perfezionato e migliorato, anche se ulteriori emendamenti possano e debbano venire apportati in aula. Il disegno di legge parte, anzitutto, dall'esperienza della precedente legislazione apparsa, per molti aspetti, superato ed insufficiente. Esso tiene conto, altresì, delle mutate circostanze in cui si muove l'attività cinematografica, frutto dell'apporto di tante categorie; e, come tale, vuole essere uno sforzo impegnativo per dare sistemazione, sicurezza, qualità al cinema italiano.

E veniamo ora all'indicazione degli strumenti che sono proposti. Purtroppo, nel settore finora è mancato un serio coordinamento a livello di Governo, e lo stesso Ministero del turismo e dello spettacolo (la parola esplicitamente indicata nella dicitura dovrebbe significare una priorità di presenza e di responsabilità) non ha avuto tale presenza e responsabilità in modo primario. Perché da una parte la Televisione — che incide ed è collegata direttamente al fenomeno cinematografico — è posta sotto la responsabilità del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'altra, il settore didattico-educativo fa capo ai Centri audiovisivi del Ministero della pubblica istruzione. D'altra parte, ancora, le partecipazioni dello Stato nel settore sfuggono al Ministero del turismo e dello spettacolo in quanto fanno capo al Ministero delle partecipazioni statali.

In sostanza, rimane quindi, al Ministero del turismo e dello spettacolo il meccanismo dei contributi che finora è stato quasi automatico; la sede da offrire alle commissione di censura e, tutt'al più, l'indicazione di un segretario per tali commissioni; l'accettazione delle richieste d'inizio del film per l'accertamento degli elementi necessari al riconoscimento della nazionalità, per l'assegnazione dei premi, ecc. Sostanzialmente, una presenza tipicamente burocratica e non — direi — qualificante, incentivante per un vero progresso del settore. Ma ecco l'articolo 2 — anche questo molto importante in linea di principio — che viene a riconfermare l'esigenza di dare al Ministero del turismo e dello spettacolo, se non l'esclusività nel cinema, perlomeno, un diritto di priorità e di coordinamento che si rivela essenziale.

Con esso viene riconosciuta al Ministero del turismo e dello spettacolo, una responsabilità prioritaria nella promozione e nel coordinamento di tutte le iniziative attinenti al settore cinematografico e si affida ad un Comitato di ministri, presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, il compito di determinare le direttive gene-

rali della politica cinematografica e dei mezzi audiovisivi e televisivi.

Si tratta di un'importante innovazione diretta, appunto, ad evitare la disarticolazione e lo scoordinamento purtroppo finora verificatisi fra i diversi Ministero interessati al problema.

Sarebbe stato forse più semplicistico, più facile, attribuire ad un solo dicastero tutte le altre competenze; ma, a prescindere dal fatto che si sarebbe messo mano ad un ingranaggio molto delicato, molto difficile (per esempio, il discorso, per quanto riguarda le partecipazioni statali, avrebbe aperto tutta una serie di problemi interessanti la stessa unicità della gestione di tali partecipazioni) resta il fatto che il problema rimane aperto per eventuali successivi interventi.

Un altro strumento fondamentale è costituito dalla Commissione Centrale per la cinematografia. Esisteva un Consiglio per la cinematografia, ma, pur senza giungere alla grande dignità di un Consiglio Superiore, la situazione viene migliorata nel senso che si costituisce una Commissione Centrale la quale potrà trasformarsi in seguito in un vero Consiglio Superiore. A tale Commissione è attribuito un rilievo non indifferente, in quanto è spesso chiamata a fungere da vera e propria centrale di consultazione dal Ministero, il quale attinge da essa i necessari indirizzi e consulenze.

L'articolo 4 definisce la caratteristica del film « nazionale » in piena armonia con le direttive della C.E.E. e, contemporaneamente, a difesa della nostra produzione.

Il principio della programmazione obbligatoria prende corpo, invece, all'articolo 5 individuando i film che potranno essere ammessi alla stessa. A tale proposito, il relatore suggerisce all'Assemblea l'opportunità di migliorare la definizione dei requisiti che debbono essere riconosciuti al film che intenda essere ammesso a detta programmazione. Consentire, infatti, che soltanto l'idoneità tecnica possa essere requisito sufficiente, significa, di fatto, far perdere ogni importanza, ai fini del miglioramento della qualità, alle provvidenze previste per i film nazionali.

La più grave obiezione che viene sollevata a questo proposito, è quella, secondo la quale, il porre fine ad un meccanismo quasi automatico introdurrebbe un sistema tale da divenire discriminante e lesivo della libertà della prdouzione, cioè un sistema illiberale. Ma qualunque strumento legislativo, anche il più liberale, può divenire illiberale in mano ad un Governo che sia tale. Ugualmente una legge che presenti aspetti di pericolosità, può essere una buona legge in mano ad un Governo democratico. È nell'equilibrio degli organi del sistema che si dà vita ad un fatto di libertà, non discriminante. Se ci mettessimo sul piano di una tale pregiudiziale potremmo, ad ogni livello, fare un discorso del tipo di quello dei colleghi comunisti e degli stessi produttori cinematografici. Occorre che le Commissioni e gli Organi previsti dal provvedimento funzionino con equilibrio tale da garantire il rispetto delle finalità che la legge si prefigge.

Quindi, il primo carattere innovatore del disegno di legge, è dato dal passaggio graduale dell'attuale sistema ad un sistema di interventi e di incentivi diretti a qualificare la produzione.

Il contributo percentuale sugli incassi lordi, che nella cessata legge era del 15 per cento, viene ridotto, all'articolo 7, al 13 per cento (più lo 0,25 per cento per regista ed autore) ma, in compenso, sono elevati, all'articolo 8, a ben 20, per l'importo di 40 milioni ciascuno, i premi di qualità asse-

gnati ai lungometraggi nazionali. Tali premi, per la prima volta, vengono ripartiti tra il produttore, il regista, l'autore del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale ed il direttore della fotografia, permettendo, così, a tutti coloro che hanno contribuito a creare l'opera cinematografica, di beneficiare dei risultati della stessa.

Per i film di qualità, lo stesso articolo prevede l'aumento dal 18 al 25 per cento dell'abbuono dei diritti erariali agli esercenti.

Il secondo problema affrontato nel disegno di legge, è quello dei cortometraggi. Tutti noi sappiamo che il vecchio sistema era tutt'altro che soddisfacente per quanto riguarda i cortometraggi. Venivano premiati con estrema larghezza tutti i cortometraggi o gran parte di essi. I premi erano molte volte insufficienti, ma soprattutto il documentario restava fine a se stesso perché non trovava un circuito che intendesse proiettarlo, mentre la finalità di una qualsivoglia pellicola non è quella di rimanere chiusa *in archivio*, ma di essere proiettata il maggior numero di volte possibile per l'affermazione di chi l'ha voluta, e per il godimento di chi assiste allo spettacolo.

Ebbene, anche in questo senso il disegno di legge innova in modo notevole, perché anzitutto qualifica maggiormente i premi; in secondo luogo offre la possibilità (non l'obbligo come forse in un primo tempo era stato ventilato) al documentarista di ottenere dallo Stato, tramite l'Istituto Luce, la diffusione del documentario sul territorio nazionale a cura del nostro Ente di gestione, e particolari apposite facilitazioni agli esercenti, per stimolarli a proiettare i documentari.

Come gli onorevoli colleghi vedono, il riconoscimento del documentario come scuola di preparazione delle nuove leve, come puntualizzazione monografica di determinati aspetti della vita sociale, della cultura, dell'arte e del turismo, è la via da seguire. A ciò provvede il disegno di legge che, attraverso questo sistema di incentivi, di distribuzione, di premi lo rilancia veramente come un settore importante anche se, normalmente, dichiarato « minore » della cinematografia.

Con gli articoli 10, 11, 12 e 13, si riuniscono in una sola voce « premi » le due voci « contributi e premi di qualità » della precedente legge.

I 120 premi previsti per i cortometraggi sono stati aumentati e maggiormente differenziati al fine di migliorare la qualità del prodotto mentre la possibilità del produttore di adire l'Istituto Luce per ottenere la stampa e la distribuzione del documentario, consente la valorizzazione dello stesso in maniera assai superiore a quello che accadeva nel passato e ciò con benefici effetti sia culturali che economici.

Un capitolo che, invece, nel disegno di legge governativo praticamente scompare, è quello dei cinegiornali di attualità. Si è ritenuto, da larga parte del mondo politico e culturale e anche — nonostante le apparenze — dello stesso settore cinematografico, che questo genere di cinegiornali non meritasse più un così largo e massiccio intervento da parte dello Stato (superiore ai 2 miliardi), così come si configurava in passato. Si è proprio ritenuto che fosse venuto meno il motivo di questo intervento che si poteva giustificare quando non c'era la TV, quando i rotocalchi non erano sufficientemente diffusi. Esso oggi costituirebbe uno sperpero, un investimento ingiustificato.

Il problema ha sollevato cori di proteste da varie parti. Indubbiamente interessi economici non indifferenti so-

no stati toccati. Però bisogna dar atto anche al Governo ed alla maggioranza del coraggio dimostrato, senza subìre condizionamenti e ricatti di nessun genere (è chiaro che la parola non appare esagerata se si considera il tono assunto dai cinegiornali, dal momento in cui si è deciso di non aiutarli più, con attacchi ai membri di Governo ed ai Partiti di maggioranza).

Ripeto, sono stati toccati grossi interessi economici; ma non si è fatto ciò in odio ad una determinata categoria e verso un prodotto, ma perché senso di responsabilità vuole che lo Stato intervenga dove la sua presenza è necessaria e giustificata.

Gli articoli 14 e 15, a tale proposito, prevedono soltanto un abbuono all'esercente dei diritti erariali e ciò per mantenere un minimo interesse dell'esercizio alla circolazione di detti cinegiornali.

Nel settore dei film prodotti per la gioventù, ugualmente, il disegno di legge interviene con mezzi e strumenti nuovi. È inutile ricordare qui le carenze di questo settore, la insufficienza delle vecchie leggi, la mancanza di un circuito di sale destinate ai ragazzi. Non siamo certi che gli interventi previsti dal disegno di legge saranno determinanti, ma è certo che sono molto coraggiosi e stimolanti; dovremmo riprendere quota, noi italiani che due anni fa avevamo il primo posto nel campo della cinematografia mondiale ed eravamo all'ultimo nel campo della cinematografia dei ragazzi, dopo i più piccoli Paesi d'Europa. Il sostanzioso abbuono dei diritti all'esercente dovrebbe essere un grande incentivo alla proiezione dei film « prodotti per i ragazzi », cioè creati appositamente per essi.

In base alle vecchie leggi, erano i film adatti per tutti a concorrere, di fatto, al premio per la gioventù; questo sistema non è più da accettare in quanto non risponde alla esigenza di una specifica produzione.

All'istituto Luce, inoltre, sono assegnati 150 milioni annui per la realizzazione di film « prodotti per i ragazzi ». C'è da augurarsi che le nuove disposizioni diano gli attesi frutti e l'Italia possa colmare, così, una grave deficienza più volte lamentata.

L'articolo 19 riordina il settore delle co-produzioni rivelatesi, specie in questi ultimi anni, veicolo quanto mai efficace di attività.

Le nuove norme si sono rivelate necessarie perché in passato, in mancanza di precise disposizioni sui requisiti minimi, si sono realizzate « co-produzioni » fittizie essendo stati i film realizzati completamente all'estero senza alcuna partecipazione italiana.

Con gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, si dettano norme, di natura tecnico-amministrativa, per il rilascio delle dichiarazioni di nazionalità, per la richiesta delle provvidenze previste dalla legge, per l'erogazione degli stessi contributi.

Gli articoli 27, 28 e 29 innovano e potenziano il settore del credito cinematografico con la costituzione di un fondo speciale di 700 milioni per contributi sugli interessi, di un altro fondo dell'importo di 800 milioni per il finanziamento di film realizzati con la partecipazione ai costi di autori, registi, attori e lavoratori ed, infine, con l'aumento da 372 milioni a 3 miliardi e 412 milioni del fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro.

È inutile sottolineare l'importanza di questi tre interventi che consentono l'accesso ai finanziamenti, in modo più ampio e più facile che per il passato, a tutti coloro che abbiano capacità ed

impegno per impegnarsi nel campo della produzione.

Ciò dimostra la volontà dello Stato di dare autentica libertà a chiunque voglia creare, sfuggendo a forme di monopolio o a concentrazioni finanziarie, in un settore nel quale per produrre occorrono molte centinaia di milioni.

Gli articoli 31, 32, 33 e 34 regolamentano la costruzione, la trasformazione e l'adattamento delle sale cinematografiche, mentre gli articoli da 35 *usque* 41 riguardano aspetti minori, ma non meno importanti, per il miglioramento dell'esercizio cinematografico.

Un altro aspetto rilevante del disegno di legge è quello che riqualifica la presenza dello Stato. Non hanno torto, per lo meno in questo settore, coloro che affermano che, sinora, la presenza dello Stato si è dimostrata scarsamente incidente e qualificante; direi che sinora gli Enti di Stato si sono dati da fare solo per coprire i grossi passivi di gestione, cosa che, con l'attuale disegno di legge, si tenta di superare mediante la destinazione di nuovi fondi e l'indicazione dei settori nei quali lo Stato è chiamato ad operare.

Con l'articolo 42, infatti, si dispongono finanziamenti straordinari, per 4 miliardi 850 milioni, in favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema onde porlo in grado di adempiere i compiti di istituto nel settore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio, oltre che al definitivo riassetto dell'Istituto Luce e di Cinecittà.

All'articolo 43 si dà sistemazione alla cineteca nazionale onde potenziarla e renderla sempre più idonea a raggiungere i fini culturali e didattici che sono ad essa propri.

È la prima volta — fatto di notevole importanza — che con l'articolo 44 vengono riconosciute le associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica la cui funzione, ai fini della crescita e formazione di una coscienza critica, appare sempre più indispensabile. A detti circoli saranno concesse facilitazioni tributarie, nonché contributi per la loro attività.

Ben 1 miliardo 470 milioni (oltre mezzo miliardo in più della precedente legge) sono assegnati, con l'articolo 45, dal Ministero del turismo e dello spettacolo per tutte le manifestazioni, iniziative, attività culturali e di diffusione nel campo cinematografico.

Fra queste l'articolo 45 cita, in particolare, la Cineteca italiana di Milano, l'Archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce, il Museo del cinema di Torino, la Cineteca annessa alla Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia, il Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma, il Centro sperimentale di cinematografia, la Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia, l'Istituto Luce, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, la Cineteca nazionale, tutti enti ai quali verranno devoluti i mezzi necessari per la loro attività.

Gli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 e 55, configurano le commissioni chiamate ad attuare le provvidenze e gli interventi previsti dalla legge.

Voi potrete dire, onorevoli colleghi, che questa è la legge delle commissioni. Evidentemente nel momento in cui si tratta di decidere, di designare, di scegliere, tutto questo deve avvenire attraverso gli uomini, e quindi le commissioni. Si potrà discutere sul come debbano essere composte, migliorandole, perfezionandole, ecc. Certo è che questo sistema offre determinate garanzie, con la partecipazione diretta dei responsabili del settore e quella

qualificata di uomini della cultura e della scuola. Naturalmente sono molte perché molti sono gli interventi, i riconoscimenti, le qualifiche, che il Ministero è chiamato a dare. Molte di queste commissioni già preesistevano ma alcune se ne aggiungono nella misura in cui il meccanismo, innovandosi, diviene più selettivo.

L'articolo 55-*bis,* invece, regola i rapporti con l'Ente televisivo.

Disposizioni transitorie completano il disegno di legge che, come gli onorevoli colleghi avranno avuto modo di rilevare, rappresentano un importante ed organico sforzo cui, ci auguriamo, possano seguire adeguati risultati.

Riassumendo, quindi, mentre rimane pressoché inalterato, attorno ai 9 miliardi circa, l'esborso globale dello Stato in favore dei film lungometraggi, l'intervento della collettività si esprime, con la nuova legge, in misura assai più articolata e con il precipuo scopo di migliorare la qualità sia legando il contributo del 13 per cento a più precise condizioni, sia aumentando i premi di qualità, sia rendendo, infine, più nutrito e facile l'accesso al credito e, conseguentemente, impedendo, per quanto possibile, le forme speculative più deteriori.

Provvidenze per i lungometraggi previste dalla vecchia legge:		
Contributo del 15%	L.	9.000.000.000
Premi di qualità . .	»	125.000.000
TOTALE . . .	L.	9.125.000.000

Provvidenze per i lungometraggi previsti dalla nuova legge:		
a) Contributo del 13 %	L.	7.800.000.000
b) Premi di qualità	»	800.000.000
c) Contributi interessi mutui . .	»	595.000.000
TOTALE . . .	L.	9.195.000.000

Entrate straordinarie dello Stato nel settore della cinematografia.

ANNO 1963

(*su un incasso totale di 140,5 miliardi di lire*)

Diritti Erariali	27.622.474.000
Diritti Erariali per Regione Siciliana	2.000.000.000
Imposta Generale sull'Entrata sui biglietti	5.400.000.000
Diritti e Tasse per Sezione Cinema della S. I. A. E. . . .	1.022.000.000
	36.044.474.000

(*sull'incasso di 64 miliardi relativo alla programmazione di film nazionali*)

Diritti Erariali	12.500.000.000
Diritti Erariali per Regione Siciliana	920.000.000
Imposta Generale sull'Entrata sui biglietti	2.500.000.000
Diritti e Tasse per la Sezione Cinema della S. I. A. E. . . .	460.000.000
	16.380.000.000

Per il 1964 le entrate dello Stato sono valutate in aumento del 10 per cento.

Spesa dello Stato per i film italiani (*Lungometraggi*).

ANNO 1964

(*cifre approssimative*)

Contributi ai lungometraggi (pari a 15 % dell'incasso lordo) .	Miliardi	9,000
Premi di qualità ai lungometraggi	»	0,125
	Miliardi	9,125

ai quali possono essere aggiunti 2,6 miliardi di *minori entrate,* per *abbuoni* agli esercenti.

Ma devonsi aggiungere tutta una serie di aiuti indiretti i cui benefici non sono facilmente concretabili in cifre ma che, certamente, incideranno in modo positivo sulla produzione.

Li riepiloghiamo qui di seguito:

a) riduzione della trattenuta d'acconto.

In base alle disposizioni vigenti veniva trattenuto il 18 per cento dei due terzi di ogni contributo versato dallo Stato.

Questo implicava che su 9 miliardi di contributi erogati in base alla vecchia legge, un miliardo e 80 milioni fossero trattenuti dallo Stato, come ritenuta d'acconto.

La nuova legge prevede che tale ritenuta sempre calcolata sui due terzi, diminuisca dal 18 al 5 per cento.

Pertanto su 7 miliardi e 800 milioni di contributi da erogare in base alla nuova legge la somma trattenuta dallo Stato sarà soltanto di 260 milioni.

Si eviteranno immobilizzi di capitale, oneri passivi, difficoltà negli investimenti.

b) Aumento del fondo di dotazione della Banca nazionale del lavoro da 372 milioni a 3 miliardi e 412 milioni. Questo consentirà ovviamente maggiori possibilità di finanziamento.

c) Fondo speciale presso la Banca del Lavoro di 800 milioni per il finanziamento di film a carattere cooperativistico a basso costo d'interesse.

d) La stessa costituzione di una Società a partecipazione statale nel settore della distribuzione dovrebbe consentire un notevole aiuto alla produzione nazionale per la penetrazione nel mercato interno e in quello internazionale.

e) Si è cercato di accelerare il ritmo dei pagamenti sia provvedendo alla loro liquidazione ogni due mesi anziché ogni tre, sia, cosa più importante, facendo predisporre nel bilancio annuale dello Stato una cifra molto più congrua che non nel passato.

f) Riduzione allo 0,10 per cento del bollo sulle cambiali rilasciate per le operazioni di credito.

Onorevoli colleghi, concludendo, vorremmo osservare che il disegno di legge rappresenta, nel suo insieme, un importante strumento, che raccomandiamo alla vostra approvazione. Esso è tale da giovare largamente alla nostra industria cinematografica.

Nessuno degli aspetti, riguardanti questo fondamentale settore, è stato dimenticato.

Diremo che il Governo ha toccato tutta la tastiera dei problemi, in modo nuovo, sulla base dell'esperienza passata.

Le provvidenze appaiono inquadrate nella lettera e nello spirito del trattato di Roma e tengono pienamente conto delle raccomandazioni e direttive finora formulate dalla commissione della C.E.E.

La mancata previsione d'un termine di scadenza del disegno di legge, indica non già l'intenzione del Governo di applicare la futura legge, indefinitivamente, nel tempo, ma la volontà di modificarla non appena le scadenze del periodo transitorio del Mercato Comune — che tutti auguriamo si realizzino entro il previsto 31 dicembre 1969 — lo richiederanno.

Scrive un illustre specialista di diritto cinematografico, il professor Onorato Sepe: « Sotto il profilo della tecnica legislativa tutta la normazione sulla cinematografia si presenta affetta da quel vizio che si estrinseca essenzialmente in irrazionalità. Nella specie non vi è una unica causa ma possono identificarsi più di una fra loro concorrenti quali il compromesso fra varie istanze politiche e la pressione di organizzazioni di produttori e di lavoratori.

Da un lato vi è un'inerzia del legislatore che provoca, quasi per reazione, pressioni da parte delle varie categorie di persone interessate alla produzione, al noleggio, all'esercizio, e proposte di nuove modificazioni e di nuovi benefici.

In tal modo il problema si aggrava e si corre rischio di spendere male il pubblico denaro senza risolvere, con una visione preordinata e chiara, i molteplici problemi della cinematografia nazionale.

E ciò diciamo perché occorre che il legislatore si senta spinto a porre ordine in tutta la materia per cui il prospettare l'attuale carenza ed i pericoli che essa presenta nel settore ha l'ambizione (o la presunzione) di incitamento. Se la legge del 1956, n. 897 (articolo 37), conteneva una scadenza ciò significa che si reputava necessario, entro quel termine, predisporre un complesso normativo sull'amministrazione pubblica della cinematografia.

Creiamo, perciò, ed ordiniamo questo *corpus* di leggi della cinematografia cercando di contribuire ad un principio oggi sovente conculcato, quello della certezza del diritto ».

Onorevoli colleghi, vogliamo augurarci che il giudizio critico su riportato, che anche noi condividiamo, venga cancellato con la sollecita approvazione dell'unito provvedimento.

ON. VINCENZO GAGLIARDI
relatore per la maggioranza

Le proposte di legge delle minoranze

a) PROPOSTA PRESENTATA DALL'ON. CALABRÒ E DA ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO

ART. 1.

Sono trasferiti al Ministero del turismo e dello spettacolo le competenze, le facoltà e i poteri in materia di spettacolo per radio e televisione, che per disposizioni legislative precedenti alla pubblicazione della presente legge erano attribuiti al Ministero delle poste e telecomunicazioni.

ART. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, nel settore cinematografico:

a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;

b) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;

c) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero;

d) esercita la vigilanza sugli Enti, sulle attività e sulle manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse pubblico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;

e) esercita la vigilanza governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti;

f) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

ART. 3.

La Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta:

a) dal Ministro del turismo e dello spettacolo, presidente;

b) dal direttore per la cinematografia;

c) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

d) da un rappresentante dei produttori di film;

e) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

g) da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione, noleggio, esercizio;

h) da cinque rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura designati:

uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;

uno dalla Società italiana autori ed editori;

uno dai tecnici cinematografici;

uno dagli attori professionisti;

uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, scelto, sentite le organizzazioni di categoria, fra gli autori cinematografici;

i) da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

l) da un rappresentante dell'Ente gestione cinema;

I rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), e i rappresentanti dei giornalisti cinematografici, di cui alla lettera *h*) sono designati dalle rispettive Organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato allo spettacolo, le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia e delle industrie ausiliarie.

Un funzionario della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*),

h), *i*), durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato con le stesse modalità, un membro supplente.

I membri della Commissione consultiva, al fine di poter espletare il loro mandato, sono muniti di particolare documento rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo che permette loro il libero accesso in tutte le sale cinematografiche.

ART. 4.

Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventù la Commissione consultiva per la cinematografia è integrata:

1°) da un direttore didattico, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

2°) da un capo di istituto di istruzione media, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

3°) da un docente universitario di pedagogia e di psicologia, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

4°) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia scelto tra i giudici del tribunale dei minorenni;

5°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate alla gioventù;

6°) da un rappresentante degli autori cinematografici, scelto tra gli autori che abbiano ideato, sceneggiato o diretto uno o più film prodotti per la gioventù.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 penultimo comma.

ART. 5.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo si avvale dell'assistenza della Commissione consultiva nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2 della presente legge.

La Commissione consultiva può essere convocata ad iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri della stessa Commissione.

ART. 6.

Sono istituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo tre Comitati per l'esame dei film che ai sensi dell'articolo 7 chiedono di beneficiare dei premi e delle provvidenze della presente legge.

Ciascun comitato è composto di cinque membri, nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia.

Ogni Comitato è composto di:

1) un magistrato, designato dal Ministro di grazia e giustizia, presidente;

2) un funzionario del Ministro degli interni, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, designato dal Ministro degli interni;

3) un docente universitario di chiara fama;

4) un rappresentante della Federazione Nazionale Stampa Italiana;

5) un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a Consigliere di seconda classe, della direzione generale dello spettacolo, che esercita le funzioni di segretario.

Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità, un supplente. I componenti effettivi e supplenti dei comitati durano in carica un anno.

I comitati assegnano insindacabilmente i premi e le provvidenze di cui alla presente legge e accordano insindacabilmente il beneficio della « programmazione obbligatoria ».

ART. 7.

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare dei premi previsti dalla presente legge debbono farne espressa domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo all'inizio della lavorazione e debbono preventivamente denunciare al Ministero del turismo e dello spettacolo l'inizio di lavorazione del film a lungo e corto metraggio e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano finanziario ed il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni.

Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film.

Per i film di attualità la denuncia può essere presentata anche dopo l'inizio della lavorazione.

ART. 8.

Le imprese produttrici straniere, per poter realizzare in Italia film o scene di film debbono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo, il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire inoltre ogni elemento che sarà richiesto.

ART. 9.

Può beneficiare dei premi previsti dalla presente legge il film lungometraggio, cortometraggio o di attualità che rispetti i valori morali della Nazione italiana e della religione cattolica e che, prodotto in versione originale italiana o più versioni, dalle quali una italiana, sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani, e se trattasi di società, quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che gli elementi tecnico-artistici qualificati (regista, aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico ed uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1955 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

b) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani;

f) che le maestranze siano interamente italiane per la parte girata in Italia.

Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film italiani, dovranno essere cittadini di paesi le cui industrie cinematografiche ammettono, in reciprocità, elementi italiani, nella realizzazione di film della loro nazionalità.

Il cortometraggio per beneficiare dei premi previsti dalla presente legge deve essere prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico interamente italiano.

Il lungo o cortometraggio che, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato, tutto o in parte, all'estero, purché gli eventuali interni costruiti siano stati girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti

stabiliti dalla presente legge, può beneficiare dei premi della presente legge, purché abbia ottenuto la preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia.

Può beneficiare dei premi il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui più della metà girati in Italia da tecnici italiani. Non può tuttavia godere dei premi l'edizione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero, da case cinematografiche estere, anche se contenga avvenimenti girati in Italia.

In via eccezionale può godere dei premi a condizione di reciprocità il film di attualità, prodotto da ditta di uno dei paesi del M.E.C., di eccezionale efficacia per la formazione della coscienza europea.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, assegna i premi previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film.

Art. 10.

Possono godere dei premi di legge anche i film a lungometraggio girati, in prevalenza o totalmente all'estero, in determinate condizioni previste da accordi internazionali di reciprocità che, in ogni ciclo annuale, trovino effettiva e pratica attuazione.

Per nessun motivo possono beneficiare i film a lungometraggio che sono stati prodotti da imprese italiane in regime di compartecipazione con imprese di paesi che non fanno parte del M.E.C., ad esclusione della Spagna.

Perché possano beneficiare dei premi i film di coproduzione occorre:

a) che il film gemellare prodotto dal paese coproduttore non offenda i valori morali della religione cattolica e della nazione italiana;

b) che l'inizio di lavorazione del film coprodotto dalla ditta italiana abbia luogo non oltre tre mesi dopo l'inizio di lavorazione del film gemellare coprodotto.

Art. 11.

Per l'ammissione ai benefici previsti nella presente legge, il film nazionale a lungo e corto metraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato con la ripresa sonora diretta e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la determinazione della lunghezza minima del film italiano, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potrà tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia superiore all'otto per cento della lunghezza complessiva del film.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film italiano devono essere effettuate in Italia in stabilimenti italiani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dal Ministero del turismo e dello spettacolo, ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura.

ART. 12.

Il film nazionale a lungo e a corto metraggio escluso dalla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 26 della presente legge è parimenti escluso dai premi stabiliti dalla presente legge.

ART. 13.

I benefici previsti nella presente legge non spettano ai film che, in tutto o in parte, abbiano finalità pubblicitarie.

ART. 14.

La presentazione al Ministero del turismo e dello spettacolo dei film italiani, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, non vale come domanda di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

Il produttore del film nazionale, ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivamenwte sostenuto per la realizzazione del film.

ART. 15.

Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, il produttore deve esibire la documentazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e dimostrare di avere osservato le norme sul collocamento.

ART. 16.

A favore del produttore del film di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1964 è concesso un premio pari al 16 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film italiani lungometraggi ammessi al premio, questo si ripartisce in parti uguali tra i produttori dei film stessi; ove il film italiano lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio italiano escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà.

Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2.000 metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai benefici di cui al presente articolo, purché sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti.

L'introito sul quale vengono liquidati i premi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

La stessa S.I.A.E. provvederà mensilmente, con i fondi introitati dall'esazione dei diritti erariali, al pagamento al produttore del film degli importi maturati.

ART. 17.

Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettano, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza

superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente legge, è concesso un abbuono del 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Gli abbuoni contemplati nel presente articolo e nell'articolo 20 della presente legge sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

ART. 18.

Potranno essere dichiarati adatti per la gioventù soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo, i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

Saranno dichiarati prodotti per la gioventù quei film adatti per i minori degli anni 16 che siano ad essi specificamente destinati, purché siano di lunghezza non inferiore ai 1.200 metri e non superiore ai 2.000 metri.

La qualifica dei film « prodotto per la gioventù » e di film « adatto per la gioventù » deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 19.

I film italiani lungometraggi dichiarati « prodotti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200 possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed agli altri benefici entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui agli articoli della presente legge.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, i film dichiarati « prodotti per la gioventù » potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su un fondo di 300 milioni da ripartirsi fra i beneficiari in parti uguali, ma, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, e da assegnarsi, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I film italiani lungometraggi dichiarati « adatti per la gioventù » anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non ai 1.200 metri, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed agli altri benefici di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.

All'esercente che proietta soltanto un film italiano lungometraggio dichiarato prodotto e adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventù, l'abbuono di cui all'articolo 18 della presente legge è elevato, rispettivamente, al 40 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti per la gioventù ed al 50 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventù.

ART. 20.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2.000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita trisettimanale.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre il film lungometraggio anche un solo film italiano cortometraggio e un solo film italiano di attualità, ammessi alla programma-

zione obbligatoria ai sensi dell'articolo 29, è concesso un abbuono pari al 4 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

La corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è estesa a tutti i giorni dell'anno in cui vengono proiettati film italiani cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria.

La corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo viene concessa anche agli esercenti che proiettino i documentari coprodotti con uno dei paesi del M.E.C. e che hanno ottenuto i premi a norma dell'articolo 24 della presente legge.

I cortometraggi nazionali e non nazionali non possono essere programmati che una sola volta in ciascuna sala cinematografica.

L'esercente di sale cinematografiche ad attività continuativa, con programmazione media di un film lungometraggio a settimana, è tenuto — a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono — a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio. Per gli altri esercenti che applicano nei propri cinema una tenitura media inferiore a quella settimanale la sostituzione del cortometraggio deve essere effettuata almeno ogni settimana.

Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi ovvero di cortometraggi ed attualità l'abbuono per i cortometraggi è elevato al 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purché i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria devono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla osta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso.

A favore del produttore del film nazionale di attualità, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1964 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

La stessa S.I.A.E. provvederà mensilmente, con i fondi introitati dall'esazione dei diritti erariali, al pagamento al produttore del film degli importi maturati.

Qualora il film nazionale di attualità risulti di lunghezza superiore ai 2.000 metri, il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'articolo 17, e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al premio previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

È nullo qualunque patto con il quale si conviene di corrispondere e di accettare somme, ristorni, o premi di qualunque genere, fatte eccezioni per

i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali cortometraggi o di attualità ammessi al beneficio dei premi statali dalla presente legge.

L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio o dell'attualità la decadenza dal premio statale, a carico del distributore la revoca del nulla osta del film, ed a carico dell'esercente del cinema la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a un mese.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dalla Commissione di cui all'articolo 28.

ART. 21.

Se in uno stesso spettacolo sono programmati, con il film lungometraggio, più film nazionali di attualità, l'introito lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 17, viene suddiviso in parti uguali fra le attualità programmate.

ART. 22.

I benefici stabiliti dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale a lungo metraggio, a corto metraggio o di attualità, viene effettuata con pellicola a formato ridotto.

Ove il film nazionale a lungo metraggio, a cortometraggio o di attualità sia stato ripresa direttamente a formato ridotto, i ristorni e i metraggi minimi previsti dalla presente legge si intendono proporzionalmente diminuiti.

ART. 23.

Al termine di ogni esercizio finanziario una speciale Commissione, nominata annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e composta:

1°) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, scelto tra i giudici del tribunale, presidente;

2°) da un critico cinematografico;

3°) da un rappresentante dei tecnici cinematografici;

4°) da un autore cinematografico;

5°) da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo (Direzione generale dello spettacolo) con qualifica non inferiore a direttore di divisione che esercita anche le funzioni di segretario della Commissione stessa sceglierà tra i film nazionali cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria 250 cortometraggi a cui è concesso un premio pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Il premio statale non potrà comunque superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e di lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero.

La stessa Commissione assegnerà n. 160 premi da lire 3.000.000 per i cortometraggi a colori e n. 50 premi da lire 2.500.000 per i cortometraggi in bianco e nero.

Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bianco e nero è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori pre-

mi di lire 3.000.000 ai cortometraggi a colori.

La stessa Commissione, nel novero dei 250 cortometraggi selezionati e a non oltre 20, potrà concedere a cortometraggi, coprodotti al 50 per cento con uno dei paesi del M.E.C., tutti i premi e le provvidenze previste dalla presente legge.

I premi verranno assegnati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Sono esclusi dal concorso dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari, specificatamente corrisposti dallo Stato o da Enti di diritto pubblico.

I componenti della Commissione non debbono aver collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione dei film cortometraggi concorrenti a contributi e premi.

Chi ha fatto parte della Commissione non può far parte della stessa nei due anni successivi.

I membri della Commissione consultiva e dei comitati di esperti per i lungometraggi e cortometraggi, non possono far parte della Commissione di cui al presente articolo.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il cortometraggio abbia avuto una prima proiezione in pubblico.

Art. 24.

Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di 40 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri di film di lunghezza superiore ai 2.000 metri, e ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge.

Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continua, cinque domeniche.

Per i locali ad attività saltuarie, gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui ai comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali corto metraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui la proiezione del film lungometraggio è preceduta e seguita da uno spettacolo di prosa e di varietà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 3, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualità, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica.

Nei locali ad ingresso continuativo qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungo metraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella del film di attualità dopo la proiezione del film lungometraggio nell'ultimo spettacolo.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale Autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che pro-

grammino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui al primo comma del presente articolo, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo minimo di un mese.

La sensazione è applicata dalla Commissione di cui all'articolo 25.

ART. 25.

La sanzione di cui all'articolo precedente è applicata in sede amministrativa da una Commissione istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, composta di:

a) un magistrato dell'Ordine giudiziario o amministrativo, presidente;

b) un rappresentante dei produttori di film;

c) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

d) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche.

Detti rappresentanti saranno prescelti di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo da un elenco di nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, per tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Direzione generale dello spettacolo della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

ART. 26.

I film nazionali lungometraggio, cortometraggio o di attualità, rispondenti alle prescrizioni della presente legge ed ammessi ai premi da essa stabiliti, sono ammessi, sentito il parere dei comitati di cui all'articolo 6 della presente legge, alla programmazione obbligatoria.

ART. 27.

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta degli organi provinciali di polizia.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche ed all'ampliamento di sale cinematografiche già in attività potrà essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta degli organi di polizia.

I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori.

Per il rilascio del nulla osta gli organi provinciali di polizia debbono accertare la esistenza dei requisiti tecnici, igienici e di sicurezza.

ART. 28.

L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche, è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

ART. 29.

I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta degli organi provinciali di polizia.

Per gli spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in unico pro-

gramma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o di arte varia.

Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo, l'Autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.

ART. 30.

Ogni due anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale ai fini di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ed apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per la esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre agli organi di polizia provinciale la revoca del nulla osta.

ART. 31.

Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

ART. 32.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in unico tipo con contrassegno della Società italiana autori ed editori incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte d'incasso (*borderò*) da redigersi a ricalco, del tipo predisposto e contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato di anno in anno dal Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 2.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza, in particolare i titoli e la casa produttrice del film a lungo metraggio, a corto metraggio e delle attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nelle giornate ed il dettaglio del prezzo unitario.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti d'ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche sarà determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro delle finanze.

ART. 33.

Chiunque contraffà o altera i biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire duemila a lire ventimila.

Chiunque compie sulle distinte d'incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo le sanzioni fiscali.

ART. 34.

È istituto presso il Ministero del commercio ocn l'estero un Comitato per l'esame delle questioni concernenti la importazione e la esportazione di

film, di pellicola non impressionata e di materiali cinematografici, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del regio decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 7 aprile 1925, n. 473, per le temporanee importazioni ed esportazioni di film.

Detto Comitato, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto:

a) dal direttore generale dello spettacolo;

b) dal direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

c) dal direttore generale esportazioni-importazioni del Ministero del commercio con l'estero;

d) dal direttore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero;

e) da due membri della Commissione consultiva, dei quali uno scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe del Ministero del commercio con l'estero.

ART. 35.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65 è istituito un fondo di un miliardo o 250 milioni di lire da devolvere annualmente sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia:

a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni ed iniziative, in Italia, ed all'estero, organizzate da Enti pubblici, Comitati ed Asociazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di contributi annuali a favore di Enti di diritto pubblico, e di Enti cinematografici con partecipazione azionaria dello Stato, che concorrano ad assicurare la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia nazionale.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 20 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di soggiorno e cura, sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno fra le Aziende autonome di soggiorno e cura, sentiti il Ministro per il turismo e lo spettacolo e la Associazione italiana Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta.

ART. 36.

Sono soggetti all'imposta fissa di registro gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione *pro solvendo e pro soluto* e di costituzione in pegno dei proventi e dei premi di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende o enti di credito indicati negli articoli 5, 40, lettera *a*), e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, quando siano in relazione agli atti di cessione o di

costituzione in pegno dei proventi e dei contributi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione o del pegno, nonché quelli relativi alla esecuzione ed alla estimazione delle suindicate operazioni di finanziamento.

ART. 37.

Il beneficio di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è esteso ai film premiati ai sensi della presente legge, purché non esclusi dalla programmazione obbligatoria.

ART. 38.

Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova alla cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento dei premi statali sino a quando il produttore stesso non avrà ottemperato a tale onere.

L'onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale per la cinematografia può avvalersi della copia di sua spettanza per pubblicare programmazioni, limitatamente a spettacoli retrospettivi e a scopo culturale.

ART. 39.

Il produttore del film nazionale a lungo o corto metraggio ammesso alle provvidenze della presente legge è tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta del Ministero del turismo e dello spettacolo, una copia nuova del film stesso per la proiezione in manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali, promosse o debitamente autorizzate dallo stesso.

In caso di inadempienza sarà disposta la sospensione del versamento dei premi statali sino a quando il produttore non avrà ottemperato a tale onere.

ART. 40.

Fino al 31 dicembre 1968 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai 1.000 metri è subordinato per la durata di 4 anni dell'aliquota del 5 per cento sugli incassi globali di ciascun film, da effettuarsi — tramite la Società Italiana Autori Editori — presso la Sezione della Banca nazionale del lavoro.

Sono esclusi da tale versamento, in regime di reciprocità, i film prodotti dai paesi del M.E.C. e della Spagna.

I film prodotti dai suddetti paesi possono, in regime di reciprocità, circolare in Italia senza limitazione.

È vietata la riedizione di film esteri.

ART. 41.

Non saranno ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero quando provengono da paesi che non riconoscono, in reciprocità, all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia.

ART. 42.

I film non nazionali, di lunghezza non inferiore ai 1.200 metri, dichiarati prodotti per la gioventù, qualora posseggano i necessari requisiti artistici e tecnici, sono esentati dall'obbligo del versamento di cui all'articolo 40 della presente legge.

ART. 43.

I produttori di pellicole riconosciute nazionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1949, n. 379, per le quali il nulla osta di proiezione in pubblico sia stato concesso dopo la entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad ottenere il nulla osta di proiezione in pubblico di un film non nazionale parlato in lingua italiana per ogni film nazionale prodotto con l'esonero dal versamento delle somme di cui all'articolo 40. Tale diritto è trasferibile.

L'utilizzazione del nulla osta con l'esonero di cui al comma precedente è subordinata all'espresso parere della Commissione consultiva per la cinematografia.

ART. 44.

L'importo di ogni somma versata a norma dell'articolo 40 sarà destinato alla formazione di uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai contratti ed alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà destinata:

1°) al sovvenzionamento di cooperative formate da Organizzatori e Direttori di Produzione, attori, autori, tecnici e lavoratori italiani che produrranno dei film che rispettino i valori morali tutelati dalla presente legge. Il sovvenzionamento non potrà superare la somma di centocinquanta milioni e verrà corrisposto in tre rate e precisamente 50 milioni all'inizio della lavorazione, 50 milioni dopo 3 settimane di effettiva lavorazione e 50 milioni a copia campione. Tutti i soci della Cooperativa debbono in solido dare delle garanzie che il film verrà portato a termine e che possiederà i minimi requisiti tecnici e artistici. Qualora il film non sarà portato a termine tutti i soci della cooperativa sono passibili di denunzia ai sensi della legge penale.

2°) Al sovvenzionamento della costruzione, nella misura massima del 50 per cento sul costo totale, di sale cinematografiche destinate alla proiezione esclusiva di film per la gioventù.

ART. 45.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale sarà del 4 per cento in ragione d'anno e sarà comprensivo di ogni provvigione e spesa.

ART. 46.

Le domande per ottenere i finanziamenti a carico del fondo speciale dovranno essere corredati oltreché dei documenti richiesti dalla Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro, anche da un parere tecnico espresso da uno speciale comitato costituito presso la Commissione consultiva per centi Cinematografici;

Detto Comitato è composto dai seguenti membri della Commissione consultiva:

a) dal rappresentante degli Esercenti Cinematografici;

b) dal rappresentante dei produttori di film;

c) dal rappresentante dei noleggiatori di film;

d) dal rappresentante dei tecnici;

e) dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo

(Direzione generale dello spettacolo).

Il Comitato, che dura in carica due anni, elegge tra i suoi componenti il presidente.

ART. 47.

Il prestito di cui all'articolo 46 sarà rimborsato trascorsi 10 anni dall'effettuato intero versamento con le disponibilità provenienti dal realizzo degli investimenti effettuati con il fondo di cui all'articolo 40.

Il prestito il cui rimborso non è richiesto entro dodici anni dall'effettuato versamento si intende prescritto.

ART. 48.

Alla scadenza del termine entro cui deve avvenire il rimborso dei prestiti effettuati nell'ultimo anno di applicazione della presente legge sarà provveduto alla liquidazione del fondo speciale ed alla destinazione delle eventuali eccedenze attive secondo le modalità da stabilirsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministero del turismo e dello spettacolo, Direzione generale dello spettacolo.

ART. 49.

Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro ai sensi della presente legge è esteso il trattamento fiscale previsto nel regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

ART. 50.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per la proiezione in pubblico dei film esteri in versione originale con o senza sottotitoli in lingua italiana.

ART. 51.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate, in difetto di accordi tra le Organizzazioni di categoria interessate, le modalità e le percentuali per noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 52.

È istituito presso la Banca nazionale del lavoro, a decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65, un fondo di lire due miliardi, amministrato dalla Sezione Autonoma per il Credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, per operazioni di finanziamento o anticipazioni per l'esportazione all'estero di film italiani al tasso del 4 per cento.

ART. 53.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1963-64 a carico del capitolo n. 164 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 a carico del capitolo corrispondente a quello sopraindicato.

ART. 54.

È abolita la ritenuta di acconto sui premi governativi prevista dalla legge 21 aprile 1962, n. 226.

ART. 55.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 56.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897 con le successive modifiche di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, 22 dicembre 1960, n. 1565, 20 dicembre 1961, n. 1311,, 22 luglio 1962, n. 1053 e 14 febbraio 1963, n. 76.

* * *

b) PROPOSTA PRESENTATA DALL'ON. ALICATA E DA ALTRI DEPUTATI DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO.

Disposizioni per il cinema.

ART. 1.

La produzione di film è libera.

Lo Stato favorisce e promuove, sia mediante appositi organi sia con interventi finanziari, la produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero in considerazione dell'importanza educativa ed informativa di tali attività, in modo tale da assicurarne la continuità e il sano sviluppo economico.

Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo per la cinematografia.

ART. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con la Commissione superiore per la cinematografia di cui al successivo articolo 3, esercita le attività necessarie all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente nei limiti della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.

A tale scopo esso:

a) dirige e controlla direttamente o attraverso appositi organi le società cinematografiche alle quali lo Stato partecipa finanziariamente;

b) sovraintende agli enti e alle manifestazioni cinematografiche che abbiano carattere di pubblico interesse o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;

c) esamina i problemi di interesse comune della cinematografia e della radiotelevisione e studia le possibili forme di integrazione funzionale ed economica tra i due settori;

d) effettua l'accertamento della lingua originale dei film;

e) attua le provvidenze stabilite a favore della cinematografia nazionale;

f) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;

g) promuove e favorisce lo sviluppo della cultura cinematografica e delle attività che ne assicurino l'elevamento;

h) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

Commissione superiore per la cinematografia.

ART. 3.

Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione superiore per la cinematografia, così composta:

a) il Ministro per turismo e dello spettacolo, Presidente;

b) tre rappresentanti degli industriali della cinematografia;

c) tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia;

d) tre rappresentanti degli autori

cinematografici, designati dalla associazione nazionale di categoria;

e) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici designati dalla associazione di categoria;

f) un rappresentante dell'Ente di Gestione designato dal Consiglio di amministrazione.

I rappresentanti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono designati dalle massime organizzazioni sindacali nazionali rispettivamente dell'industria e del lavoro, e possono essere scelti anche al di fuori dei singoli settori di attività.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può delegare, di volta in volta, al Sottosegratario di Stato al Ministero del turismo e dello spettacolo le funzioni di Presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti dell'amministrazione dello Stato ed esperti, in relazione alla natura dei problemi da esaminare.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al IX della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo; durano in carica due anni e sono rieleggibili per non oltre sette componenti; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un supplente. I componenti supplenti potranno intervenire a tutte le sedute, ma avranno diritto al voto solo in assenza dei rispettivi componenti effettivi.

La Commissione superiore per la cinematografia oltre a svolgere i compiti affidatile dalla presente legge, esercita tutte le attribuzioni spettanti, a norma delle precedenti leggi, alla Commissione consultiva per la cinematografia.

Ente autonomo di gestione per il cinema.

ART. 4.

In deroga a quanto in merito stabilito dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589 e a modifica del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575 e annesso Statuto, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1961 e della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, tutti i poteri, i compiti e le attribuzioni già esercitati dal Ministero e dal Ministro per le partecipazioni statali nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, sono devoluti al Ministero e al Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 5.

Lo Statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575 è sostituito da quello annesso alla presente legge.

ART. 6.

A partire dal corrente esercizio il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui all'articolo 5 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, è aumentato ogni anno, per un periodo di cinque anni, di una somma versata dal Tesoro dello Stato, pari all'1,75 per cento dell'introito lordo conseguito in Italia dagli spettacoli cinematografici nel precedente anno solare, come certificati dalla Società italiana autori ed editori.

ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330 è sostituito dai seguenti:

« Entro il 30 settembre 1964 l'Ente provvederà comunque alla costituzione di due società per azioni, di ciascuna delle quali sottoscriverà almeno l'80 per cento delle partecipazioni azionarie, aventi per oggetto principale l'una, la distribuzione, la propaganda e la diffusione in Italia e all'estero dei film nazionali; l'altra, la gestione di esercizi cinematografici.

Il restante 20 per cento delle partecipazioni azionarie di ciascuna delle suddette società potrà essere sottoscritto esclusivamente dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e dalle società al cui capitale l'Ente autonomo di gestione per il cinema o la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro partecipino in misura maggioritaria.

La cessione delle azioni o quote di proprietà dell'Ente, di proprietà di società al capitale delle quali il medesimo partecipi ovvero di proprietà della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è, in ogni caso, limitata al 35 per cento delle rispettive originarie partecipazioni ed è soggetta all'autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con la Commissione superiore per la cinematografia ».

Riscossione aliquote noleggio e produzione.

ART. 8.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dal 1° settembre 1964, cura presso le sale cinematografiche la riscossione delle aliquote di incasso spettanti rispettivamente ai distributori e ai titolari dei diritti di sfruttamento economico dei film programmati.

Tali aliquote risultano dai contratti liberamente intervenuti tra titolari dei diritti di sfruttamento dei film e distributori, tra distributori ed esercenti le sale cinematografiche, nonché tra quanti altri intervenissero nei contratti stessi. Un originale di ciascun contratto dovrà essere depositato e conservato presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con la Società italiana autori ed editori una convenzione per l'affidamento alla stessa del servizio di riscossione di cui al presente articolo; nella convenzione saranno stabilite le modalità per il funzionamento del servizio e il termine massimo entro cui l'esercente è tenuto a versare le aliquote spettanti ai distributori e ai titolari dei diritti di sfruttamento del film.

Le somme riscosse ai termini del presente articolo vengono depositate presso la Banca nazionale del lavoro non oltre il decimo giorno dalla giornata di spettacolo alla quale si riferiscono e saranno a disposizione degli aventi diritto a partire dal 60° giorno dalla data del deposito.

Una somma pari all'ammontare dei predetti depositi è posta dalla Banca nazionale del lavoro a disposizione della Sezione autonoma per il credito cinematografico, che la utilizza per l'esercizio della propria attività secondo quanto disposto al punto 2 dell'articolo 4 del proprio Statuto.

Nei mandati di riscossione, da emettersi a favore degli aventi diritto a norma del quarto comma del presente articolo, sono indicati l'ammontare complessivo degli incassi lordi delle giornate di spettacolo alle quali cia-

scun mandato si riferisce, i relativi importi dei diritti erariali ed altre trattenute di legge, nonché le quote e somme di spettanza rispettivamente dell'esercente, del distributore, del titolare dei diritti di sfruttamento e di quanti altri eventualmente intervenissero nel contratto di noleggio.

Sezione autonoma
di credito cinematografico
della Banca nazionale del lavoro.

ART. 9.

L'articolo 3 dello Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949 è integrato col seguente comma aggiunto:

« Qualora trattisi di società cooperative, fermo restando il limite del finanziamento di cui sopra al 60 per cento, il residuo 40 per cento del costo totale di produzione potrà essere rappresentato, ai fini della dimostrazione della copertura del costo di produzione, da impegni di prestazione d'opera per la produzione in questione da parte dei soci della cooperativa stessa; tali impegni devono essere garantiti da contratti riconosciuti obbliganti dagli organi della sezione.

Nel caso contemplato dal precedente comma, le garanzie richieste ai sensi del quarto comma del precedente articolo 2 debbono essere tali da consentire alle società cooperative, considerato il particolare statuto ad esse imposto dalla legge, l'accesso ai finanziamenti della sezione ».

ART. 10.

L'articolo 9 dello Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico, di cui al precedente articolo, è sostituito dal seguente:

« La Sezione è amministrata da un Consiglio d'amministrazione di 19 membri, così composto:

a) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) il presidente, il direttore generale e un rappresentante della Banca nazionale del lavoro, membro del Consiglio d'amministrazione della Banca stessa, designato da detto Consiglio;

d) quattro rappresentanti dei lavoratori della cinematografia e quattro rappresentanti degli industriali della cinematografia designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, che li sceglie, sentita la Commissione superiore per la cinematografia, in elenchi formati dalle massime organizzazioni sindacali nazionali rispettivamente del lavoro e dell'industria con nominativi eventualmente scelti anche al di fuori dei singoli settori di attività;

e) due rappresentanti dei partecipanti di cui ai commi *c*), *d*) ed *f*) dell'articolo 6;

f) due rappresentanti della cooperazione, designati dalle massime organizzazioni nazionali del movimento cooperativistico;

g) due rappresentanti degli autori cinematografici, designati dall'associazione di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi sarà sostituito dal direttore della sezione ».

L'articolo 15 dello Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico è sostituito dal seguente:

« Per la validità dell'adunanza del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno undici membri. Le deliberazioni devono ottenere la

maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voto prevale il voto del presidente ».

ART. 11.

I due primi commi dell'articolo 19 dello Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico sono sostituiti dai seguenti:

« Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e dal direttore della Sezione, membri di diritto, nonché da cinque consiglieri di amministrazione da nominarsi a norma dell'articolo 16, n. 14, tra i quali almeno un rappresentante degli industriali, uno dei lavoratori e uno della cooperazione.

I cinque consiglieri nominati restano in carica un anno e sono rieleggibili per la durata di un anno ».

Modifiche ai diritti erariali.

ART. 12.

Per gli spettacoli cinematografici con o senza avanspettacolo nei quali il prezzo massimo lordo del biglietto non superi lire 250, sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali i biglietti venduti fino alla concorrenza di un importo lordo di lire 30.000 giornaliere per i film parlati in lingua originale e di lire 20.000 per gli altri film, qualunque sia l'incasso totale della giornata.

Nulla è innovato riguardo alla compilazione delle distinte di incasso regolata dalle vigenti leggi; in particolare la compilazione va eseguita anche per incassi totali giornalieri inferiori a lire 30.000.

ART. 13.

sia programmato in tutti gli spettacoli
Nelle giornate di spettacolo in cui giornalieri, eventualmente oltre ai normali complementi di programma, un solo film di lunghezza superiore ai 2.000 metri parlato nella sua lingua originale, con o senza sottotitoli in altra lingua, l'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge è diminuito di una somma pari al 18 per cento dell'incasso lordo, fino alla concorrenza del 90 per cento dei diritti stessi.

La diminuzione di cui al comma precedente non ha luogo quando il film programmato, anche se parlato nella sua lingua originale; sia stato ammesso alla programmazione obbligatoria e al godimento dei contributi di Stato a norma delle precedenti leggi; in tal caso non può venire rilasciata la dichiarazione di cui al sesto comma del presente articolo.

Agli effetti dell'accertamento della lingua originale del film, ove esso non risulti ovvio, sono presi inconsiderazione:

a) la lingua utilizzata nella versione originale o in quella eventualmente presentata a festival, manifestazioni e concorsi internazionali di riconosciuta importanza;

b) l'origine del film stesso, la nazionalità dei proprietari, degli amministratori e dei partecipanti all'impresa che lo ha prodotto, nonché la lingua madre della maggioranza degli interpreti;

c) la lingua utilizzata, nella versione originale, per la redazione dei titoli, dei cartigli e delle didascalie del film.

È considerato parlato nella sua lingua originale, agli effetti del presente articolo, il film prodotto, sentita la Commissione superiore per la cinematografia, da impresa italiana in regime di compartecipazione paritaria tecnica, artistica ed economica con imprese di altri paesi, purché la legislazione e la

prassi commerciale vigenti in tali paesi garantiscano una effettiva reciprocità.

L'accertamento della lingua originale del film viene effettuato dal Ministero del turismo e dello spettacolo; in caso di dubbio o di contestazione da chiunque avanzata viene interpellata la Commissione superiore per la cinematografia, che emette parere vincolante e definitivo.

Per ogni copia stampata e immessa nella circolazione, il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia, a richiesta dell'interessato, una dichiarazione dalla quale risulti se la copia stessa è parlata nella lingua originale del film.

ART. 14.

La percentuale a favore dei comuni di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificato dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, è elevata al 95 per cento.

ART. 15.

I circoli e le associazioni che svolgono attività culturale cinematografica sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali limitatamente agli spettacoli riservati ai soci.

Ente concessionario per la radiotelevisione.

ART. 16.

Oltre che dei propri impianti, attrezzature e personale, l'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve avvalersi, per la produzione dei propri programmi, delle attrezzature e degli impianti cinematografici dell'Amministrazione dello Stato o di società da essa controllate, nonché del personale dipendente, salvo casi eventuali di indisponibilità.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di intesa con le amministrazioni interessate, ha facoltà di convocare riunioni comuni allo scopo di studiare e mettere in atto le possibilità di integrazione dei settori della cinematografia e della radiotelevisione; alle riunioni possono essere invitati esperti tecnici dei due rami.

Il tempo destinato trimestralmente da parte dell'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi alla diffusione di telefilm deve essere impiegato per il 50 per cento del totale alla diffusione di telefilm di produzione nazionale; si intende per telefilm il film che non abbia carattere di cronaca, la cui durata di trasmissione sia superiore a 20 minuti primi e che sia prodotto appositamente o principalmente per essere diffuso attraverso la televisione.

L'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve trasmettere i cortometraggi designati dalla commissione di cui all'articolo 24 quali particolarmente idonei alle trasmissioni televisive, nonché i film segnalati dalla commissione di cui all'articolo 27 quali particolarmente adatti alla gioventù.

La trasmissione dovrà avere luogo entro un anno dalla segnalazione.

Riedizioni.

ART. 17.

Qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla prima proiezione pubblica di un film in Italia certificata dalla Società italiana autori ed editori, tutta la pubblicità ed i manifesti del film stesso dovranno contenere, in evidenza, l'indicazione che trattasi di riedizione, accompagnata dal titolo con il

quale il film era stato presentato in occasione della prima proiezione, semprechè tale titolo fosse diverso.

Cortometraggi.

ART. 18

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende per cortometraggio il film di lunghezza superiore ai 350 metri e inferiore ai 2.000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati, che non abbia i caratteri del giornale di attualità.

ART. 19.

Il produttore italino che intenda beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge per i film a cortometraggio deve preventivamente denunziare al Ministero del turismo e dello spettacolo l'inizio della lavorazione del cortometraggio, presentando nel contempo, ai fini dell'accertamento della nazionalità, il soggetto del film, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni, il piano di lavorazione, e fornendo ogni necessario chiarimento.

La denuncia di inizio di lavorazione del cortometraggio vale come domanda di ammissione alle provvidenze governative.

ART. 20.

È considerato nazionale, agli effetti della presente legge, il cortometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato realizzato da imprese appartenenti a cittadini italiani o, se trattasi di società, quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori italiani, semprechè il regista e l'operatore siano di nazionalità italiana.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo previo accertamento dei requisiti sopra descritti anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del film per la visione della Commissione di cui al successivo articolo 24.

Per i cortometraggi ripresi in tutto o in parte all'estero, la dichiarazione di nazionalità deve essere richiesta almeno 15 giorni prima dell'inizio della lavorazione, e dovrà essere fornito ogni chiarimento necessario all'accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge.

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale a cortometraggio si considera il materiale scenico appositamente ripreso dopo la denuncia di inizio della lavorazione; in via eccezionale può essere ammesso l'impiego di materiale scenico di repertorio qualora sussistano particolari ragioni di interesse storico, artistico, scientifico o culturale inerenti al soggetto stesso; l'accertamento di tali elementi è fatto in via preventiva dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione superiore per la cinematografia, ed in via definitiva all'atto della presentazione del film alla Commissione di cui al successivo articolo 24.

ART. 21.

Le provvidenze previste nella presente legge non spettano ai film a cortometraggio che conseguano, in tutto o in parte, finalità pubblicitarie o che siano stati realizzati col contributo finanziario dello Stato o di enti di diritto pubblico.

ART. 22.

Agli esercenti di sale cinematografiche, che proiettano in ciascun spetta-

colo giornaliero almeno un film nazionale a cortometraggio ammesso ai premi di cui all'articolo 24 della presente legge, è concesso un abbuono pari al 4 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge al netto delle riduzioni di cui all'articolo 12 della presente legge ed al lordo della diminuzione di cui all'articolo 13.

L'esercente di sale cinematografiche è tenuto, pena la decadenza del beneficio dell'abbuono, a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio.

ART. 23.

È nullo qualunque patto con il quale si convenga di corrispondere o di accettare somme, ristorni, contributi o premi di qualunque genere, fatta eccezione per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali a cortometraggio ammessi alle provvidenze stabilite dalla presente legge.

L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio la decadenza di tutte le provvidenze, e a carico dell'esercente del cinema la sanzione di chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 7 giorni.

ART. 24.

I film nazionali a cortometraggio, prodotti ai sensi della presente legge, che vengono presentati, completi in ogni loro parte, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, concorrono all'assegnazione semestrale di 60 premi di produzione da lire 4 milioni ciascuno per i cortometraggi in bianco e nero e di lire 5 milioni ciascuno per i cortometraggi a colori.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile successivi alla presentazione dei cortometraggi da una Commissione nominata semestralmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, ai cortometraggi ritenuti di alto valore artistico, culturale e tecnico.

I premi non assegnati costituiranno un fondo per finanziamento supplementare di cooperative per la produzione di cortometraggi, ad iniziativa della Commissione di cui all'articolo 10.

La Commissione è composta da:

a) tre personalità di chiara fama rispettivamente nel campo della psicologia, sociologia e pedagogia, designate dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) due critici cinematografici, designati dall'associazione di categoria;

c) due personalità della cultura o dell'arte, designate dall'associazione di categoria degli autori cinematografici;

d) due personalità della cultura o dell'arte, designate dalle massime organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Per ogni componente effettivo sarà nominato, con le stesse modalità, un supplente.

I membri della Commissione non sono rieleggibili per il semestre successivo. I componenti supplenti potranno intervenire a tutte le sedute, ma avranno diritto al voto solo in assenza dei rispettivi componenti effettivi.

È incompatibile con le funzioni di componente la Commissione l'avere svolto nel quinquennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività connesse con la produzione e l'industria cinematografica.

Un funzionario della carriera diret-

tiva di grado non inferiore a Direttore di divisione della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

L'assegnazione dei premi è preceduta dalla proiezione in una sala di Roma, aperta al pubblico, di tutti i cortometraggi in concorso.

La Commissione designerà fra i cortometraggi premiati quelli particolarmente idonei alle trasmissioni televisive e al circuito cinematografico scolastico, nonché ai servizi di istruzione professionale e di cultura popolare.

ART. 25.

Al produttore di ciascuno dei cortometraggi ai quali siano stati assegnati i premi di produzione, di cui al precedente articolo, è attribuito un ulteriore premio di diffusione dell'importo di lire 2 milioni qualora, entro un anno dalla data dell'assegnazione del premio di produzione:

a) il cortometraggio sia richiesto in noleggio, attraverso l'Istituto Luce società per azioni, dall'ente concessionario per le trasmissioni radiotelevisive e venga diffuso per televisione, ovvero

b) il cortometraggio tramite l'Istituto Luce società per azioni sia immesso nel circuito cinematografico scolastico e sia destinato ai servizi di istruzione professionale e di cultura popolare, ovvero

c) il produttore dimostri che il cortometraggio è stato proiettato in almeno trecento sale cinematografiche, secondo l'accertamento della Società italiana autori ed editori.

Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, ogni e qualsiasi diritto di sfruttamento economico del cortometraggio resta acquisito all'Istituto Luce società per azioni.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo promuove e cura la stipulazione di una convenzione tra l'Istituto Luce società per azioni e l'ente concessionario per la radiotelevisione nella quale saranno determinati le modalità e i canoni di noleggio per la trasmissione dei cortometraggi attraverso la televisione.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema è autorizzato ad effettuare, attraverso le società da esso controllate, il noleggio dei cortometraggi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito uno schedario relativo ai negativi dei cortometraggi con l'indicazione dei numeri progressivi impressionati sui negativi stessi; in base a tale schedario sarà effettuato il controllo della originalità dei negativi dei cortometraggi; il preesistente materiale di repertorio, escludendo comunque quello compreso nello schedario in questione, non potrà superare in ogni cortometraggio il 20 per cento.

Formato ridotto.

ART. 26.

Le disposizioni della presente legge si applica anche quando trattasi di film girato e proiettato con pellicola a formato ridotto, purché non inferiore ai 16 millimetri.

In tali casi i metraggi previsti dalla legge si intendono diminuiti in proporzione.

Film per la gioventù.

ART. 27.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema realizza annualmente, per mezzo delle società da esso controllate, almeno 6 film per la gioventù, ciascuno di lunghezza non inferiore a 1.200 me-

tri, rispondenti a criteri educativi, artistici e spettacolari.

All'esercente che proietta soltanto un film prodotto ai sensi del presente articolo, oltre a normali complementi di programma non vietati ai minori, è concesso l'abbuono totale dei diritti erariali.

Per la produzione dei film, di cui al presente articolo, è concesso annualmente un contributo dello Stato di lire 200 milioni a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

Per il reperimento e la scelta dei progetti e per il controllo sulla realizzazione dei film di cui al presente articolo è costituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione di esperti, così formata:

a) un esperto di scienze sociali designato dal Consiglio superiore delle ricerche;

b) uno scrittore di libri per ragazzi designato dall'organizzazione di categoria degli scrittori;

c) due personalità di chiara fama della cultura o dell'arte designate dalle massime organizzazioni sindacali dei lavoratori;

d) due critici cinematografici designati dalla relativa organizzazione di categoria;

e) un esperto di problemi di pedagogia designato dal Ministero della pubblica istruzione;

f) due registi di lungometraggio designati dalla relativa organizzazione di categoria.

Per ciascun componente sarà nominato un supplente, con le stesse modalità.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, esercita le funzioni di segretario, senza diritto al voto; i componenti supplenti potranno intervenire a tutte le sedute, ma avranno diritto al voto solo in assenza dei rispettivi componenti effettivi.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, eleggono il presidente, durano in carica un anno e non sono rieleggibili per il biennio successivo.

I film prodotti ai sensi del presente articolo saranno sottoposti all'Ente concessionario per la radiotelevisione per la eventuale trasmissione.

Programmazione obbligatoria e divieto pubblicità.

ART. 28.

A partire dallo scadere di tre mesi dopo l'approvazione della presente legge, gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare almeno 45 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, anche indipendentemente dal normale ordine di visione:

di film di lunghezza superiore ai 2.000 metri parlati nella loro lingua originale, ovvero

di film lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modifiche, ovvero

di film prodotti ai sensi dell'articolo 27 della presente legge.

Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, almeno cinque domeniche.

A partire dallo scadere di tre mesi dopo l'approvazione della presente legge, gli esercenti di sale cinematografiche debbono inoltre riservare almeno 25 giorni per trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, anche indipendentemente dal normale ordine di visione, di cortometraggi ammessi al premio di cui all'articolo 24 della presente legge, ovvero di cortometraggi

ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti leggi.

Per i locali ad attività saltuaria gli obblighi di proiezione, di cui al presente articolo, sono proporzionalmente ridotti.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza e dalla Società italiana autori ed editori con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati, compresa l'indicazione della durata dei comunicati commerciali e della lunghezza e durata dei cortometraggi pubblicitari.

ART. 29.

Nelle pubbliche sale cinematografiche è vietata la diffusione di comunicati commerciali nonché la proiezione di cortometraggi pubblicitari per un periodo globale di tempo superiore a cinque minuti primi per ogni spettacolo giornaliero, fatta eccezione per la presentazione di spettacoli di prossima effettuazione nello stesso locale.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di verificare l'adempimento delle norme di cui sopra e di denunciare le eventuali trasgressioni alla Commissione di cui all'art. 31, tramite il proprio comando; i responsabili del servizio d'ordine nei locali di proiezione cinematografica dovranno controllare sia il numero e la durata dei comunicati commerciali e dei cortometraggi pubblicitari, sia la proiezione del cortometraggio non pubblicitario eventualmente in programma, indicando le trasgressioni nel registro, di cui all'articolo 28, oltre che denunciandole alla Commissione suddetta.

ART. 30.

Per l'infrazione agli obblighi o ai divieti, di cui ai precedenti articoli 28 e 29, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da tre a quindici giorni, salvo l'obbligo per l'esercente di reintegrare nei trimestri immediatamente successivi le giornate di programmazione obbligatoria eventualmente non effettuate.

Nel caso di inadempienza all'obbligo di programmazione, la Commissione di cui al successivo articolo, prima di applicare la sanzione prevista, può a proprio giudizio assegnare all'inadempiente un termine per la reintegrazione delle giornate di programmazione obbligatoria; in tal caso la sanzione viene applicata dopo che il termine sia trascorso inutilmente.

ART. 31.

La sanzione di cui al precedente articolo è applicata in sede amministrativa da una Commissione istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, composta da:

a) un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, presidente;

b) un rappresentante della Società italiana autori ed editori, designato dalla stessa;

c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, di gruppo *A*, di grado non inferiore all'VIII, che svolge anche funzioni di segretario;

d) due rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, due rappresentanti degli autori cinematografici e due rappresentanti degli industriali della cinematografia, designati dalla Commissione superiore per la cinematografia.

La Commissione nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo dura in carica un anno e si riunisce almeno una volta ogni bimestre; ogni anno sono rieleggibili solo tre dei suoi componenti.

Cineteca nazionale.

ART. 32.

Il produttore di film a lungometraggio e di documentari premiati e il titolare dei diritti di sfruttamento economico del film sono tenuti, entro un anno dalla data della prima proiezione in pubblico del film stesso, a consegnare gratuitamente una copia nuova dell'edizione originale del film alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale per la cinematografia.

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento degli eventuali contributi statali per il film nazionale ovvero la revoca del permesso di importazione del film non nazionale e, comunque, il sequestro delle copie stampate, sino a quando gli aventi causa non abbiano ottemperato all'onere prescritto.

L'onere stesso si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale di cinematografia e la Cineteca nazionale possono avvalersi delle copie di film esistenti presso la Cineteca stessa per proiezioni a scopo culturale organizzate dal Centro stesso ovvero da enti, comitati, associazioni, circoli, purché questi forniscano adeguate garanzie di ordine culturale e tecnico e rimborsino alla Cineteca le spese, ivi compresa l'aliquota necessaria alla reintegrazione della copia; la Cineteca dovrà provvedere alla proiezione dei film depositati, previo rimborso delle spese della proiezione, su richiesta di chiunque; la Cineteca ha il diritto di chiedere, dopo dieci anni dalla produzione, il deposito presso di essa dei negativi dei film di particolare interesse, con facoltà di estrarne copia.

Premi di qualità.

ART. 33.

Al termine di ogni esercizio finanziario i film a lungometraggio diretti da regista di nazionalità italiana, prodotti da impresa italiana, il cui costo complessivo di produzione non abbia superato la cifra di lire 200 milioni, e i film « opere prime », proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, concorrono all'assegnazione di non più di 15 premi di qualità da lire 30.000.000 ciascuno.

Tale somma sarà così ripartita: lire 25 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi in parti uguali tra gli autori del soggetto o della riduzione cinematografica, gli autori della sceneggiatura, il regista, l'operatore e lo scenografo.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da una Commissione, nominata annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, ai film ritenuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico.

La Commissione è composta di:

a) una personalità della cultura, di chiara fama, designata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, presidente;

b) tre critici cinematografici, designati dall'Associazione nazionale di categoria;

c) tre personalità di chiara fama nel campo della cultura, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei.

La Commissione dura in carica un anno; i componenti non possono farne parte per i due anni successivi all'ultimo incarico.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, della

Direzione generale dello spettacolo; il segretario non ha diritto di voto.

Per ciascun componente è nominato, con le stesse modalità, un supplente, che potrà partecipare a tutte le sedute, ma avrà diritto al voto solo in caso di assenza del membro effettivo o in caso di incompatibilità del rispettivo componente effettivo.

Bollettino.

ART. 34.

I verbali delle riunioni e i deliberati della Commissione superiore per la cinematografia e delle altre commissioni rappresentative, gli elenchi dei film ammessi od esclusi dai benefici di legge, nonché tutte le notizie di carattere pubblico riguardanti la cinematografia sono pubblicati periodicamente in apposito bollettino, edito a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo, del quale è ammessa la libera consultazione e la vendita.

Disposizioni abrogate e in vigore.

ART. 35.

Sono abrogate, salvo quanto stabilito nei successivi articoli, la legge 16 maggio 1947, n. 379, la legge 29 dicembre 1949, n. 958, la legge 31 luglio 1956, n. 897, la legge 22 dicembre 1959, n. 1097, la legge 22 dicembre 1960, n. 1565 e successive proroghe; i disposti delle suddette leggi limitati nel tempo continuano ad applicarsi fino alle scadenze nelle stesse stabilite.

ART. 36.

Restano in vigore:

gli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge 29 dicembre 1949, n. 958; (apertura sale);

l'articolo 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, salva la sostituzione della dizione del n. 6) del primo comma con la seguente: « 6) da quattro rappresentanti dei lavoratori del cinema »;

gli articoli 21 e 22 della legge 31 luglio 1956, n. 897; (energia elettrica e Regione sarda)

l'articolo 26 della legge 29 dicembre 1949, n. 958; (compilazione borderò)

l'articolo 27 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, con la seguente aggiunta:

« Qualora i reati di cui ai precedenti commi siano commessi in circostanze che comportino riduzione di tasse erariali, abbuoni o contributi dello Stato ai sensi della presente e delle precedenti leggi, le pene relative sono raddoppiate.

Ai fini del secondo comma del presente articolo si intendono non conformi al vero le registrazioni o annotazioni riguardanti film a lungometraggio e a cortometraggio la cui proiezione non venga effettuata in tutti gli spettacoli giornalieri, salvo quanto disposto al settimo comma dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sostituito dall'articolo 18 della legge 31 luglio 1956, n. 897 »;

l'articolo 29 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, salva la sostituzione della dizione della lettera *e*) del secondo comma con la seguente: « *e*) da sei membri della Commissione superiore per la cinematografia designati dalla Commissione stessa e scelti, tre fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti degli industriali della cinematografia; (Comitato importazione, ed esportazione)

l'articolo 30 della legge 29 dicem-

bre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 24 della legge 31 luglio 1956, n. 897, salva la sostituzione della dizione del primo comma con la seguente: « A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione superiore per la cinematografia:

a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale, tecnico ed editoriale, con particolare riferimento alle riviste di cultura cinematografica;

b) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico e artistico della cinematografia, mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici, nonché l'assistenza ai lavoratori del cinema »;

l'articolo 31 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sostituito dall'articolo 26 della legge 31 luglio 1956, n. 897; (imposta fissa di registro);

l'articolo 28 della legge 31 luglio 1956, n. 897; (copie a disposizione del Ministero)

l'articolo 34 della legge 31 luglio 1956, n. 897 (contratto tipo di noleggio)

Disposizioni finali.

ART. 37.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel corrente esercizio finanziario si provvede con stanziamenti a carico del fondo da ripartire in relazione a provvedimenti legislativi del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Opinioni sulla legge

Gagliardi

A mio avviso, la nuova legge che detta le nuove provvidenze economiche per la cinematografia, rappresenta un organico e coordinato sforzo per dotare il cinema italiano di uno strumento efficiente.

Come in tutte le cose umane, certo, si sarebbe potuto fare ancora meglio. Bisogna però tenere presenti le difficoltà incontrate per comporre interessi, impostazioni ed indirizzi culturali diversi. Non si può dimenticare che analogo provvedimento, presentato nella passata legislatura, venne sepolto sotto oltre 300 emendamenti e non arrivò più in là della commissione in sede referente.

È inutile che ai lettori di « Bianco e Nero » ricordi, perché a loro ben noto, quali e quanti interessi economici sottostanno ad una legislazione sulla cinematografia. Produttori, esercenti, noleggiatori, autori, Enti di Stato, per citare solo i più importanti, avevano tutti un'impostazione da far prevalere, un interesse, anche legittimo, da salvaguardare. Il metodo usato della più ampia consultazione nella fase di elaborazione del disegno governativo, ha certamente consentito di attuare una partecipazione democratica che ha, oltrettutto, un suo valore ideale e politico.

Rispetto al primitivo disegno, come è noto, la nuova legge si discosta in taluni punti in modo sostanziale. Uno, particolarmente, vorremmo ricordare, che incontrò molte ostilità nelle categorie, e cioè la differenziazione del ristorno al produttore che, previsto in due scaglioni, (11 % per i films aventi i minimi e 6 % i films di qualità) è stato unificato, nella nuova legge, al 14 % oltre, naturalmente, i premi di qualità. A nostro avviso, la prima formulazione, per nulla discriminatoria, come fu detto, sarebbe servita non poco ad incentivare i prodotti di qualità.

Ma vorrei fare un'altra osservazione di carattere generale che mi sembra fondamentale per la nuova legge. Essa, infatti, nella misura in cui abbandona i meccanismi automatici e sceglie la strada dei criteri e delle valutazioni, affida molta parte del suo successo alle commissioni di esperti e di rappresentanti dei vari interessi. Ebbene, se la legge sarà valida ed efficace, a nostro avviso, lo potrà dimostrare più che la lettera della stessa, la sua applicazione.

Ecco perché l'impegno di tutti non si può dire conchiuso. Men che mai quello del Ministero che ha il compito di « realizzare » la legge, di seguirne

l'applicazione, specie nella prima fase, di proporre al Parlamento le eventuali modifiche, che via via si rivelassero necessarie.

Si è detto che la nuova legge responsabilizza il cinema italiano. È proprio vero. Categorie, interessi culturali, impostazioni politiche sono chiamati ad un lavoro generale di partecipazione e di contributo. Se non scadranno nelle piccole visioni di parte, se sapranno, pur salvaguardando alcuni essenziali interessi, cogliere la visione d'assieme, il cinema italiano, questo potente strumento, potrà essere messo veramente a disposizione della crescita civile e dell'educazione del nostro popolo. È forse chiedere troppo?

on. VINCENZO GAGLIARDI
relatore per la maggioranza

Alatri

La rivista « Bianco e Nero » mi chiede cortesemente di esprimere la mia opinione sulla legge n. 1213 del 4 novembre 1965 concernente il « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia ». Esprimere la mia opinione equivale a motivare il mio dissenso; e questo, a sua volta, potrebbe riassumersi in una battuta: la legge in questione non fornisce un nuovo ordinamento *dei provvedimenti legislativi sul cinema, ma si limita a qualche ritocco conservando tutti i criteri fondamentali dell'ordinamento che in una ventina d'anni di efficacia legislativa ha dato così cattiva prova di sé.*

Occorre dunque prima di tutto giustificare quest'ultima affermazione, relativa appunto alla cattiva prova data dal sistema, sostanzialmente basato sui « ristorni », che ha retto la cinematografia italiana nel secondo dopoguerra, ma che trova le sue patenti di origine nel periodo fascista e nella sua legislazione. Ma occorre davvero giustificare questa affermazione? Se è vero che il numero dei film prodotti in Italia è elevatissimo, è altresì vero che ci troviamo in presenza di una vera e propria inflazione produttiva, che la carica artistica e culturale caratterizzante il cinema italiano in anni trascorsi è venuta gradualmente ma continuamente svitalizzandosi, che anche i nostri autori maggiori accusano segni di una stanchezza la quale si collega direttamente con la necessità, nel mercato dominante, di fare i conti con le esigenze commerciali e con la crescente pressione del cinema americano, che infine al carattere pletorico della produzione italiana corrisponde il carattere precario e avventuroso della sua struttura, sicché le case di produzione nascono e muoiono senza che questa industria nazionale sia riuscita o riesca a darsi una ossatura sufficientemente stabile e sicura.

Che una civiltà cinematografica, come quella italiana, la quale ha dato innumerevoli prove di eccezionali capacità creatrici, dia ora così lampanti e continue prove di cedimento sia sul terreno culturale e artistico come su quello industriale, è la dimostrazione, mi sembra, che il sistema entro il quale essa deve esprimersi presenta qualche grave difetto di fondo. Ora, la nuova legge nulla innova né per quanto attiene ai criteri legislativi e normativi fondamentali, né per quanto concerne la pressione amministrativa e censoria che non può

non esercitare una funzione di intimidazione e di freno, né infine per quel che riguarda la necessaria difesa del cinema italiano dall'invasione di una produzione, come quella hollywoodiana, che arriva nel nostro Paese a costi già ammortizzati ed esercita quindi, nei confronti di quella italiana, una concorrenza non leale, condizionando in maniera spropositata il gusto del pubblico, elemento questo in ultima analisi fondamentale, anzi decisivo, per le sorti del mercato cinematografico. In piedi e intatti sono rimasti infatti i « ristorni », cioè l'incentivo dato non alla qualità bensì al successo commerciale; in piedi e intatta è rimasta la censura preventiva, accentuata anzi e quasi duplicata dal famoso articolo 5 della nuova legge; in piedi e intatta è rimasta quella parvenza di « programmazione obbligatoria », che, appunto per essere soltanto una parvenza, nessuna efficace difesa fornisce al cinema italiano contro l'invadenza di quello americano; in piedi e intatta — nonostante l'affermazione di buona volontà destinata a costituire una di quelle buone intenzioni di cui sono lastricate le vie dell'inferno — è rimasta l'esistente sconnessione tra cinema e radiotelevisione, nei cui reciproci organici rapporti, invece, il cinema italiano potrebbe e dovrebbe legittimamente trovare una delle più importanti sue garanzie di vita e di sviluppo.

Tutta la storia politica e parlamentare della legge n. 1213 sta a dimostrare come non soltanto sia mancata nella maggioranza governativa una ferma volontà di rinnovare il sistema vigente, ma anzi si sia gradualmente fatta strada, rispetto a qualche buona intenzione iniziale, una prassi compromissoria, che ha portato a graduali deterioramenti del testo originalmente disposto. Basti considerare, in questo senso, non soltanto la vicenda ben nota dell'art. 5, con la ritirata ministeriale dalle bellicose dichiarazioni all'indomani del colpo di mano Zaccagnini, ma anche l'abbandono del progetto di abolizione della censura amministrativa preventiva, progetto sul quale, prima di andare al governo, i socialisti si impegnarono tante volte con dichiarazioni che sembravano vincolanti; basti considerare la tenace resistenza ,non priva di sotterfugi formali, che il governo e la maggioranza hanno opposto al tentativo dell'opposizione di ottenere almeno una reale ed efficace regolamentazione della « programmazione obbligatoria », e la non meno ostinata resistenza contro la decisione, che pure in sede di Commissione era prevalsa, di stabilire legislativamente, in maniera precisa e funzionale, il « contingentamento antenna », contro il quale intervenne, per piegare le buone intenzioni del Ministro, lo stesso presidente del Consiglio.

Insomma, sia che si consideri dal punto di vista tecnico, sia che la si osservi dal punto di vista politico, la legge concernente il « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia » rispecchia la debolezza e l'involuzione della maggioranza di centro-sinistra. Perciò l'opposizione del gruppo parlamentare e politico al quale appartengo — quello comunista — s'inquadra perfettamente, circa la legge sul cinema, nella valutazione generale che non si può non dare del grave deterioramento cui la formula del centro-sinistra è andata soggetta in questi anni e della attuale fase di immobilismo centrista che la maggioranza su tale formula fondata rappresenta di fatto nella vita italiana. Mai forse come nel dibattito su questa legge abbiamo avuto la coscienza che le considerazioni specifiche sulla materia in discussione si trovavano in perfetta

armonia con la valutazione generale che eravamo indotti a dare del governo dal quale la legge ci veniva proposta.

Per non dire dello spettacolo di confusione che la maggioranza ha fornito di sé durante il lungo e laborioso iter parlamentare di questa legge: accordi di maggioranza disattesi con iniziative unilaterali, « fratelli » o « cugini » della maggioranza che tentavano di silurarsi gli uni con gli altri, affannose ricerche di accordi condotte all'ultim'ora nei corridoi di Montecitorio, ritardi in tal modo causati al procedere parlamentare del disegno di legge mentre non si perdeva occasione di fare accorati appelli all'opposizione perché concedesse tutta la sua collaborazione alla più rapida conclusione della grottesca vicenda! Queste cose non si possono né si debbono tacere, perché il mondo del cinema deve anche sapere quel che avviene nei corridoi, e che la maggioranza ha interesse a celare, anche per poter più facilmente lasciar diffondere l'impressione che se il cinema italiano è rimasto per tanto tempo senza una legge ciò non sia da attribuire alla propria responsabilità.

E infine un'ultima osservazione. Il Ministro dello Spettacolo si è ripetutamente vantato di aver condotto una vasta consultazione delle categorie interessate. Di ciò gli si può anche dar atto, a condizione però che egli riconosca ciò che invece sembra volersi ostinare a negare: cioè che il risultato conclusivo di quella vasta consultazione è stato il mancato appoggio almeno della principale tra le categorie interpellate e consultate: quella degli autori. È stato facile, a chi scrive queste righe, in sede di discussione finale della legge nell'aula di Montecitorio, il 26 ottobre 1965, ricordare al Ministro il testo della lettera che il 28 settembre gli era stata indirizzata dall'ANAC e che suonava aperta sfiducia e opposizione verso il compromesso così faticosamente e drammaticamente raggiunto dai partiti della maggioranza sull'articolo 5 della legge. È stato facile a chi scrive queste righe, in quella occasione, citare le parole che il presidente dell'ANAC, Cesare Zavattini, aveva scritto a commento dell'intera legge, da lui definita « una legge di compromesso, poiché è imbastita, malgrado tutto, sulla eternità di quelle strutture economiche statali che determinano modi di produzione e di fruizione i quali finiscono talvolta, all'insaputa dell'autore stesso, di limitare il gioco delle idee nel campo predisposto da chi detiene il potere ». « Il risultato a cui giunge questo sistema — concludeva Zavattini — è che per un film buono ve ne sono 99 che ne annullano completamente gli effetti: il rapporto è da 1 a 100 e per l'uno che incide sulle coscienze precipitano poi a valle gli altri 99 film a cancellare la traccia feconda ».

Per tutte queste considerazioni, noi crediamo, in conclusione, che nel complesso la nuova legge non possa essere definita, come fa il Ministro, una dimostrazione di fiducia nelle forze del cinema italiano, ma, al contrario, come una affermazione di sfiducia nei valori migliori del cinema italiano, avvolto in una rete che ne impedisce il libero movimento.

Naturalmente, al di là dell'approvazione della legge, la lotta che il migliore cinema italiano da vent'anni conduce contro i poteri costituiti per conquistarsi il diritto di respirare e di svilupparsi liberamente, continuerà. E i più recenti episodi di interventi censori (che sono soltanto la prova più manifesta e clamorosa di un sistema e di una mentalità, ma che non esauriscono affatto la feno-

menologia e la casistica del fatto patologico che insidia il nostro cinema), con le pronte reazioni suscitate tra gli autori, sembrano confermare che questa lotta proseguirà con lo stesso fervore che ha caretterizzato il suo impegno ad affermarsi come fatto culturale e artistico, contro tutte le pastoie commerciali, burocratiche e censorie.

on. Paolo Alatri
firmatario del progetto di minoranza Alicata

Monaco

Per avere un quadro possibilmente completo dei pareri dei produttori, e degli industriali in generale, sulla nuova legge sulla cinematografia, è bene esaminare separatamente le norme relative agli incentivi a favore del film di lungo metraggio, le disposizioni sulle altre forme di impiego del film e sui rapporti con la televisione, ed infine quelle relative agli organi ed alle norme regolamentari per la applicazione del nuovo ordinamento legislativo.

1. Film di lungometraggio — *Tre sono i sistemi ai quali gli Stati possono ricorrere per sostenere e difendere la produzione cinematografica nazionale: restrizioni all'importazione e al doppiaggio di film esteri; facilitazioni per la circolazione dei film nazionali sul mercato interno; agevolazioni creditizie, ristorni a premi a favore dei produttori.*

Il primo sistema, che tende a difendere il film nazionale alle frontiere o nelle sale di doppiaggio, ha dato ovunque pessimi risultati, e sta per essere abbandonato da quasi tutti gli Stati. Infatti, indipendentemente dai ben noti impegni di liberalizzazione degli scambi cinematografici sanciti dai trattati internazionali del GATT, dell'OCSE e della CEE, l'esperienza ha mostrato che contingenti drastici o forti tassazioni sull'importazione o sul doppiaggio dei film esteri, oltre a provocare pericolose forme di ritorsioni, anemizzano il mercato interno a vantaggio esclusivo della televisione e delle altre forme di impiego del tempo libero. Viene inoltre a mancare qualsiasi stimolo a raggiungere un buon livello qualitativo dei film di produzione nazionale.

I progetti d'iniziativa parlamentare, discussi nel corso del lungo e tormentato dibattito, presentavano gli stessi difetti. Essi infatti, attraverso la discriminazione inerente all'abolizione delle tasse sui biglietti dei soli spettacoli cinematografici in lingua originale, tendevano in pratica a ridurre drasticamente la circolazione dei film esteri doppiati. E ciò senza tener conto della ingiusta ripartizione dei vantaggi finanziari inerenti alla detassazione: questi vantaggi infatti avrebbero avuto, per i singoli settori, un importo proporzionalmente inverso ai rispettivi rischi: sessanta per cento all'esercente, quindici per cento al distributore, e venticinque per cento al produttore.

Bene quindi ha fatto il nostro Legislatore e rinunziare a questo primo sistema di protezione, e ad adottarne uno misto, con elementi presi dagli altri due sistemi: contingente allo schermo; abbuono dei diritti erariali a favore degli esercenti che proiettano film nazionali o dei Paesi comunitari; contributo

dello Stato al pagamento degli interessi; aumento dei fondi per il credito cinematografico; ristorno del 13 % degli incassi lordi a favore dei produttori; premi di notevole importo per un buon numero di film di più alto livello qualitativo; sgravi fiscali degli scambi e dei contratti cinematografici.

Il giudizio dei produttori sui criteri fondamentali del sistema di protezione adottato dalla nuova legge per i film di lungo metraggio è quindi positivo. Naturalmente anche la nuova è soltanto una legge ponte: alla fine del periodo transitorio dei trattati di Roma, e comunque non appena sarà attuata anche in Italia la totale abolizione dell'arcaico ed assurdo regime fiscale sui biglietti, sorto quando il cinema era considerato uno spettacolo da baraccone, dovrà essere applicata una sola legge comunitaria. Essa sarà basata sul noto piano europeo di autofinanziamento, che prevede il prelievo dagli incassi, totalmente detassati, di tutti i cinematografi dei Paesi comunitari, da ripartire esclusivamente fra le Aziende che sopportano il rischio finanziario e industriale, purtroppo sempre più grave, della produzione.

Dato l'aumento dei costi dovuto alle innovazioni tecniche (colore e grande schermo) ed alla sempre più aspra concorrenza internazionale nell'impiego dei più qualificati attori, tecnici e registi, desta qualche riserva la riduzione di due punti del « ristorno » a favore dei produttori, sovrattutto se messa in relazione all'aumento di alcune aliquote degli abbuoni dei diritti erariali a favore degli esercenti; l'incasso medio dei film nazionali è da tempo superiore a quello dei film esteri, e comunque i rischi dell'esercizio sono di gran lunga inferiori a quelli del noleggio e della produzione.

Fortunatamente questa sperequazione è in parte compensata dalla maggiore entità dei cosiddetti « premi di qualità » e dagli sgravi fiscali. Meritevoli dei più favorevoli apprezzamenti sono poi le norme relative al credito cinematografico, che possono essere considerate esemplari, e la cui attuazione contribuirà certamente al consolidamento della nostra industria cinematografica.

2. Altre forme di impiego del film; i cortometraggi; le cinematografie specializzate; rapporti con la TV — *Un giudizio negativo deve essere espresso nei confronti del nuovo trattamento riservato ai cortometraggi. Non si comprendono i motivi del macchinoso sistema di premiazione di un ristretto numero di documentari e della accentuata tendenza monopolistica, per i cortometraggi, verso l'Ente di Gestione, né l'obbligo di fornire gratuitamente i documentari stessi ai gestori delle sale, ai quali viene dato un premio persino allorché proietteranno quei cinegiornali, per i quali il Legislatore ha mostrato una così drastica antipatia, da sopprimere qualsiasi contributo per chi li produce.*

Mancano anche completamente le norme sui film non destinati al pubblico spettacolo; dato il crescente impiego del film nei più svariati settori dell'insegnamento, della scienza e dell'economia, se ne dovrà riprendere l'esame in altra sede.

Torna ad essere nettamente positivo il punto di vista dei nostri industriali per la prima normalizzazione dei rapporti fra cinema e televisione prevista dall'art. 55 della nuova legge.

Non sarà infatti mai abbastanza sottolineata la decisiva importanza che questi rapporti avranno sulle future sorti dell'industria cinematografica in tutto

il mondo: senza una stretta cooperazione prima, ed una graduale integrazione dopo, fra cinema e televisione, la produzione di film, lo spettacolo cinematografico e gli stessi programmi televisivi subiranno danni irreparabili. Lo ha compreso Hollywood, ove già si assiste ad una strettissima intesa tra i gruppi finanziari e industriali che controllano i due settori; questa intesa ha già assicurato ricchi proventi ai produttori ai distributori e alle industrie tecniche cinematografiche. Anche per noi è necessario regolare al più presto, su basi economiche più serie, la cessione dei diritti di trasmissione televisiva dei film e dei cortometraggi spettacolari, la quota dei film e dei telefilm nazionali annualmente trasmessi, nonché la produzione dei film destinati al solo sfruttamento televisivo.

3. Norme regolamentari ed organi per l'attuazione della nuova legge — *Troppo minuziose e dettagliate sono le disposizioni contenute nei 61 articoli della legge del cinema: molte di queste disposizioni potevano essere rinviate al regolamento, o trasformate in semplici circolari ministeriali. Complesse ed eccessive sono le formalità burocratiche previste per il riconoscimento della nazionalità dei film, e per l'ammissione dei film stessi alle cosiddette « provvidenze » legislative.*

Merita lode il Legislatore per avere accolto le vostre vive istanze per una fondamentale automaticità dei « ristorni », ma sono troppi e superflui i certificati, i nulla osta, le dichiarazioni « liberatorie », che intralciano il cammino, già troppo lento, dell'accertamento e del pagamento dei contributi.

Ampie discussioni e contrasti, non del tutto superati, hanno accompagnato l'elaborazione delle norme sulla nazionalità dei film. Con una incomprensibile contraddizione, proprio coloro che mostravano più vive preoccupazioni per una pretesa, eccessiva invadenza del film americano, hanno tentato di far introdurre assurde restrizioni alle coproduzioni e ai film prodotti in compartecipazione con imprese straniere; hanno tentato cioè di intaccare proprio l'unico sistema col quale si può garantire una più equilibrata competizione con i colossi di Hollywood. Con molto buon senso, il Ministero prima e il Parlamento poi, hanno ridotto al minimo queste restrizioni, ed hanno accolto le nostre istanze per le eventuali deroghe alle tuttora troppo autarchiche norme sulla nazionalità degli elementi tecnici ed artistici che partecipano alla lavorazione dei film.

Non c'è più posto per i filmetti prodotti sul piede di casa, per i film fatti per il solo consumo interno. Alla vigilia di regolari programmi televisivi intercontinentali, e di sempre più sbalorditivi progressi della televisione a colori, della tecnica elettronica, delle comunicazioni, è assurdo imporre ancora l'obbligo del conto minuzioso e meccanico dei certificati di cittadinanza degli amministratori, degli attori, dei tecnici, e magari degli autori, che possono partecipare alla lavorazione dei singoli film.

È stato detto anche che i comitati creati dalla nuova legge sono troppo numerosi e troppo « corporativi ». Personalmente non ritengo fondate queste critiche. Se infatti si vuole avere fiducia nelle categorie, occorre chiamarle ad assumersi dirette responsabilità: naturalmente il funzionamento di questi comitati darà risultati buoni soltanto se a rappresentare i singoli settori saranno

chiamate persone che daranno ogni garanzia di serietà, di onestà e di sicura competenza.

Una considerazione finale: in molti settori della vita economica del paese permangono incertezze e difficoltà. Chi ha la responsabilità di « programmare » gli investimenti, gli incentivi ed i piani di produzione della nostra economia si trova di fronte a scelte difficili, ed a problemi sempre più numerosi ed urgenti. L'aver potuto, in questa situazione, dare un nuovo ordinamento legislativo, e sufficienti risorse finanziarie, al cinema è un indiscutibile titolo di merito del Governo e del Parlamento del nostro Paese.

EITEL MONACO
Presidente dell'A.N.I.C.A.

I film

Giulietta degli spiriti

R.: Federico Fellini - *s.*: Federico Fellini e Tullio Pinelli - *sc.*: Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi - *f.* (Technicolor): Gianni Di Venanzo - *scg.*: Pietro Gherardi - *m.*: Nino Rota - *mo.*: Ruggero Mastroianni - *int.*: Giulietta Masina (Giulietta), Sandra Milo (Susy, Iris e Fanny), Mario Pisu (Giorgio, marito di Giulietta), Valentina Cortese (Valentina), José de Vilallonga (don José), Caterina Boratto (la madre di Giulietta), Luisa della Noce (una sorella di Giulietta), Sylva Koscina (una sorella di Giulietta), Valeska Gert, Frederich Lebebeur, Lou Gilbert, Silvana Jachino, Milena Vucotic, Fred Williams, Anne Francine, Mino Doro, Raffaele Guida - *p.*: Angelo Rizzoli - *o.*: Italia, 1965 - *d.*: Cineriz.

Potrebbe essere giudicato, *Giulietta degli spiriti,* riscuotendo consenso, secondo i canoni estetici di tradizione idealistica — l'opera d'arte fine a sé stessa, arte come singolarità, arte uguale a moralità —; ma da un metodo di impronta o di influenza marxista non ricaverebbe che biasimo, laddove la arte è considerata utilitaria, con una sua precisa funzione sociale. Eppure l'uno e l'altro metodo si rivelerebbero fallaci, giacché non guarderebbero che alla proiezione dell'elaborato di una personalità artistica senza considerarne le premesse, la potenziale capacità recettiva ed espressiva, la cultura: la quale oggi non si usa più considerare meramente umanistica, ma consta, è chiaro, anche di altre componenti, prima delle quali quella che le appartiene dal rapporto stabilito con la società.

Senza voler subito assumere l'uno o l'altro dei metodi ora contemplati — anzi sarà più saggio, all'istante, liberarsi di entrambi — mi pare che si debba, comunque, ricercare in primo luogo quale sia la cultura di Fellini, e veder quindi se in base ad essa è riuscito ad esprimersi artisticamente, per giudicare poi, nel caso che la risposta, a questo punto, sia positiva, non tanto l'opera che ha creato, quanto la cultura che l'ha prodotta.

La cultura di Fellini si è, dalla *Dolce vita* in poi, identificata con quella dell'epoca dei consumatori delle comunicazioni di massa. Nel tempo di guerra e dell'immediato dopoguerra era la cronaca, la vita popolaresca, lo *choc* della occupazione a ispirarlo (nei soggetti che scriveva); poi vennero la rimeditazione del passato, le suggestioni e le nostalgie di un mondo infantile proiettato nel circo e nel varietà, del vitellonismo e della fuga da una certa area provinciale, quella di Monaldo; indi la realtà di un mondo nuovo su cui ci si è adattati a vivere con tutto il buono e il cattivo quotidiano che contiene (*Il bidone, Le notti di Cabiria, La dolce vita*). Ma lì Fellini si muoveva istintivo, con spontaneità, come nella vita vissuta, quasi senza farsi condizionare da una « cultura ».

Il condizionamento è venuto dopo, quasi all'esaurimento di un bagaglio del passato cui si è lungamente attinto: rotocalchi, copertine, civiltà delle immagini, e cioè cinema e TV, età del fumetto, con, insieme, l'evasione verso la magìa, gli interessi medianici, la suggestione della psicanalisi e dei suoi toccasana spirituali, del surrealismo di consumo, infine, che riesce così bene a mettere, talvolta, tutti questi elementi, più la sessuologia (o l'erotismo) d'accordo. Una cultura che perde le sue radici per volare al di sopra della propria terra, con lo stesso apparecchio che porta il Cristo (*La dolce vita*), con il tentativo di evasione di Marcello in *Otto e mezzo,* col vecchio aeromobile pionieristico di *Giulietta degli spiriti,* in cui il « nonno » vola via con la ballerina. Staccatosi con processo intellettuale dalla realtà, divenuto simbolo di una cultura artificialmente composita, Fellini si chiude in limiti che, prima delle *Tentazioni del dottor Antonio,* aveva mostrato di non avere.

Che vi siano film testimoni di questa cultura — provocando problemi più « sociologici » che « estetici » — è interessante per constatarla, individuarla, e magari rilevarne i limiti. Ma l'interesse che desta l'identificazione di tale cultura non è tanto alto da vietare di condannarla. Se Fellini continuasse a farsene condizionare, richiederebbe di esaurirvisi dentro. Se d'ora in avanti le volterà le spalle, la sua « escursione » al di dentro guadagnerà un significato diverso.

(Le opere d'arte, infatti, vivono, rivivono, e acquistano significati a seconda dell'itinerario artistico e storico in cui sono inserite).

Rispetto a questa cultura delle comunicazioni di massa — che l'opera successiva di Fellini ci potrà dire, dunque, se ormai lo condiziona totalmente, o se, specialmente in *Giulietta,* lo ha ghermito fino a soffocarlo — il film che ne è sortito, in un grande sforzo di composizione, in cui niente è lasciato al caso, è formalmente perfetto: la tecnica fluida si dipana senza contrasti, i colori si pongono l'uno accanto all'altro, nella dinamica delle inquadrature e delle scene, con accordi schietti, giusti (si veda il « rosso », nella prima sequenza in cui appare Valentina, che si accorda con altri rossi, ma più vistosi e sfacciati, nel corso dell'azione), la confluenza di mezzi così diversi, nello studio della Agenzia Occhio-di-lince (cinema formato ridotto, diapositive, magnetofono) si impasta in una armonia rappresentativa che rende tutto coerente, funzionale, giustapposto. Vi può essere un solo contrasto, tra le macchinerie del film e i personaggi: quello della recitazione della Masina, troppo semplice, senza accensioni, quasi programmaticamente banale e mediocre; ma è quel personaggio, in fondo, che il film ci vuole proporre, e dobbiamo far rientrare la nostra impazienza di vederlo occupare nella storia un posto più vivo, più incisivo. Simboleggia la nullità, il qualunquismo femminile: ci sembra che Fellini abbia voluto dir questo; e l'ha detto senza lasciar posto ad equivoci.

Nel film, l'epoca delle comunicazioni di massa si fonde col liberty dandoci un neo-liberty. Non si sa, qui, fino a che punto prevalga la volontà di Fellini o quella del Gherardi, che è responsabile della scenografia e dei costumi, e che sembra abbia voluto superare se stesso, fino a straripare. Si direbbe tuttavia che le due componenti non si diano fastidio, non si contrastino — anzi si alleano con naturalezza — perché tutt'e due espressioni della scelta di uno stesso livello intellettuale. L'epoca delle comunicazioni di massa è superficiale, con una

cultura da *robot,* da emporio *self-service*; come il liberty è floreale, spumeggiante, tutt'altro che profondo. Conta per una vetrata, per un paravento, per un abat-jour. L'accordo è dunque legittimo e logico, anche se è difficile far bere *champagne* al *robot.* Ma non dimentichiamo che anche nel *Ballo Excelsior* i simboli della ingenuità del secolo si alleavano col Telegrafo, l'Elettricità e il Traforo del Moncenisio. L'età delle comunicazioni di massa incominciava. Oscurantismo e Progresso si azzuffavano.

Il neo-liberty che scaturisce dal film è conservato nel cellophane, ha i mille sapori di un frigorifero, possiede una artisticità da padiglione delle meraviglie, da magazzino carnevalesco, da cerimonia nuziale, da serra. Perché vengono alla mente i film di James Bond? Forse perché anch'essi sono perfetti come lavatrici, come piscine, come cucine americane, come alberghi di lusso?

L'atmosfera magica è creata dai costumi, dai volti, dai tipi prescelti — uomini-donne, indù, l'ospite spagnolo — dalle piante, i rumori esterni alla villa (i grilli), i cappelli, le piume, i vestiti, i dettagli del vestito (i guanti di serpente). I personaggi della *Dolce vita,* che posavano a mostri, sono diventati mostri veri. Il film è tutta una villa di Bomarzo, o di Palagonia; un cimitero liberty: il cimitero dei personaggi della *Dolce vita* invecchiati, mascherati, larvificati.

Alla *Dolce vita* rimandano tutti i personaggi che ci sono presentati, anche se questa volta è più aperto il richiamo a Bosch, nel « Giudizio universale » o nei « Sette peccati capitali »: anche questi sembrano usciti dalle cortecce degli alberi, da gigantesche uova, da cosce e sederi inverecondi. V'è, in tutto questo paesaggio paraumano, in questa vitalità artificiale, una propensione per il surreale. Lo conferma la statua della fiera con la testa di gufo, il Simeone stilita appollaiato sopra la colonna — ma non può essere certo un richiamo a Buñuel —, il nido per prendere il sole tra gli alberi. Ma anche questo è un surrealismo da cultura di massa, da arte come giuoco, non nasce da impulsi necessari, scaturiti dall'intimo.

L'intenzione di Fellini è stata quella di darci l'immagine di un paesaggio interiore, con tutti i suoi abitanti. Il film è tutto un itinerario di proiezioni di questo mondo, nell'io di Giulietta. Proiezioni da identificare per, psicanaliticamente, rimuoverle: fantasmi di donne che la ingelosiscono — ma l'amante del marito neppure si vede, non si sa se è vera —, di maghi che non indicano la strada giusta, dell'efebo che non la turba sessualmente, sì che il tradimento di rivalsa non viene consumato. Forse l'unico turbamento viene dallo spagnolo, interpretato da Josè de Vilalonga, un uomo che potrebbe affascinarla, perché sa richiamarla al « sentimento limpido », al « cuore puro », al « gesto esatto » del torero, artista di vita e di morte. Forse Josè rappresenta l'avventura straordinaria e al tempo stesso possibile, che non si è verificata; l'incanto cui non si soggiace.

Nel cammino che ripercorre dentro di sé, Giulietta ritrova la sua armonia interiore, l'accordo col proprio destino, la fiducia nella possibilità di essere felice, di recuperare l'uomo che ama, l'uomo che essa non dispera — ora che ha chiarito ogni problema — di far ridiventare completamente suo.

Ossessionata dagli spiriti, percossa da un adulterio forse effettivo, Giulietta riesce a ridiventare se stessa. Ha idealizzato la vita sul piano etico, pensando a un marito perfetto; ha cozzato con la vita stessa, accorgendosi dell'errore; ha ridimensionato tutto,

Film di questi giorni

Giulietta fra le suggestioni della magia: la seduta spiritica. (Da *Giulietta degli spiriti* di Federico Fellini: *Giulietta Masina, Genius* e, di spalle, *Valentina Cortese*).

(*a sinistra*): L'amica di Giulietta, Valentina. (*Valentina Cortese*).

(*a destra*): Federico Fellini dirige la ripresa delle « tentazioni dell'Eden ».

Due inquadrature di *Io la conoscevo bene*, un impegnativo film psicologico a cui Antonio Pietrangeli pensava da diversi anni. (Sopra: *Stefania Sandrelli, Mario Adorf*; sotto: *Stefania Sandrelli*).

Un'altra immagine di *Io la conoscevo bene*: Adriana e il pubblicitario. (*Stefania Sandrelli, Nino Manfredi*).

disponendosi a vivere con più saggezza, con meno apprensione.

Fellini e l'operatore, cioè Gianni di Venanzo, che ha la stoffa del maestro, ci mettono di fronte a tutta una serie di preziosità fotografiche, inquadrano con una ricchezza di sfondi — tenda arancio, prato verde, vite americana, edera — o di mediazioni da palcoscenico del meraviglioso e da acquario: retìni, sbarre, veli, stoffe da alcova per mascherare l'immagine, o renderla biancastra, nubi, vetri smerigliati, vetri appannati, vetrate a mosaico, fasce di legno, sbarre di cancello (un po' alla Welles), globi di luce come al circo o al music-hall e qualche foto fissa, in una fantasmagoria tutta visiva, prodigiosa, anche se di scarso contenuto.

È qui, direi, il punto nevralgico del film: come dentro una magnifica bolla d'aria, allo scoppio, cioè alla fine, non rimane niente; solo il ricordo dei colori dell'arcobaleno, ma non un'idea, non un senso. La storia di Giulietta rimane piccola piccola, insignificante; non dramma della gelosia, forte, urlato, ma simbolo di un sommesso rococò casalingo, stravagante se si vuole, ma che non lascia segni. Tante macchine, messe in moto, per le visioni — che ne rispecchiano la meschinità — di una piccola donna.

Nella composizione che non manca di fascino, e che si snoda in modo solidamente spettacolare, gli episodi si inseguono, si fanno posto, si accavallano, motivano scene corali tipo *Dolce vita* e *Otto e mezzo.* Rivediamo, nella festa di Susy, l'harem di *Otto e mezzo,* ma dietro la lente di un Klimt, e il quadro circense da cui nasce la fuga del nonno con la ballerina in un aereo che pare di carta e filo, e infine — equivalente alla sequenza della Saraghina — l'episodio del martirio rivissuto da Giulia fanciulla, nella graticola arrossata, sgradevole come riescono ad esserlo soltanto certi ex voto popolari; inoltre, ma questa volta comunicante un certo disgusto, l'episodio del veggente ermafrodito.

Ora Giulietta ha tutto presente: ricordi, ossessioni, gelosie, possibilità, sozzure; il sacrificio inutile della bambina nella rappresentazione del martirio, dove forse è nato quel suo complesso di vittima che la madre giunonica — splendida accanto a lei mediocre, bruttina — ha vieppiù cooperato a rassodare, una madre che ha altre figlie favorite, come nelle favole, e che respinge, come Cenerentola, Giulietta.

La posizione di Fellini è ancora quella del testimone, pur nell'impianto tutto onirico: testimone di una società alla deriva, nella *Dolce vita,* testimone della propria crisi in atto in *Otto e mezzo,* e testimone della gelosia di una donna in *Giulietta degli spiriti.* E anche qui la componente potrebbe essere, per qualche verso, autobiografica, se tutto non venisse alterato da quel mondo stravagante che Gherardi gli ha fornito, fino a farne museo di cera; e se, come Fellini ha confessato, citando Jung, non fosse che parzialmente capace, l'uomo, di parlare dell'altra parte di se stesso: la donna.

Alla fine tutti i fantasmi se ne vanno, come in un'arca di Noè: donne, maschere, circi, efebi, maghi, il carrettiere della morte e gli ufficiali nazi (un po' più all'imprevista, questi, che nel *Silenzio* di Bergman), il dottore, l'avvocato, il nonno, l'Occhio-di-lince, la madre, le sorelle, i mostri. Nella collezione di fantasmi c'è anche il cervello lavato, pulito, di José. Se ne vanno perché Giulietta, nell'invincibile ottimismo di Fellini, ha vinto.

La vittoria di Giulietta è tutta interiore, perché già in se stessa era

la possibilità di vittoria; non nella meschinità, non nel qualunquismo femminile, ma nella semplicità. Al paesaggio artificioso dell'inizio, milleluci, intercambiabile come un paesaggio dell'anima, come lo stesso spirito di Giulietta, subentra, alla fine, un nuovo paesaggio, che poi non è diverso dal primo, come lo sono due diverse « prove di stampa » di una stessa litografia: teneramente verde, limpido, georgico; quello della serenità riconquistata.

MARIO VERDONE

Io la conoscevo bene

R.: Antonio Pietrangeli - *s.* e *sc.*: Ruggero Maccari, Ettore Scola, Antonio Pietrangeli - *f.*: Armando Nannuzzi - *scg.* e *c.*: Maurizio Chiari - *m.*: Piero Piccioni - *mo.*: Franco Fraticelli - *int.*: Stefania Sandrelli (Adriana), Nino Manfredi (il pubblicitario), Ugo Tognazzi (un ex-attore), Robert Hoffmann (il figlio di papà), Jean-Claude Brialy (l'imbroglione), Joachim Fuchsberger (lo scrittore), Mario Adorf (il facchino-pugile), Franco Fabrizi (il « press-agent »), Karin Dor (un'amica di Adriana), Veronique Vendell (la « starlet »), Enrico Maria Salerno, Turi Ferro, Franco Nero, Franca Polesello - *p.*: Ultra film - *o.*: Italia, 1965 - *d.*: Medusa Cinematografica.

Ecco il miglior film dell'intera carriera di Antonio Pitrangeli: quello che egli ci aveva promesso, e che noi avevamo atteso fiduciosi, fin dal tempo del suo promettente esordio con *Il sole negli occhi* (1953). Ma *Io la conoscevo bene*, nel frangente attuale del cinema italiano, acquista anche un altro significato, che è bene sottolineare subito. Esso è un raro esempio di onestà professionale e di coerenza con un proprio discorso, portato avanti con umiltà e talora con qualche indecisione, ritenendolo forse un po' marginale rispetto a temi più impegnativi sollecitati dalla realtà del momento, ma tuttavia proseguito per fedeltà verso se stesso, in piena coscienza del valore di dati suggeritigli da una particolare predisposizione della propria sensibilità e da una specifica formazione culturale. L'esempio è da additare proprio a vari colleghi di Pietrangeli, e suoi coetanei, i quali, dopo aver sbandierato i più rivoluzionari impegni di denuncia dei mali della società, anche da precise angolazioni politiche, oggi stanno toccando le punte più basse della loro parabola, al livello ormai delle più grossolane richieste della platea.

Non diremo che l'attività di Pietrangeli si sia sempre indirizzata verso opere di severo impegno. La sua filmografia annovera anche prodotti mercantili quali *Souvenir d'Italie* (1957) e *Il magnifico cornuto* (1965), oppure estranei alla sua vena migliore, qual'è il tenue e pur raffinato apologo di *Fantasmi a Roma* (1961). Ma per il resto, anche se talora cedendo a qualche compromesso ora con il produttore ora con lo spettatore più comune, come nei casi di *Nata di marzo* (1958) e *La Parmigiana* (1963), ha sempre teso ad approfondire una tematica non generica né casuale, sintetizzabile nell'indagine minuta, e straordinariamente ricca di acume psicologico, della condizione della donna nella nostra società: un'indagine condotta con grande adesione e simpatia, per cui è sempre una salda dignità, una strenua forza morale che imprime carattere alle protagoniste dei suoi film, anche nelle situazioni più ingrate e avvilenti.

Pietrangeli vanta già una corposa galleria di simili personaggi muliebri: basti pensare alla fidente e trepida Celestina del citato *Sole negli occhi,* alle sventurate prostitute (specie Adua e Lolita) di *Adua e le compagne*

(1960), all'ingenua Pina de *La visita* (1964) e ad altre figure minori, sempre calate in un contesto sociale minuziosamente indagato e descritto con quel puntiglioso amore per la verità, anche la più acre, che è un'altra prerogativa del regista. Ma è con la giovane Adriana di *Io la conoscevo bene* che egli ci consegna il più complesso e completo, il più delicato e felice personaggio del suo repertorio.

Adriana è un personaggio la cui dignità di fondo e il cui senso morale vanno misurati con un metro diverso, ben sottile, rispetto ai casi precedenti. Il pleonasmo del titolo è già abbastanza indicativo. Se la osserviamo nei suoi rapporti con gli altri, nel suo vivere la vita minuto per minuto, passando da un uomo all'altro, da un letto all'altro, da un'occupazione all'altra senza specifiche aspirazioni, e frastornandosi al ritmo di qualche canzonetta che contrappunta ogni suo momento vuoto, Adriana ci appare semplicemente come una individualità infantile, amorale, perennemente disponibile, conclusa in una specie di animalità istintiva. È facile per chiunque approfittare di lei, che riesce a patire le più crudeli umiliazioni e i più duri fallimenti senza scomporsi.

Guardata più da vicino, Adriana è una ragazza buona e generosa che ha semplicemente il torto di non saper controllare tali sentimenti: indifesa e quindi passiva, ma non tanto da perdere il senso della dignità; e si veda il suo rifiuto di prostituirsi per la sola lusinga di una vita più agiata, e il desiderio, a forza fatto rientrare dall'equivoca amica, di lasciar nascere la sua creatura di cui neppure conosce il padre. Ma Pietrangeli scava fino in fondo nel suo personaggio e svela allo spettatore ciò che Adriana non oserebbe confessare ad alcuno e che lei stessa vorrebbe cancellare dalla propria memoria: la disperata angustia della sua origine, la grigia adolescenza in un arido podere della montagna pistoiese, coi genitori abbrutiti dal duro lavoro, un fratello scemo e una sorellina malata. Ricordi che emergono in rapidissimi « flash » — nelle brevi pause dell'illusoria spensieratezza di Adriana — e momenti concreti di un fuggevole ritorno a casa, dopo cinque anni d'assenza, forse con la speranza di trovare quella realtà mutata; ritorno che invece si risolve in un cozzo anche più violento con un mondo senza speranza, più umiliante dei quotidiani inganni e sconfitte patiti dalla protagonista. La misura della sensibilità del regista si può avere proprio da questi brani, passibili con un minimo scarto di gusto o con un indugio di troppo di trascendere nel sentimentalismo stucchevole e che invece, come nel momento dell'addio del vecchio padre alla stazione (sequenza — per un inqualificabile sopruso non sappiamo da chi operato — non più ritrovata durante una seconda visione del film), comunicano un alto grado di autentica commozione.

Il personaggio di Adriana, la sua psicologia così elementare e anche uniforme nel comportamento, ma così ricca di sottili sfumature nella più intima sostanza, si manifesta, si precisa e si rifinisce attraverso un racconto che, partendo dalla superficie e non disperdendo mai il suo ritmo incalzante, si sviluppa accumulando dettagli e annotazioni che dimensionano via via il ritratto e lo completano a tal punto che l'angoscia e il suicidio del finale, gratuiti se giudicati sulla base di atteggiamenti esteriori, risultano bensì ineluttabili se si riallacciano le fila di un discorso formulato all'interno del personaggio stesso. Operano a fondo in tale direzione non soltanto taluni indugi su attimi di smar-

rimento di Adriana (davanti alla sciagura stradale, nel vuoto del suo appartamento, davanti allo specchio con la maschera di rimmel intorno agli occhi e col ricordo della birra zuccherata per la sorellina nel bar della stazione), ma anche certi incontri e colloqui (con il commissario di polizia, con lo scrittore disgustato di se stesso — dove tuttavia Pietrangeli forse eccede nell'anticipare il suo giudizio circa l'antidoto che costituisce per Adriana il ricercare sempre nuovi e rapidi incontri con gli altri e mai con se stessa — e con il pugile « Bietolone » che come lei non trova mai un avversario più debole con cui combattere). Una riflessione di troppo su se stessa, sulla propria condizione, un giro completo d'orizzonte (si veda la panoramica che precede il suicidio) sul vuoto che la circonda, non potranno che esserle fatali.

Un punto di forza del film è già nell'organicità della sceneggiatura, nella distribuzione tutt'altro che casuale degli avvenimenti (non a caso, per esempio, Adriana decide di rivedere la famiglia dopo l'incontro con « Bietolone »), nella discrezione e nella pregnanza dei dialoghi. Si deve tuttavia rilevare che qualche volta Pietrangeli, anche indipendentemente dal testo, non si è sorvegliato del tutto e ha indugiato su annotazioni di costume, sul mondo squallido e volgare che costituisce il normale « entourage » di Adriana, lasciando il suo personaggio un po' in ombra. Ma in parte siamo disposti a perdonare tali divagazioni se esse, come nella sequenza della festa in casa Paganelli, offrono l'occasione per indimenticabili ritratti marginali e quasi istantanei, come quello del Baggini, attorucolo al tramonto e senza passato, raffigurato da Tognazzi, specie nella mortificante emulazione della corsa del treno, con ineguagliabile generosità, o come quello dello spocchioso attore di fama, impersonato da un altrettanto inedito Salerno. Altrove, la pregnante annotazione ambientale si collega più direttamente al personaggio: è il caso di brani altrettanto efficaci come quello dell'ufficio di redazione del giornaletto che « lancia le dive », quello dell'incontro di pugilato ad Orvieto seguito dalla sfilata di moda e quello della scuola di dizione.

Pur con gli indugi accennati, il punto di fusione fra i due interessi convergenti del regista — l'indagine minuta di un'opaca realtà quotidiana e l'attenzione amorevole verso personaggi femminili intimamente ingenui e sprovveduti, ricchi di spiritualità nonostante le apparenze, sempre disarmati di fronte al cinismo e alla crudeltà di un determinato ambiente sociale — è qui raggiunto con la massima evidenza, anche rispetto a *Il sole negli occhi* e a *La visita.* Risultato certamente dovuto alla salda maturità dello stile di Pietrangeli, che porta con sè il bagaglio — acquisito, come critico cinematografico d'avanguardia attento soprattutto ai migliori esiti del cinema populista francese, oltre che come sceneggiatore e aiuto di Visconti per *Ossessione*, negli anni di gestazione del neorealismo italiano — di una specifica formazione culturale, amalgamato con modi e cadenze moderni perfettamente assimilati.

Non è dunque per noi una limitazione del regista il permanere di una visione amara e pessimistica della realtà, di un sentore di sconfitta che accompagna ineluttabilmente i suoi personaggi, quando tali disposizioni d'animo risultano travasate in un contesto di scottante e controllabile attualità, e soprattutto quando esse si definiscono attraverso uno stile corposo e personale. Di quest'ultimo già

si erano avvertite le premesse ne *La visita* (si rammentino i « flash-back » sui personaggi di Adolfo e di Pina); tuttavia è in *Io la conoscevo bene* che il racconto trova una più disinvolta articolazione all'interno del personaggio, suggerendo sensazioni e stati d'animo, smarrimenti e angoscie, per mezzo di frequenti inserti retrospettivi ed ellissi di distesa fluidità, oltre che per mezzo di illuminanti intuizioni plastiche.

Non ultima virtù di Pietrangeli è quella di saper conferire genuina freschezza alle interpreti dei suoi film. Come in *Adua* e *La visita*, adattando i personaggi di Lolita e di Pina al tipo fisico e alle più spontanee predisposizioni mimiche dell'interprete, fece della Milo un'autentica attrice (poi snaturata da Fellini), così in *Io la conoscevo bene* la figura di Adriana sembra disegnata sulla pelle della Sandrelli, che vi ha aderito senza il minimo sforzo apparente, come se si fosse semplicemente abbandonata a se stessa.

LEONARDO AUTERA

West and soda

R.: Bruno Bozzetto - *s.* e *sc.*: Bruno Bozzetto e Attilio Giovannini - *f.* (Eastmancolor): Luciano Marzetti - *scg.*: Giovanni Mulazzani - *m.*: Giampiero Boneschi - *direzione animazione*: Guido Manuali - *animazione*: Giuseppe Laganà e Franco Martelli - *revisione*: Roberto Scarpa - *p.*: Bruno Bozzetto - *o.*: Italia, 1964 - *d.*: Cineriz.

Credo che la tentazione di affrontare il lungometraggio sia forte per parecchi artisti dell'animazione, soprattutto quand'essi sono, come nel caso di Bruno Bozzetto, anche produttori dei propri film. Non è soltanto una questione di prestigio, di dimostrazione della propria efficienza tecnica e produttiva, ma una specie di scommessa con se stessi, perché la soluzione dei molteplici e complessi problemi relativi alla realizzazione di un lungometraggio di animazione non è facile e richiede un impegno artistico tale da portare il mezzo tecnico oltre i limiti abituali delle sue possibilità espressive. Una pausa troppo lunga, un personaggio secondario non sufficientemente caratterizzato, una situazione umoristica fiacca, una soluzione narrativa « prosaica » ecc., che nel cortometraggio si annullano nel ritmo concitato e incalzante dei 300 metri, diventano, dilatati alle dimensioni del lungometraggio, intollerabili, mostrano appieno i propri limiti, allargando a volte l'effetto negativo ad altre parti, le più prossime, del racconto. Si tratta non soltanto di una differenza quantitativa, ma più propriamente di una differenza qualitativa che mette in causa ogni aspetto, anche il più secondario, del discorso artistico. Per questo è raro imbattersi in un lungometraggio d'animazione artisticamente valido, che non ceda alle facili suggestioni dello spettacolo commerciale, ma nemmeno si compiaccia dei balbettamenti di una ingenua quanto stucchevole narrativa per l'infanzia, che sia in altre parole un film maturo, da giudicare col metro adatto per un « cinema adulto ».

Ma c'è un'altra ragione, forse la principale, che spinge certi artisti dell'animazione sul terreno accidentato e pericoloso del lungometraggio: è il bisogno di comunicare con il grosso pubblico, di uscire dall'ambiente ristretto e un poco asfittico dei festival specializzati o delle sale di cineclub, a rischio anche di compromettersi sul piano artistico, di fare arricciare il naso agli « intenditori »; il bisogno di entrare in lizza, sul medesimo terreno

delle sale cinematografiche normali, con la produzione di Walt Disney e delle grandi Case hollywoodiane. È quanto ha fatto il giovane Bruno Bozzetto, che dal discorso un tantino sofisticato di *Alfa omega* e dei *Due castelli,* opere perfette nei loro precisi limiti contenutistici e formali, è passato al discorso aperto e scopertamente spettacolare di *West and Soda*, che gli è costato due anni di lavoro e ha impegnato per più di un anno tutto il personale della sua casa di produzione.

Il film è costruito sulla traccia di un racconto del West con personaggi e situazioni tradizionali: il buono, la fanciulla indifesa, il cattivo ecc.; il paese sperduto nel deserto, il « saloon », l'ufficio dello sceriffo; le scorribande del cattivo e della sua banda, gli inseguimenti e il duello finale. Non mancano la diligenza, gli indiani e l'esercito federale, sia pure in funzione secondaria, come un *leit motiv* di fine e originale effetto umoristico. Naturalmente storia e personaggi sono ribaltati dal piano del dramma a quello della satira, e contrasti e situazioni sono analizzati nelle loro componenti comiche o grottesche. Pare che Bozzetto abbia voluto darci non soltanto una piacevole e arguta parodia del film « western », ma un « suo » film « western » in cui, accanto alla satira dei personaggi e delle situazioni della tradizione, non è difficile riscontrarvi personaggi e situazioni bozzettiani. Così c'è Clementina, che è sì la personificazione di certi personaggi femminili del « western » classico (e anche nel nome ricorda un famoso pernaggio fordiano), ma è anche la personificazione, in chiave grottesca, di un ideale femminile proprio di Bozzetto, con reminiscenze semmai felliniane. Così c'è Johnny, che ricalca lo Shane di Stevens, ma è ricco di spunti critici, questi di Bozzetto, nei confronti di un certo cinema moderno (leggi Antonioni) patrocinatore dell'anti-personaggio. Così ancora c'è il Cattivissimo, raffigurazione satirica del « bad man » di tanti film tradizionali, ma il suo prototipo è il Gambadilegno disneyano che, filtrato attraverso la sensibilità di Bozzetto, può assumere anche le vesti di un piccolo dittatore di marca mussoliniana o di un industriale milanese *parvenu.* Così è infine di altri personaggi minori, di Esmeralda soprattutto, che è più di una rappresentazione satirica della « maliarda » e che contiene in sé gli elementi di una polemica antifemminista di più largo raggio. E ciò valga per certe situazioni o certi episodi, che partendo da uno spunto proprio del « western » o da un elemento del racconto, si dilatano sino ad assumere le dimensioni di una piccola storia bozzettiana, come l'inseguimento di Johnny da parte del Cattivissimo, che a un certo punto si trasforma in una variazione della « storia esemplare » dei *Due castelli,* o l'apparizione imprevedibile del diavolo che si prende il corpo del Cattivissimo, o infine le acclamazioni della folla nella scena finale, episodi questi ultimi che rimandano alla tradizione « fumettistica » di Jacovitti e del « Vittorioso ».

C'è insomma un *West and Soda* aperto ed esplicito, che si rivolge al pubblico che conosce le regole del film « western » e si diverte a vederle ironizzate, e c'è un *West and Soda* più discreto, per iniziati, che si rivolge agli appassionati del cinema d'animazione, ai quali l'autore fa un suo discorso, più personale ed intimo, che si rifà sovente alle sue precedenti opere, quasi ammiccando e strizzando l'occhio quando l'aspetto plateale e spettacolare del racconto rischia di comprometterlo sul piano artistico. In questa direzione è

impostata soprattutto la struttura figurativa e scenografica del film, veramente esemplare se confrontata con le tradizionali scenografie dei disegni animati americani, anche se a volte un po' fine a se stessa, quasi compiaciuta del suo valore pittorico e della sua funzione di rottura nei confronti della tradizione. In questa direzione si muovono alcuni personaggi secondari, come il pianista, il becchino e l'impresario di pompe funebri, il venditore di bibite della scena finale. In questa direzione soprattutto vanno lette le indicazioni psicologiche o narrative alle quali si è accennato.

Ma questa duplicità di fini, unita a una insufficiente strutturazione della sceneggiatura, che sovente appare lenta e drammaticamente debole, e a una mediocre stesura dei dialoghi, sempre al di sotto delle possibilità comiche del disegno, porta a risultati, se non proprio scarsi, certamente inferiori, non soltanto alle intenzioni, ma alle legittime aspettative suscitate da un'opera per molti versi esemplare. Perché la satira del « western » c'è appena, e quando è più esplicita e graffiante è anche più facile e risaputa; ma neppure il « western » personale di Bozzetto si esplica appieno, diluito com'è tra gli episodi e le situazioni tradizionali, faticosamente rintracciabile tra le pieghe del racconto o in certi risvolti psicologici dei personaggi. Ma forse la ragione ultima del relativo insuccesso artistico del film, al di là di una insufficiente caratterizzazione satirica del soggetto o di una incompiuta impostazione personale del discorso artistico, risiede in una angusta limitazione degli obbiettivi della satira: attraverso le storie e i personaggi del « West » l'occhio di Bozzetto e dei suoi collaboratori avrebbe dovuto posarsi non tanto sugli atteggiamenti esteriori di una tradizione cinematografica facilmente ironizzabile, quanto sui motivi di fondo di una poetica che può essere considerata, in larga misura, rappresentativa di una certa società. Allora, al di là di Johnny e del Cattivissimo, di Clementina e di Esmeralda, sarebbe apparsa chiaramente la satira di certi nostri *clichés* sociali e morali, e la satira avrebbe lasciato il segno. Perché, come si è detto, il segno grafico di *West and soda* non è mai anonimo, ma riflette sempre la personalità di un artista, che pensiamo abbia ancora parecchio da dirci.

GIANNI RONDOLINO

Tom e Jerry discoli volanti

P.: William L. Snyder, William Hanna, Joseph Barbera, Fred Quimby per la Metro-Goldwyn-Mayer - *o.*: U.S.A. - *d.*: M.-G.-M. - Programma composto dai seguenti 11 cortometraggi a disegni animati: 1) *Calypso Cat* (*Nel mare dei Caraibi,* 1961) - *r.*: Gene Deitch; 2) *Mice Follies* (*Follie sul ghiaccio,* 1964) - r.: Fred Quimby; 3) *High Skeats* (*La bistecca alla griglia,* 1961) - *r.*: Gene Deitch; 4) *It's Greec Go Adventure* (*Avventura in Grecia*) - *r.*: Gene Deitch; 5) *Down and Outing* (*A pesci in faccia*) - *r.*: Gene Deitch; 6) *Tall at the Trap* (*Duello nel Far West*) - *r.*: Gene Deitch; 7) *The Hick Chick* (*La gallinella dell'Ovest*) - *r.*: Ted Avery; 8) *Cruise Cat* (*Crociera movimentata*) - *r.*: William Hanna e Joseph Barbera; 9) *The Dog House* (*Casa mia... casa mia*) - *r.*: William Hanna e Joseph Barbera; 10) *The Alley Cat* (*Serenata al chiaro di luna*) - *r.*: Gene Deitch; 11) *Landing Stripler* (*Il gatto volante*) - *r.*: Gene Deitch.

Non sarebbe forse il caso di spendere molte parole per questa ennesima antologia di Tom e Jerry se essa non offrisse l'occasione per una doverosa commemorazione di Fred Quimby e più ancora per l'analisi dell'evoluzione

dei due simpatici personaggi dal periodo Quimby, Hanna e Barbera al più recente di Gene Deitch.

Quimby, che è morto a Hollywood il 15 settembre 1965 all'età di 79 anni, fu direttore dello studio di disegni animati della Metro-Goldwin-Mayer per un trentennio, dal 1926 al 1956, e creatore insieme a William Hanna e Joseph Barbera di Tom e Jerry, nati nel 1940 e divenuti ben presto i più popolari personaggi del cinema d'animazione americano post-disneyano. Il carattere peculiare delle avventure di Tom e Jerry, basate tutte sull'inseguimento, sull'astuzia reciproca, su un fondo di crudeltà appena attenuato da una bonomia tutta americana, è riscontrabile appieno nei tre cortometraggi diretti dalla coppia Hanna e Barbera e prodotti da Quimby, uno dei quali, *Follie sul ghiaccio,* era già apparso in Italia una decina d'anni or sono nell'antologia *Fantasia animata,* e un altro, *Casa mia ... casa mia,* può essere considerato uno dei capolavori della serie.

Nei cortometraggi di Gene Deitch la personalità di Tom e Jerry e la natura delle loro avventure sono in parte mutate sia sul piano psicologico che su quello grafico. Più moderno nel tratto e in certi scorci scenografici, più aperto nel ritmo che appare a volte dilatato a volte libero dai rigidi schemi di un tempo, lo stile di Deitch risulta più graffiante di quello di Hanna e Barbera e la morale delle storie che racconta, con un Jerry molto più « cattivo » e un Tom più « tonto », è il frutto di una visione della vita animata da uno spirito corrosivo, se non proprio rivoluzionario. Si vedano in proposito *La bistecca alla griglia* o *Avventura in Grecia* o ancora *Duello nel Far West*: sono piccoli capolavori in cui l'umorismo di Deitch si basa sull'osservazione satirica e deformata delle persone e delle cose, sorretta a volte dai giochi del miglior surrealismo, a volte da una precisa volontà distruttrice.

Infine non si può tacere del cortometraggio di Tex Avery *La gallinella dell'Ovest,* apologo per adulti inserito a metà di un programma per bambini, sia perché è un raro esempio dell'arte di Avery, pressoché sconosciuto in Italia, sia soprattutto per la grottesca caratterizzazione di una società e di un costume ottenuta attraverso un disegno all'apparenza tradizionale ma, a un più attento esame, ricco di fermenti innovatori e di forza rappresentativa.

GIANNI RONDOLINO

Film usciti a Roma dal 1°-XI al 31-XII-1965

a cura di ***ROBERTO CHITI***

Affare Blindfold, L' - v. *Blindfold.*
Agente 007 - Thunderball [Operazione tuono] - v. *Thunderball.*
Agente Z 55, missione disperata.
Aiuto! - v. *Help!*
Allegro mondo di Stanlio e Ollio, L' - *Laurel and Hardy's Laughing Twenties.*
Assedio all'ultimo sangue - v. *Thirteen Fighting Men.*
Avventure di Peter Pan, Le - *Peter Pan* (riedizione).
Barone di Münchhausen, Il - v. *Baron Prasil.*
Carovana dell'Alleluia, La - v. *The Hallelujah Trail.*
100.000 dollari per Ringo.
Ciao, Pussycat - v. *What's New Pussycat?*
Collezionista, Il - v. *The Collector.*
Colpo grosso ma non troppo - v. *Le corniaud.*
Come inguaiammo l'esercito.
Da New York: mafia uccide! - v. *Je vous salue, mafia.*
Da un momento all'altro - v. *Moment to Moment.*
Da 007, intrigo a Lisbona / 077 Mision Lisboa.
Decima vittima, La.
Desideri nel sole - v. *Adieu, Philippine.*
Dieci piccoli indiani - v. *Ten Little Indians.*
Grande corsa, La - v. *The Big Race.*
Guerra segreta, La / Guerre secrète / Spione unter Sich.
Io la conoscevo bene.
Lady L.
Made in Italy.
Magnifici idioti, I [Viva le colline] - v. *Hallelujah the Hills.*
Magnifico irlandese, Il - v. *Young Cassidy.*
Mandragola, La.
Matrimonio alla francese - v. *Le tonnerre de Dieu.*
Menage all'italiana.
Meravigliose avventure di Marco Polo, Le [Lo scacchiere di Dio] - v. *La fabuleuse aventure de Marco Polo o L'echiquier de Dieu.*
Morituri, I - v. *Morituri.*
Non tutti ce l'hanno - v. *The Knack.*
Oggi, domani, dopodomani.
Olimpiadi di Tokyo, Le - v. *Tokyo Olympiades 1964.*
Patto a tre - v. *Marriage on the Rocks.*
Per qualche dollaro in più.
Poirot e il caso Amanda - v. *Amanda.*
Principe guerriero, Il - v. *The War Lord.*
'14-'18 Europa in fiamme - v. *Quatorze-dix-huit.*
Ragazza da sedurre, Una - v. *A Very Special Favour.*
Rita, la figlia americana.
Ritorno di Ringo, Il.
Secret Service - v. *Licensed to Kill.*
Se non avessi più te.
Sette magnifici Jerry, I - *The Family Jewels.*
Sfida al diavolo.
Smania di vita - v. *A Rage to Live.*
Soldatesse, Le.
Soldi, I.
Speedy Gonzales il supersonico.
Strani amori - v. *Love Has Many Faces.*
Tango dalla Russia, Un.
Terrore nello spazio.
Tom e Jerry discoli volanti.
Tutti insieme appassionatamente - v. *The Sound of Music.*
Umorismo nero - v. *Humorisme noir / Humorismo negro.*
Uomo di Hong Kong, L' - v. *Tribulations d'un chinois en Chine.*
002 Operazione Luna.

ABBREVIAZIONI: *r.* = regìa; *superv.* = supervisione; *s.* = soggetto; *sc.* = sceneggiatura; *adatt.* = adattamento; *dial.* = dialoghi; *f.* = fotografia; *e.f.s.* = effetti fotografici speciali; *m.* = musica; *scg.* = scenografia; *e.scg.s.* = effetti scenografici speciali; *c.* = costumi; *cor.* = coreografia; *e.s.* = effetti speciali; *mo.* = montaggio; *int.* = interpreti; *p.* = produzione; *p.a.* = produttore associato; *o.* = origine; *d.* = distribuzione.

I giudizi critici sono stati redatti da Leonardo Autera e Ernesto G. Laura.

ADIEU, PHILIPPINE (Desideri nel sole) — **r.:** Jacques Rozier - **scg.:** naturale - **coll. al mo.:** Claude Durand - **altri int.:** Davide Tonelli (Horatio), Maurice Garrel (il padre di Michel), Arlette Gilbert (la madre di Michel), Charles Lavialle (il vicino), Jeanne Perez (la moglie del vicino), Pierre Frag (Dédé), Chouquette Deschamps (la madre di Liliane), Marco Perrin (l'uomo del frigo), Edmond Ardisson (il direttore dello studio televisivo), Nadine Staquet, Mitzi Hahn (attrici nel film corso di Pachala), Michèle e Marianne Padovani, Jean-Christophe Averty, Stelio Lorenzi, Maxime Saury - **d.:** regionale.

Vedere giudizio di L. Autera a pag. 38 e altri dati a pag. 44 del n. 10, ottobre 1964 (Festival di Porretta Terme 1964).

AGENTE Z 55, MISSIONE DISPERATA — **r.:** Robert M. White [Roberto Bianchi Montero] - **s. e sc.:** Ray Callung e Roberto Bianchi Montero - **f.** (Techniscope, Technicolor): Ken Foster - **scg.:** Mary Jo Laws - **m.:** Francesco De Masi - **mo.:** Bruno Mattei - **int.:** Jerry Cobb [German Cobos], Yoko Tani, Gianni Rizzo, Susan Baker, Milton Reid, Leontine May, Paco Sanz - **p.:** Cineproduzioni Associate (Roma) / Les Films Copernic (Paris) / P. C. Balcazar (Madrid) - **o.:** Italia-Francia-Spagna, 1965 - **d.:** regionale.

AMANDA (Poirot e il caso Amanda) — **r.:** Frank Tashlin - **s.:** dal romanzo poliziesco « The A.B.C. Murders » (trad. it.: «La serie infernale») di Agatha Christie - **sc.:** David Pursall e Jack Seddon - **f.:** Desmond Dickinson - **scg.:** Bill Andrews - **m.:** Brian Fahley - **mo.:** John Victor Smith - **int.:** Tony Randall (Hercule Poirot), Anita Ekberg (Amanda Beatrice Cross), Robert Morley (Hastings), Maurice Denham (Japp), Guy Rolfe (Duncan Doncaster), Sheila Allen (Lady Diane), James Villiers (Franklin), Julian Glover (Don Fortune), Grazina Frame (Betty Barnard), Clive Morton (X), Cyril Luckham (Sir Carmichael Clarke), Richard Wattis (Wolf), David Lodge (sergente), Patrick Newell (Cracknell), Austin Trevor (Judson), Alison Seebohm (Miss Sparks), Windsor Davies (Dragbot) - **p.:** Lawrence P. Bachmann per la Metro-Goldwyn-Mayer - **o.:** Gran Bretagna-U.S.A., 1965 - **3.:** M.G.M.

Ecco un esempio di film di puro divertimento concepito e condotto con intelligenza e autentico « humour ». Benché personaggio popolarissimo della narrativa poliziesca, il belga (ma trapiantato a Londra) Hercule Poirot, creato da Agatha Christie nel lontano 1921, non aveva mai avuto incontri col cinema. Piccolo di statura, dotato di un vistoso paio di baffi impomatati, calvo, elegantissimo e presuntuosissimo, Poirot portò nella narrativa poliziesca un soffio di « humour » che era poi la caratteristica più interessante e viva della Christie, scrittrice stilisticamente abbastanza mediocre (ma, senza dubbio, abile inventrice di « problemi » criminali, spiegati sempre con stringente logica). Che la Metro sia ricorsa a un regista come Tashlin, autore dei migliori film di Jerry Lewis, è indicativo della strada che si voleva percorrere: una versione « smitizzante » del personaggio che portasse in primo piano gli elementi umoristici anche a scapito della « suspense ». Il romanzo « The A.B.C. Murders » (1936) viene conservato nei grandi tratti, con la decisiva sostituzione di una donna, la Ekberg, al povero debole di mente sospettato della serie di delitti. Il film ruota dunque attorno al contrasto fra l'ometto buffo ed eccentrico e la presunta diabolica e seducente assassina, con un ritmo da balletto che non viene mai meno e una continua invenzione di linguaggio (si veda, per tutte, come è raccontato l'episodio del bagno turco, all'inizio). Tony Randall offre una gustosa caratterizzazione di Poirot, mentre Robert Morley è un impagabile Hastings, il noto « Watson » del poliziotto. (*E.G.L.*)

BARON PRASIL (Il barone di Münchhausen) — **r.:** Karel Zeman - **d.:** Cinelatina (regionale).

Vedere giudizio di Guido Cincotti a pag. 42 e dati a pag. 53 del n. 9-10, settembre-ottobre 1962 (Venezia - sezione Informativa).

BLINDFOLD (L'affare Blindfold) — **r.:** Philip Dunne - **s.:** dal romanzo di Lucile Fletcher - **sc.:** P. Dunne, W. H. Menger - **f.** (Panavision, Technicolor): Joseph Mc Donald - **m.:** Lalo Schifrin - **scg.:** Alexander Golitzen, Henry Bumstead

- **mo.** : Ted J. Kent - **int.** : Rock Hudson (dott Bartholomew Snow), Claudia Cardinale (Vicky Vincenti), Guy Stockwell (Fitzpatrick), Jack Warden (gen. Pratt), Brad Dexter (Harrigan), Anne Seymour (Smitty), Alejandro Rey (Arthur Vincenti), Hari Rhodes (capitano Davis), John Megna (Mario), Paul Comi (Barker), Angela Clarke - **p.** : Marvin Schwartz per l'Universal - **o.** : U.S.A., 1965 - **d.** : Universal.

100.000 DOLLARI PER RINGO — **r.** : Alberto De Martino - **s.** e **sc.** : A. De Martino, Giovanni Simonelli, Vincenzo Flamini, Alfonso Balcazar - **f.** (Techniscope, Technicolor) : Federico Larraya - **m.** : Bruno Nicolai - **superv. m.** : Ennio Morricone - **scg.** : Juan Alberto Soler - **mo.** : Teresa Alcocer Lopez - **int.** : Richard Harrison (Ringo), Eleonora Bianchi (Deborah), Fernando Sancho, John Barracuda, Gérard Tichy, Loris Lotty, Lee Barton, Luis Induni, Monica Randall, Tomas Torres, Paco Sanz, Michael Manfort - Appare anche Massimo Serato che probabilmente si nasconde sotto il nome di Lee Barton - **p.** : Fida Cinema / P. C. Balcazar - **o.** : Italia-Spagna, 1965 - **d.** : Fida (regionale).

COLLECTOR, The (Il collezionista) — **r.** : William Wyler - **r. II unità** : Robert Swink : **f.** (Technicolor) : Robert L. Surtees, Robert Krasker - **f. II unità** : Norman Warwick - **scg.** : John Stoll - **mo.** : Robert Swink, David Hawkins - **int.** : Terence Stamp (Freddie Clegg), Samantha Eggar (Miranda Grey), Mona Washbourne (zia Annie), Maurice Dallimore (il vicino) - **p.** : Jud Kinberg, John Kohn per The Collector Company - **o.** : U.S.A. - Gran Bretagna, 1965 - **d.** : Columbia - Ceiad.

Vedere giudizio di Gideon Bachmann a pag. 114 e altri dati a pag. 120 del n. 7-8, luglio-agosto '65 (Festival di Cannes).

COME INGUAIAMMO L'ESERCITO — **r.** : Lucio Fulci - **s.** : Adolfo Brescia, Franco D'Este - **sc.** : Roberto Gianviti, Amedeo Sollazzo - **f.** : Aldo Lotti - **m.** : Enzo Leoni - **mo.** : Ornella Micheli - **int.** : Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Gina Rovere, Umberto D'Orsi, Luigi Pavese, Alvaro Alvisi, Edy Nogara, Moira Orfei, Nino Terzo, Alice Brandet, Remo Germani - **p.** : Five Film - **o.** : Italia, 1965 - **d.** : Euro.

CORNIAUD, Le (Colpo grosso ma non troppo) — **r.** e **s.** : Gérard Oury - **sc.** : G. Oury, Marcel Jullian, Georges e André Tabet - **f.** (Franscope, Eastmancolor) : Henri Decae - **m.** : Georges Delerue - **scg.** : Robert Giordani - **mo.** : Albert Jurgenson - **int.** : Bourvil (Antoine Maréchal), Louis De Funès (Léopold Saroyan), Venantino Venantini (il « Topo »), Pierre Roussel (Mario Costa), Alida Chelli (la manicure), Beba Loncar (l'autostoppista), José Luis de Vilallonga (Maurel), Michel Galabru (Martial), Jean Lefèbvre, Lando Buzzanca, Jacques Eyser, Henri Virlogeux - **p.** : Robert Dorfmann per Les Films Corona / Explorer Films - **o.** : Francia-Italia, 1965 **d.** : Columbia-Ceiad.

Vedere giudizio di Aldo Scagnetti a pag. 116 del n. 10-11, ottobre-novembre 1965 (Mosca '65).

DA 077, INTRIGO A LISBONA/077 MISION LISBOA — **r.** : Tulio De Micheli - **s.** : David Khunne - **sc.** : José Bayonas, Juan Cobos, Monica Felt - **f.** (Techniscope, Technicolor) : Angelo Lotti - **m.** : Daniel White - **scg.** : Antonio Simont - **mo.** : Magdalena Pulido - **int.** : Brett Halsey, Marilù Tolo, Fernando Rey, Alfredo Mayo, Daniel Ceccaldi, Francesca Rosano, Iran Eory, Angel Terron, Rafael Bardem, Erica Bianchi, Barbara Nelli - **p.** : Terra Film / Filmes / Hesperia Film - Speva Film - **o.** : Italia-Francia-Spagna, 1965 - **d.** : Cinemat. M.C. (regionale).

DECIMA VITTIMA, La — **r.** : Elio Petri

Vedere recensione e dati nel prossimo numero.

FABULEUSE AVENTURE DE MARCO POLO, LA o ECHIQUIÈR DE DIEU, L' (Le meravigliose avventure di Marco Polo) — **r.** : Denys de la Patellière e Nöel Howard - **s.** e **sc.** : D. de la Patellière, Raul J. Lévy, Jacques Rémy e Jean-Paul Rappenau - **f.** (Franscope, Eastmancolor) : Armand Thirard - **m.** : Geor-

ges Gérvarentz - **scg.:** Jacques Saulnier - **mo.:** Jacqueline Thiedot, Noëlle Balenci - **int.:** Horst Buchholz (Marco Polo), Orson Welles (Akermann), Massimo Girotti (Nicolò Polo), Akim Tamiroff (Il « Vecchio della Montagna »), Anthony Quinn (Koublai Khan), Robert Hossein (il principe Nayam), Omar Sharif (lo sceicco Alaou), Mansoureh Rihai (Taha), Bruno Cremer, Jacques Monod (i due Templari), Guido Alberti (Gregorio X), Elsa Martinelli, Gregoire Aslan, Folco Lulli, Mica Orlovic, Virginia Onorato, Lynne Sue Moon - **p.:** Ittac-S.N.C. / Prodi Cinematografica / / Avala / Mounir Rafla / Italaf Kaboul - **o.:** Francia-Italia, Jugoslavia, RAU -Afganistan, 1964-65 - **d.:** Titanus.

FAMILY JEWELS, The (I sette magnifici Jerry) — r.: Jerry Lewis - **s.** e **sc.:** J. Lewis, Bill Richmond - **s.** (Technicolor) : W. Wallace Kelley - **m.:** Pete King - **scg.:** Hal Pereira, Jack Poplin - **mo.:** John Woodcock - **surpev. mo.:** Arthur P. Schmidt - **int.:** Jerry Lewis (Willard Woodward / Everett / James / Capitan Eddie / Julius / Bugsy / Skylock), Sebastian Cabot (dott. Matson), Donna Butterworth (Donna Peyton), Gene Baylos (clown), Milton Frome (pilota), Herbie Faye (Joe), Robert Strauss (proprietario di Pool Hall), Jay Adler, Neil Hamilton (avvocati), Marjorie Bennett, Frances Lax, Ellen Corby, Renie Riano, Jesslyn Fax, Gary Lewis e i Playboys, John Lawrence, Francine York, John Hubbard, Michael Ross, Anne Baxter - **p.:** Jerry Lewis, Arthur P. Schmidt per la York-Jerry Lewis - **o.:** U.S.A., 1965 - **d.:** Paramount.

GREAT RACE, The (La grande corsa) — r.: Blake Edwards - **s.:** B. Edwards, Arthur Ross - **sc.:** A. Ross - **f.** (Super Panavision, Technicolor) : Russel Harlan, Harold Wellman - **m.:** Henry Mancini - **scg.:** Fernando Carrere - **e. s.:** Danny Lee - **mo.:** Ralph E. Winters - **int.:** Jack Lemmon (prof. Fate), Tony Curtis (il grande Leslie), Natalie Wood (Maggie Dubois), Peter Falk (Max), Keenan Wynn (Hezekiah), Arthur O'Connell (Henry Goodbody), Vivian Vance (Hester Goodbody), Dorothy Provine (Lily Olay), Larry Storch (Texas Jack), Ross Martin (Rolfe von Stuppe), George Macready (generale Kuhster), Marvin Kaplan (Frisbee), Hal Smith (sindaco di Boracho), Denver Pyle (sceriffo), William Bryant (guardiano), Ken Wales (altro guardiano) - **p.:** Martin Jurow e Dick Crockett per la Patricia -Jalem-Reynard - **o.:** U.S.A., 1965 - **d.:** Warner Bros.

Vedere giudizio di Aldo Scagnetti a pag. 116 del n. 10-11, ottobre-novembre 1965 (Mosca '65).

GUERRA SEGRETA, La / GUERRE SECRÈTE / SPIONE UNTER SICH — r.: Terence Young, Werner Klingler, Christian-Jaque, Carlo Lizzani - **s.:** Jacques Laborie, Jacques Rémy - **sc.:** Christian-Jaque, Jacques Rémy, Philippe Bouvard, Ennio De Concini - **f.:** Richard Angst, Pierre Petit, Erico Menczer - **m.:** Giampiero Reverberi - **scg.:** Heinrich Weidemann, Raymond Gabutti, Axim Axerio - **mo.:** Alan Osbiston, Borys Lewis, Franco Fraticelli - **int.:** Robert Ryan, Henry Fonda, Peter Van Eyck, Mario Adorf, Wolfgang Lukschy, Bourvil, Robert Hossein, Annie Girardot, Louis Arbessier, Jack Blanchot, Gabrid Gobin, Helmut Wildt, Violette Marceau, Vittorio Gassman, Maria Grazia Buccella, Georges Marchal, Jacques Sernas, Gabriella Giorgelli, Nino Crisman, Oreste Palella, Renato Terra Caimi - **p.:** Eugène Tucherer per la Franco-London Film / Mario Cecchi Gori per la Fair Film-Euro Int. / Eichberg Film - **o.:** Francia-Italia-Germania Occid., 1965 - **d.:** Euro.

Un gruppo di attori di prestigio non dà lustro sufficiente a questo intrigo spionistico suddiviso in tre parti, affidate ad altrettanti registi di diversa nazionalità : l'inglese Young, il francese Christian-Jaque e l'italiano Lizzani. Il primo, specialista dei film su James Bond, ha confezionato con stanco mestiere la parte ambientata a Berlino ; il secondo, per il brano che si svolge nel golfo di Aden, ha tentato una specie di parodia dell'ultimo film su 007, pervenendo a tratti a qualche risultato di sufficiente divertimento grazie alla prestazione dell'attempato Bourvil che fa il verso a Connery ; il terzo, per l'episodio italiano, si dimostra in definitiva il più impacciato, come l'interprete Vittorio Gassman, nel condurre in porto un intrico di luoghi comuni caratteristici del genere. Un pasticcio, insomma, affidato a tre timbri diversi (drammatico, parodistico, intenzionalmente umoristico) ricuciti assieme con disarmante leggerezza. (L.A.)

HALLELUJAH THE HILLS (I magnifici idioti - Viva le colline) — r., s., sc., mo. : Adolfas Mekas - **altri int. :** Peggy Steffans (Vera-estate), Ed Emshwiller (Gideon), David Stone, Dorothy McGowan, Bessie Milec, Philip Burton, jr. - **p. :** David Stone per la Vermont Productions - **o. :** U.S.A., 1962 - **d. :** regionale.

Vedere giudizio di M. Morandini a pag. 68 e altri dati a pag. 71 del n. 7-8, luglio-agosto 1963 (Locarno' 63).

HALLELUJAH TRAIL, The (La carovana dell'Alleluia) — r. : John Sturges.

Vedere recensione di T. Kezich e dati nel prossimo numero.

HELP ! (Aiuto !) — r. : Richard Lester.

Vedere recensione di L. Autera e dati nel prossimo numero.

HUMORISME NOIR / HUMORISMO NEGRO / UMORISMO NERO — I° episodio : LA FOURMI (La bestiola) — r. : Claude Autant-Lara - **s. :** da un racconto di Guy de Maupassant - **sc. :** Pierre Bost, Jean Aurenche - **f. :** Jean-Louis Castelli - **scg. :** Jacques Natteau - **mo. :** Madeleine Gug - **int. :** Sylvie (Marie Belhomme), Pierre Brasseur (Chambrelan), Jean Richard (Polyte), Pauline Carton - **II° episodio : MISS WILMA (La mandrilla) — r. :** José Maria Forqué - **s. e sc. :** Jaime de Arminan, Vicente Coello, Marcello Fondato, J. M. Forqué - **f. :** Juan Mariné e Cesar Benitez - **m. :** Adolfo Waiztman - **mo. :** Pietra R. Nieva - **int. :** Emma Penella (Miss Wilma), José Luis Lopez Vazquez (Jacinto), Leo Anchoriz (Gayton), Agustin Gonzalez, Alicia Hermida, Madame Parlow - **III° episodio : LA CORNACCHIA - r. :** Giancarlo Zagni - **s. e sc. :** Tito Carpi, Giancarlo Zagni - **f. :** Mario Fioretti - **m. :** Lallo Gori - **scg. :** Gastone Corsetti - **mo. :** Luciano Cavalieri - **cost. :** Mayer - **int. :** Folco Lulli (conte Altiero Ripoli), Alida Valli (la vedova), Maria Cuadra (Maria), Pippo Starnazza, Enrico Salvatore - **p. :** Lux France / Epoca Film / Sagittario Film - **o. :** Francia-Spagna-Italia, 1964 - **d. :** regionale.

IO LA CONOSCEVO BENE — r. : Antonio Petrangeli.

Vedere recensione di L. Autera e dati in questo numero.

JE VOUS SALUE, MAFIA (Da New York : mafia uccide !) — r. e sc. : Raoul Levy - **s. :** dal romanzo di Pierre Vial Lésou - **f. :** Raoul Coutard - **m. :** Hubert Rostaing - **scg. :** Jean André - **mo. :** Victoria Mercanton - **int. :** Eddie Constantine (Rudy Hamberg), Henry Silva (Schaft), Elsa Martinelli (Sylvia), Jack Klugman (Phil), Michel Lonsdale (Hyman), Micheline Presle (Daisy), Ricky Cooper, T. R. Eckleberry, Carl Studer, Daniel O'Brien - **p. :** Raoul Levy per la Ittac-Pecf / Film Studio - **o. :** Francia-Italia, 1965 - **d. :** regionale.

KNACK, The (Non tutti ce l'hanno) — r. : Richard Lester - **d. :** Dear - U.A.

Vedere giudizio di Gideon Bachmann a pag. 109 e dati a pag. 119 del n. 7-8, luglio-agosto 1965 (Festival di Cannes).

LADY L (Lady L) — r. : Peter Ustinov.

Vedere recensione e dati nel prossimo numero.

LAUREL AND HARDY'S LAUGHING TWENTIES (L'allegro mondo di Stanlio e Ollio) — r. coordinazione : Robert Youngson.

Vedere recensione di E. G. Laura e dati nel prossimo numero.

LICENSED TO KILL (Secret Service) — r. : Lindsay Shonteff - **s. e sc. :** Howard Griffiths, Lindsay Shonteff - **f.** (Eastmancolor) : Terry Maher - **m. :** Bertram Chappell - **mo. :** Ron Pope - **int. :** Tom Adams (Charles Vine), Karel Stepanek (Henrik Jacobsen), Veronica Hurst (Julia Lindberg), Peter Bull (Masterman), John Arnatt (Rockwell), Francis De Wolff (Walter Pickering), Felix Felton (Tet-

chnikov); George Pastell (commissario russo), Gary Hope (ufficiale), Judy Huxtable (segretaria Centro Femminile), Billy Milton (Wilson), Denis Holmes (Maltby), Carole Blake (la fanatica delle parole incrociate), Tony Wall (Sadistikov), Stuart Sauders (ispettore polizia), Oliver MacGreevy (I° commissario russo), John Evitts (l'uccisore), Robert Marsden (August Jacobsen), Mona Chong (la ragazza cinese), Paul Tann (Vladimir Scheehee), Shelagh Booth (ragazza), Michael Godfrey (Roger) - **p.**: Alistair Film Productions - **o.**: Gran Bretagna, 1965 - **d.**: regionale.

LOVE HAS MANY FACES (Strani amori) — **r.**: Alexander Singer - **s.** e **sc.**: Marguerite Roberts - **f.** (Eastmancolor stampato dalla Technicolor): Joseph Ruttenberg - **m.**: David Raksin - **scg.**: Alfred Sweeney - **mo.**: Alma Macrorie - **int.**: Lana Turner (Kit Jordon), Cliff Robertson (Pete Jordon), Hugh O'Brian (Hank Walker), Stefanie Powers (Carol Lambert), Ruth Roman (Margot Eliot), Virginia Grey (Irene Talbot), Ron Husmann (Chuck Austin), Enrique Lucero (ten. Riccardo Andrade), Carlos Montalban (Don Julian), Jaime Bravo (Manuel Perez), Fannie Schiller (Maria), René Dupeyron (Ramos) - **p.**: Jerry Bresler per la Jerry Bresler Productions - **o.**: U.S.A., 1964 - **d.**: Columbia-Ceiad.

MADE IN ITALY — **r.**: Nanni Loy.

Vedere recensione e dati nel prossimo numero.

MANDRAGOLA, La — **r.**: Alberto Lattuada.

Vedere recensione e dati nel prossimo numero.

MARRIAGE ON THE ROCKS (Patto a tre) — **r.**: Jack Donohue - **s.** e **sc.**: Cy Howard - **f.** (Panavision, Technicolor): William H. Daniels - **m.**: Nelson Riddle - **scg.**: Le Roy Deane - **mo.**: Sam O'Steen - **cor.**: Jonathan Lucas - **int.**: Frank Sinatra (Dan Edwards), Deborah Kerr (Valerie Edwards), Dean Martin (Ernie Brewer), Cesar Romero (Miguel Santos), Hermione Baddeley (Jeannie MacPherson), Tony Bill (Jim Blake), John McGiver (Shad Nathan), Nancy Sinatra (Tracy Edwards), Bavey Davison (Lisa Sterling), Michel Petit (David Edwards), Trini Lopez (lui stesso), Joi Lansing (Lola), Tara Ashton (Bunny), Kathleen Freeman (Miss Blight), Flip Mark (Rollo), De Forest Kelley (Turner), Sigrid Valdis (Kitty) - **p.**: William H. Daniels per la / A-C Productions - Sinatra Enterprise - **o.**: U.S.A., 1965 - **d.**: Warner Bros.

MENAGE ALL'ITALIANA — **r.**: Franco Indovina - **s.** e **sc.**: Rodolfo Sonego, F. Indovina - **f.**: Otello Martelli - **m.**: Ennio Morricone - **scg.**: Pasquale Romano - **mo.**: Alberto Gallitti - **int.**: Ugo Tognazzi (Alfredo), Anna Moffo (Giovanna), Monica Siwers (Ulla), Dalidà (Anna), Susanna Clemm (Erika), Maria Capparelli (Erika), Maria Grazia Buccella (Egle), Tatiana Pavlova (Ester), Romina Power (Stella), Cristiano Chisays (figlio di Ulla), Pina Borione Bianchi (madre di Anna), Gisa Geert (madre di Erika), Paola Borboni (madre di Carmelina), Rosalia Maggio (madre di Stella), Edoardo Arroyo (Momi), Mavie Bardanzellu (Virginia), Nando Angelini (Carabiniere), Aristide Caporali (contadino), Dino e i Rolliks, Gioia Pascal - **p.**: Dino De Laurentiis per la D. De Laurentiis Cinemat. - **o.**: Italia, 1965 - **d.**: Dino De Laurentiis Cinemat.

Il primo lungometraggio di Franco Indovina conferma le predisposizioni prettamente mercantili del regista che esordì l'anno scorso con un episodio de I tre volti. *Sullo schema ormai logoro della commedia di costume « all'italiana », per la quale lo scenarista Rodolfo Sonego ha da tempo esaurito tutti i migliori argomenti, egli ha imbastito una storiella ricalcata su un personaggio reale passato di recente alla cronaca, e al tribunale, per la sua sfacciata poligamia. Per mancanza di fantasia e di estro, il raccontino si trascina lungo una serie di situazioni monotonamente iterate e tra frequenti cadute di gusto. Nemmeno la placida maschera espressiva di Tognazzi riesce ad animare sufficientemente il giuoco e a trasmettere qualcosa del significato polemico che gli autori avevano inteso conferire al personaggio.* (L.A.)

MOMENT TO MOMENT (Da un momento all'altro) — **r.**: Mervyn Le Roy - **s.**: dal romanzo « Laughs with a Stranger » di Alec Coppel - **sc.**: John Lee Mahin,

Alec Coppel - **f.** (Technicolor) : Harry Stradling - **m.:** Henry Mancini - **scg.:** Alexander Golitzen, Alfred Sweeney - **mo. :** Philip W. Anderson - **int. :** Jean Seberg (Kay Stanton), Honor Blackman (Daphne Fields), Sean Garrison (Mark Dominic), Arthur Hill (Neil Stanton), Peter Robbins (Timmy), Gregoire Aslan (Edward De Fargo) - **p. :** M. Le Roy per la Universal - **o. :** U.S.A. 1965 - **d. :** Universal.

MORITURI (I morituri) — **r. :** Bernhard Wicki - **s. :** dal romanzo di Werner Joerg Luedecke - **sc. :** Daniel Taradash - **f. :** Conrad Hall - **m. :** Jerry Goldsmith - **scg. :** Jack Martin Smith, Herman A. Blumenthal - **mo. :** Joseph Silver - **e. s. f. :** L. B. Abbott, Emil Kosa jr. - **int. :** Marlon Brando (Robert Crain), Yul Brynner (capitan Mueller), Janet Margolin (Esther), Trevor Howard (col. Statter), Martin Benrath (Kruse), Hans Christian Blech (l'Idiota), Wally Cox (Dr. Ambach), Max Haufler (Brammer), Rainer Penkert (Milkereit), William Redfield (Baldwin), Oscar Beregi (l'ammiraglio), MartinBrandt (Nissen), Charles De Vries (Kurz), Carl Esmond (Busch), Martin Kosleck (Wilke), Norbert Schiller (Stewart), Robert Sorrells (membro equipaggio tedesco), Ivan Triesault (ten. Brandt), Sary Crosby (guardiamarina), Rick Traeger (marinaio) - **p. :** Aaron Rosenberg per la Arcola-Colony - **o. :** U.S.A., 1965 - **d. :** Dear-Fox.

Dopo la discreta prova fornita nel 1959 con il film d'esordio Die Brücke (*Il ponte*), *l'austriaco Bernhard Wicki, noto anche come attore, ha conservato intatte le sue ambizioni prestandosi a dirigere soltanto racconti di notevole impegno civile e polemico ; ma i risultati sono stati via via sempre più deludenti. Approdato di recente a Hollywood, egli ha affrontato, disponendo di molti mezzi e di un gruppo di attori di classe, la riduzione di un noto romanzo di Werner Jörg Ludeke, pregno di una certa eloquenza contro la follia e la criminalità della guerra nazista. Nella parte introduttiva il film non manca di un cospicuo vigore drammatico, che si mantiene, in parte, anche nei primi scontri tra i due protagonisti, il capitano della nave e il sabotatore nelle mentite vesti di ufficiale delle SS, uomini tanto diversi per temperamento quanto accomunati dal medesimo odio per la violenza. Ma ben presto il racconto s'infittisce di episodi marginali, diventa sommario e confuso, e si conclude svuotato di ogni mordente. Gli stessi Brando e Brynner perdono la salda impostazione iniziale delle loro psicologie per affidarsi a un semplice gioco di primi piani stereotipati.* (L.A.)

OGGI, DOMANI, DOPODOMANI — **r. :** Marco Ferreri, Eduardo De Filippo, Luciano Salce.

Vedere recensione e dati nel prossimo numero.

PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ — **r. :** Sergio Leone - **s. :** Fulvio Marzella, S. Leone - **sc. :** S. Leone, Luciano Vincenzoni - **dial. :** L. Vincenzoni - **f.** (Techniscope, Technicolor) : Massimo Dallamano - **m. :** Ennio Morricone - **scg.** e **c. :** Carlo Simi - **mo. :** Alabiso e Giorgio Serralonga - **int. :** Clint Eastwood (Il Monco), Lee Van Cleef (il Colonnello), Gian Maria Volonté (l'Indio), Mara Krup, Luigi Pistilli, Klaus Kinski, Josef Egger, Panis Papadopulos, Benito Stefanelli, Roberto Camardiel, Aldo Sambrell, Luis Rodriguez, Mario Brega, Diana Rabito, Giovanni Tarallo, Mario Meniconi, Lorenzo Robledo - **p. :** Alberto Grimaldi per la DEA/ Costantin / Arturo Gonzales - **o. :** Italia-Germania Occid.-Spagna, 1965 - **d. :** PEA (regionale).

QUATORZE-DIX-HUIT ('14-'18, Europa in fiamme) — **r. :** Jean Aurel - **s.** e **sc. :** Cécil Saint-Laurent - **m. :** Serge Kaufmann - **mo. :** C. Saint-Laurent e J. Aurel - **p. :** Zodiaque Productions - **o. :** Francia, 1962 - **d. :** regionale.

RAGE TO LIVE, A (Smania di vita) — **r. :** Walter Grauman.

Vedere recensione e dati nel prossimo numero.

RITA, LA FIGLIA AMERICANA — **r.** e **s. :** Piero Vivarelli - **sc. :** Tito Carpi, Ugo Gregoretti, Ugo Moretti, Bruno Corbucci, Giovanni Grimaldi - **f. :** Emanuele Di Cola - **m. :** D. Shapiro, E. Guycen, Guido Relli - **scg. :** Giuseppe Bassan - **mo. :** Enzo Micarelli - **int. :** Rita Pavone (Rita), Totò (prof. Serafino Benvenuti), Fabrizio Capucci

(Fabrizio Carli), Lina Volonghi (Greta), Umberto D'Orsi (Orazio), Maria Teresa Di Pompeo, Nino Fuscagni, Veronica, Nino Nini, The Rokes - **p.** : Giancarlo Marchetti, Fabrizio Capucci per la C.M.V. - **o.** : Italia, 1965 - **d.** : Titanus.

RITORNO DI RINGO, Il — **r.** : Duccio Tessari - **s.** e **sc.** : D. Tessari, Fernando Di Leo - **f.** (Eastmancolor) : Francisco Marin - **m.** : Ennio Morricone - **scg.** : Juan Alberto Soler - **c.** : Rafael Borque - **mo.** : Licia Quaglia - **int.** : Giuliano Gemma (Ringo), Fernando Sancho (Esteban), Hally Hammond [Lorella De Luca] (Hally), Nieves Navarro (Rosita), Antonio Casas (sceriffo), Pajarito (Myosotis), Jorge Martin (Paco Fuentes), José Torres, Victor Bayo, Tuet Vila - **p.** : Alberto Pugliese e Luciano Ercoli per la P.C.M. Produzioni Cinematografiche Mediterranee-Rizzoli Film / P.C. Balcazar - **o.** : Italia-Spagna, 1965 - **d.** : Cineriz.

SE NON AVESSI PIÙ TE — **r.** : Ettore Fizzarotti - **s.** e **sc.** : Bruno Corbucci, Giovanni Grimaldi - **f.** : Stelvio Massi - **m.** : Ennio Morricone - **scg.** : Carlo Leva - **mo.** : Franco Fraticelli - **int.** : Gianni Morandi, Laura Efrikian, Anna Maria Polani, Nino Taranto, Gino Bramieri, Dolores Palumbo, Raffaele Pisu, Enrico Viarisio, Aroldo Tieri, Vittorio Congia, Stelvio Rosi, Nino Terzo, Dino Mele, Carlo Taranto, Daniele Vargas, Anna e Angela Mazzanti, Nello Ascoli, Alfredo Marchetti, Ninì Rosso, Graziella Marina, I Pellerani - **p.** : Gilberto Carbone per la Mondial TE. FI. - **o.** : Italia, 1965 - **d.** : Titanus.

SFIDA AL DIAVOLO (già : **Katarsis**) — **r.**, **s.** e **sc.** : Giuseppe Veggezzi - **f.** : Mario Parapetti - **m.** : Stefano Torossi - **mo.** : Enzo Alfonsi - **int.** : Christopher Lee, Giorgio Ardisson, Bella Cortez, Lilly Parker, Adriana Ambesi, Eva Gioia, Pietro Vida, Anita Dreyer, Maria Bandiera, Mario Zacarti, Ettore Ribotti, Sergio Gibelli, Pasquale Basile, Alma Del Rio, Ulderico Sgarretta - **p.** : Pino Polidori per la Eco Film - I Film della Mangusta - **o.** : Italia, 1963 - **d.** : Indipendenti regionali.

SOLDATESSE, Le — **r.** : Valerio Zurlini - **s.** : dal romanzo di Ugo Pirro - **sc.** : Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi, con la coll. di Franco Solinas e V. Zurlini - **f.** : Tonino Delli Colli - **m.** : Mario Nascimbene - **scg.** : Sergio Canevari - **c.** : Marilù Carteny - **mo.** : Franco Arcalli - **int.** : Anna Karina (Elenitza), Marie Laforet (Eftichia), Lea Massari (Toula), Rossana Di Rocco (Panaiota, sua sorella), Valeria Moriconi (Ebe), Milena Dravic (Aspasia), Mario Adorf (Castagnoli), Tomas Milian (ten. Gaetano Martino), Guido Alberti (Gambardella), Aca Gavric (seniore Alessi), Alenka Rancic, Mila Contini, Pelba Jelena Zisa, Joacha Rancig - **p.** : Moris Ergas per la Zebra Film-Debora Film/Franco-London Film/ Avala Film/ Omnia Deutsch Film - **o.** : Italia-Francia-Jugoslavia-Germania Occ. 1965 - **d.** : Cineriz.

Vedere giudizio di Aldo Scagnetti a pag. 113 del n. 10-11, ottobre-novembre 1965 (Mosca' 65).

SOLDI, I — **r.** : Gianni Puccini e Giorgio Cavedon - **s.** e **sc.** : Franco Castellano e Pipolo - **f.** : Alfio Contini - **int.** : Enrico Maria Salerno, Sylva Koscina, Alberto Lionello, Tomas Milian, Agnès Spaak, Andrea Checchi, Barbara Steele, Mario Pisu, Riccardo Garrone, Gianni Bonagura, Carlo Giuffrè, Gianni Rizzo, Umberto D'Orsi - **p.** : IMA Film - M 9 Cinematografica - **o.** : Italia, 1965 - **d.** : Atlantis Film.

SOUND OF MUSIC, The (Tutti insieme appassionatamente) — **r.** : Robert Wise.

Vedere recensione di E. Comuzio e dati nel prossimo numero.

SPEEDY GONZALES IL SUPERSONICO — Programma composto da cortometraggi in Technicolor di disegni animati della serie Merrie Melodies e Looney Tunes, prodotti dalla Vitaphone Corp, in epoche diverse - **o.** : U.S.A. - **d.** : Warner Bros.

TANGO DALLA RUSSIA, Un (anche: **Agente segreto 070, un tango dalla Russia)** — **r.** : Berwang Ross - **s.** : da un racconto di Cornelius Monk - **sc.** : C. Monk e Henri Gozzo - **f.** : Maurice Moschion - **m.** : M. Necopi - **int.** : Dan Cristian, Britt Semand, Seyna Seyn, Liv Ferrer, Gara Grand - **p.** : Isabella Paolucci per la I. Paolucci Prod. - **o.** : Italia, 1965 - **d.** : regionale.

TEN LITTLE INDIANS (Dieci piccoli indiani) — **r.** : George Pollock - **s.** : dal romanzo di Agatha Christie «. . . E poi non rimase nessuno» - **sc.** : Peter Yeldham e Peter Welbeck - **f.** : Ernie Steward - **m.** : Malcolm Lockyer - **scg.** : Frank White - **mo.** : Peter Boita - **int.** : Hugh O'Brian (Lombard), Shirley Eaton (Anna), Daliah Lavi (Ilona Bergen l'attrice), Wilfred Hyde-White (il giudice), Leo Genn (il generale Sir John Mandrake), Stanley Holloway (il detective Blore), Dennis Price (il dottor Armstrong), Fabian (Michael Raven, il cantante), Mario Adorf (Grohmann, il domestico), Marianne Hoppe (Else, sua moglie) - **p.** : Harry Alan Towers e Harry Popkin per la Tenlit Film - **o.** : Gran Bretagna, 1965 - **d.** : regionale.

TERRORE NELLO SPAZIO — **r.** : Mario Bava - **s.** : da un racconto di Renato Pestriniero - **sc.** : Ib Melchior, Callisto Cosulich, Antonio Roman, Alberto Bevilacqua, M. Bava - **f.** : (Technicolor, Widescreen) : Antonio Rinaldi - **m.** : Gino Marinuzzi jr. - **mo.** : M. Bava - **int.** : Barry Sullivan, Norma Bengell, Angel Aranda, Evi Marandi, Franco Andrei, Massimo Righi, Alberto Cenenini - **p.** : Fulvio Lucisano per la Italian International Film / Coop. Castilla Cinemat. - **o.** : Italia -Spagna, 1965 - **d.** : regionale.

THIRTEEN FIGHTING MEN (Assedio all'ultimo sangue) — **r.** : Harry Gerstad - **s.** e **sc.** : Robert Hammer, Jack Thomas - **f.** (Cinemascope) : Walter Strenge - **m.** : Irving Gertz - **sch.** : Ned Shiells - **mo.** : Harry Gerstad - **int.** : Grant Williams (Forrest), Brad Dexter (maggiore Boyd), Carole Mathews (Carole), Robert Dix (ten. Wilcox), Richard Garland (Prescott), Rayford Barnes (serg. Yates), John Erwin (caporale McLean), Richard Crane (Loomis), Bob Palmer (Jensen), Rex Holman (Owen Root), Mauritz Hugo (Ives), Mark Hickman (serg. Mason), Fred Kohler (Crey), I. Stanford Jolley (Ebb), Walter Reed (col. Jeffers), Dick Monaghan, Ford Dunhill, John Merrick (Lee), Stephen Ferry, Brad Harris, Earl Holmes, Dick Jeffries, Ted Knight, Bill Browne, Jerry Mobley - **p.** : Jack Leewood per l'Associated Producers - **o.** : U.S.A., 1960 - **d.** : regionale.

THUNDERBALL (Agente 007, Thunderball - Operazione tuono) — **r.** : Terence Young.

Vedere recensione di E. G. Laura e dati nel prossimo numero.

TOKYO OLYMPIADES 1964 (Le olimpiadi di Tokyo) — **r.** : Kon Ichikawa - **d.** : D. De Laurentiis Cin.

Vedere giudizio di Gideon Bachmann a pag. 111 e dati a pag. 120 del n. 7-8, luglio-agosto 1965 (Festival di Cannes).

TOM E JERRY DISCOLI VOLANTI — **r.** : Ted Avery, Gene Deitch, William Hanna, Joseph Barbera, Fred Quimby.

Vedere recensione di G. Rondolino e dati in questo numero.

TONNERRE DE DIEU, Le (Matrimonio alla francese) — **r.** : Denys de La Patellière - **s.** : da un romanzo di Bernard Clavel - **sc.** : D. de La Patellière, Pascal Jardin - **f.** (Franscope) : Walter Wottitz - **m.** : Georges Garvarentz - **scg.** : Robert Clavel - **mo.** : Claude Durand - **int.** : Jean Gabin (Brassac), Michèle Mercier (Simone), Lilli Palmer (Marie Brassac), Robert Hossein (Marcel), Georges Géret (Roger), Paul Frankeur (gendarme), Nino Vingelli (il padrone del caffé), Louis Arbessier (il ministro),

Daniel Ceccaldi, Emma Danieli - **p.** : Films Copernic/Fida Cinem./ Gloria Film - **o.** : Francia-Italia-Germania Occid., 1965 - **d.** : Fida Cinemat. (Regionale).

Se da noi i generi più graditi dal grosso pubblico sono quelli infarciti di violenza e di volgarità, in Francia (lo testimoniano gli indici d'incasso) le platee popolari sono particolarmente predisposte a ricettare film come questo, che si appellano al più rugiadoso sentimentalismo. In sostanza, la situazione non è molto invidiabile nemmeno rispetto alla nostra. Un senso di avvilimento morale si ricava, infatti, anche dalla storia proposta da La Patellière, in cui un anziano signoretto di campagna, che nasconde un cuore generoso dietro una maschera di cinismo, accoglie in casa una goivane prostituta dopo averla strappata al suo sfruttatore, la affida alle cure della propria moglie cui non perdona di non avergli saputo dare un figlio, la dà in isposa con tanto di dote a un contadino della zona e infine s'inebria di gioia alla notizia che ella avrà presto un bambino, il quale, per il padre putativo dell'infelice redenta, sarà un agognato nipote. Che ad una vicenda tanto melensa e di gusto tanto degradato si siano adattati una tecnica di vecchio stampo ma assai disinvolta, un dialogo di buon livello e una generosa prestazione di Jean Gabin, interessa ben poco. (L.A.)

TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE (L'uomo di Hong Kong) — **r.** : Philippe de Broca - **s.** : dal romanzo di Jules Verne - **sc.** : Daniel Boulanger e Ph. de Broca - **f.** (Eastmancolor) : Edmond Séchan - **m.** : Georges Delerue - **scg.** : François de Lamothe - **c.** : Jacqueline Moreau - **mo.** : Françoise Javet - **int.** : Jean-Paul Belmondo (Arthur), Ursula Andress (Alexandrine), Jean Rochefort (Léon),, Maria Pacôme (Suzy), Valérie Lagrange (Alice figlia), Valery Inkijinoff (mister Goh), Jess Hahn (Cornelius), Darry Cowl (Biscoton), Paul Preboist (Cornac), Mario David (Roquentin), Joe Said (il grassone) - **p.** : Alexandre Mbouchkine e Georges Dancigers per Les Films Ariane - Les Productions Artistes Associés/ Vides Film - **o.** : Francia-Italia, 1965 - **d.** : Dear -U.A.

VERY SPECIAL FAVOUR, A (Una ragazza da sedurre) — **r.** : Michael Gordon - **s.** e **sc.** : Stanley Shapiro, Nate Monaster - **f.** (Technicolor) : Leo Tover - **m.** : Vic Mizzy - **scg.** : Alexander Golitzen, Walter Simonds - **mo.** : Russell F. Schoengarth - **int.** : Rock Hudson (Paul), Leslie Caron (Lauren), Charles Boyer (Michel), Dick Shawn (Arnold), Walter Slezak (Etienne), Larry Storch (Harry), Nita Talbot (Mickey), Norma Varden (Mamma Plum), George Furth (Pete), Marcel Hillaire (Claude), Jay Novelle (René), Frank de Vol (commesso), Stafford Repp (Bartender), Canica d'Hondt (Jacqueline), John Harding (dott. Lambert) - **p.** : Stanley Shapiro per la Universal-Lankershim - **o.** : U.S.A., 1965 - **d.** : Universal.

WAR LORD, The (Il principe guerriero) — **r.** : Franklin Schaffner - **s.** : dal lavoro teatrale « The Lovers » di Leslie Stevens - **sc.** : John Collier, Millard Kaufman - **f.** (Panavision, Technicolor) : Russell Metty - **m.** : Jerome Moross - **scg.** : Alexander Golitzen, Hnery Bumstead - **c.** : Vittorio Nino Novarese - **mo.** : Folmar Blangsted - **cor.** : Kenny Williams - **int.** : Charlton Heston (Chrysagon), Richard Boone (Bors), Rosemary Forsyth (Bronwyn), Maurice Evans (il prete), Guy Stockwell (Draco), Niall MacGinnis (Odins), Henry Wilcoxon (re dei Frigi), James Farentino (Marc), Sammy Ross (Volc), Woodrow Parfrey (Piet), John Alderson (Holbracht), Allen Jaffe (Tybald), Dal Jenkins (Dirck), Michael Conrad (Rainault), Johnny Jensen (il principino), Belle Mitchell (la donna anziana), Forrest Wood (un uomo di Chrysagon) - **p.** : Walter Seltzer per la Court - Universal - **o.** : U.S.A., 1965 - **d.** : Universal.

WHAT'S NEW PUSSYCAT ? (Ciao, Pussycat) — **r.** : Clive Donner.

Vedere recensione di L. Autera e dati nel prossimo numero.

YOUNG CASSIDY (Il magnifico irlandese) — **r.** : Jack Cardiff [iniziato da John Ford].

Vedere recensione di T. Kerich e dati nel prossimo numero.

002, OPERAZIONE LUNA — **r. :** Lucio Fulci - **s.** e **sc. :** Vittorio Metz, Amedeo Sollazzo - **f. :** Tino Santoni - **m. :** Lallo Gori - **scg. :** Adolfo Cofino, Nedo Azzini - **mo. :** Pedro del Rey - **int. :** Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Linda Sini, Helen Sedlak, Ignazio Leone, Monica Randall, Emilio Rodriguez, Maria Silva, Chiara Bermejo, Franco Morici, Enzo Andronico, Piero Morgia, Pasquale Zagara - **p. :** Ima / Agata - **o. :** Italia-Spagna, 1965 - **d. :** Medusa (regionale).

Riedizioni

PETER PAN (Le avventure di Peter Pan) — **r. :** Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred Jacson - **s. :** dal libro omon. di sir James M. Barrie - **sc. :** Ted Sears, Bill Peet, Joe Rinaldi, Erdman Penner, Winston Hibler, Milt Banta, Ralph Wright - **m. :** Oliver Wallace - **e. s. :** Ub Iwerks - **mo. :** Donald Halliday - **p. :** Walt Disney per la W. Disney Prod.-R.KO. in Technicolor - **o. :** U.S.A., 1952 - **d. :** Rank.

(Segue dalla pag. 2 di copertina)

I FILM

GIULIETTA DEGLI SPIRITI di Mario Verdone . . . . . Pag. 150
IO LA CONOSCEVO BENE di Leonardo Autera . . . . » 154
WEST AND SODA di Gianni Rondolino . . . . » 157
TOM E JERRY DISCOLI VOLANTI di Gianni Rondolino . . . » 159

Fil usciti a Roma dal 1°-XI al 31-XII-1965, a cura di Roberto Chiti » (1)

SONO ALLEGATI GLI INDICI DELL'ANNATA 1965